



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 29 LUGLIO 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che **"L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"**

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO AD ACTA

DELIBERAZIONE 24.06.2009, n. 43/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009..... Pag. 8

DELIBERAZIONE 24.06.2009, n. 44/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale Esterna (Branche a visita) erogate dalla rete territoriale privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009. Pag. 38

DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 30.12.2008, n. 122/2:

Piano del Parco della Majella. Provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 12, comma 4 della Legge 6.12.1991, n. 394 e s.m.i. Pag. 58

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.04.2009, n. 181:

L.R. 04 dicembre 2006, n. 43. Risorse per interventi in ambito di impianti sportivi connessi al Grande Evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara – Abruzzo. Aggiornamento Programma in-

terventi. Pag. 71

DELIBERAZIONE 24.06.2009, n. 308:

DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008..... Pag. 94

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 12.06.2009, n. 46:

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila. Pag. 102

DECRETO 30.06.2009, n. 63:

Legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Penna Sant’Andrea (TE). Pag. 117

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/493:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta COLETTA Claudio. Pag. 119

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/494:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione

sione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PETROLIO Silvio. Pag. 120

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/495:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CURTI Luciano. Pag. 122

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/496:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CURTI Concezio..... Pag. 124

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/497:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Elio. Pag. 126

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/498:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Alessandro..... Pag. 128

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/499:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Agostinella..... Pag. 129

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/500:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta

BALIVA Angelo..... Pag. 131

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/501:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CASCIOLA Giovanni..... Pag. 133

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/502:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Collarmele (AQ) - Ditta FABRIZI Maria Domenica. .. Pag. 135

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DH5/28:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole" - D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Misura 1.2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" – Azione 1 - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i. Sospensione della presentazione delle domande di aiuto dal 01/07/09 al 31/08/09. Pag. 137

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 14.05.2009, n. DG11/94:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per assegnazione numero definitivo impresa alimentare "Faieta & Faieta S.a.s." via Molines Sanfelice 11 Pescara e stabilimento in Località

Barberi, comune di Collecervino (PE).....
..... Pag. 138

DETERMINAZIONE 15.06.2009, n. DG11/115:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 – volturazione della ragione sociale impresa alimentare dalla ditta “Torrente Seafood s.r.l.”, alla Ditta “Torrente Seafood s.r.l. in liquidazione”, sede legale in Rimini, via Coronelli 39 e stabilimento in via Pacinotti 21, comune di Avezzano (AQ)..... Pag. 139

DETERMINAZIONE 15.06.2009, n. DG11/117:
Reg. CE 853/2004 e Deliberazione di G.R. 950/2006: aggiornamento atto di riconoscimento impresa alimentare Ditta “Natur Trota Srl”, stabilimento sito in Via L’Aquila, n. 9, 65022 Bussi sul Tirino (PE)..... Pag. 140

DETERMINAZIONE 24.06.2009, n. DG11/120:
Reg. (CE) n. 1774/2002 del 03.10.2002. Cambio ragione sociale Impianto di Magazzino Categoria 3 della Ditta “D’Antuono Giuseppe” - con sede legale ed impianto ubicati nel comune di Introdacqua (AQ) al Km.2 della Strada Statale 479 – che assume la denominazione di “D’Antuono Giuseppe s.a.s. di Paolini Maria Nicola & C.” Attribuzione riconoscimento definitivo..... Pag. 140

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
 AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINAZIONE 13.05.2009, n. DR4/29:
Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i. – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.- D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. COMUNE DI LECCE DEI MARSI. – Discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Pretito” nel Comune di Lecce dei Marsi (AQ). Approvazione del Piano di chiusura

della discarica con adeguamento alle direttive del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i..... Pag. 141

DETERMINAZIONE 13.05.2009, n. DR4/32:
Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i. – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.- D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. COMUNE DI CELLINO ATTANASIO. – Discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località C.da Conti del Comune di Cellino Attanasio (TE) - Approvazione del Piano di chiusura della discarica con adeguamento alle direttive del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i..... Pag. 144

DETERMINAZIONE 24.06.2009, n. DR4/75:
Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i, Art. 208 – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 – Decreto Legislativo 25.07.2005 n. 151 - Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 e s.m.i., Art. 45 – Società DESTEEEL S.p.A. – Sede Legale: Via Fabio Filzi n. 28 – 66034 LANCIANO (CH) – Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto adibito alla messa in riserva, selezione, frantumazione e riduzione volumetrica di rottami ferrosi e non ferrosi equivalenti alle fasi R4 ed R13 dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 da ubicarsi nella Zona Industriale della Val di Sangro – Località “Saletti” nel Comune di Paglieta (CH)..... Pag. 146

**DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
 VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
 STRADALE, SICUREZZA STRADALE
 SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
 NODALI ED INTERMODALI**

DETERMINAZIONE 02.04.2009, n. DE3/13:
Opere di Completamento dell’Interporto Chieti – Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Misura 1.1. Servizio di supporto tecnico al RUP. Contratto Rep.

2893 dell'1 dicembre 2005. Corrispettivo da contratto € 126.210,40 (oltre IVA). ATI: RINA Industry s.p.a. (caprogruppo) e Euoprogetti & Finanza s.p.a.. Erogazione somme in acconto..... Pag. 158

DETERMINAZIONE 22.04.2009, n. DE3/17:

Lavori di "Ampliamento dell'Interporto Chieti – Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Misura 1.1. Opere da realizzare in progetto di finanza. Determinazione dirigenziale n. DC6 Espr. 244 del 30/03/2009. Deposito indennità di esproprio ditte non concordatarie. Pag. 160

DETERMINAZIONE 29.04.2009, n. DE3/18:

Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Misura 1.1. Intervento di "Ampliamento dell'Interporto Chieti – Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Modifica Determinazione DE3/17, del 22/04/2009, inerente alla richiesta di costituzione del deposito della indennità di esproprio per le ditte non concordatarie in attuazione della determinazione DC6 Espr 244, del 30/03/2009..... Pag. 167

DETERMINAZIONE 30.04.2009, n. DE3/19:

Intervento di Completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica. APQ 7 – risorse previste pari a € 7.769.716,62 e DocUP Abruzzo 2000-2006, Misura 1.1 – risorse previste pari a € 12.656.220,67. Attività di supporto al RUP. Erogazione somme per € 32.237,59. Pag. 170

DETERMINAZIONE 21.05.2009, n. DE3/21:

Intervento di Completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica. DocUP Abruzzo 2000-2006, Misura 1.1. – risorse previste pari a € 12.656.220,67. Liquidazione di spese. Pagamento spese sostenute su fatture per € 333.842,32..... Pag. 171

DETERMINAZIONE 21.05.2009, n. DE3/22:

Intervento di Completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica. APQ 7 – risorse previste pari a € 7.769.716,62 Soc. Prismo Universal Italiana S.p.a. - Pagamento fattura importo pari a € 285.648,62. Pag. 173

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 23.06.2009, n. DE4/047:

Seggiovia biposto "Campo dei Venti – Colle Abetone" (1384-1775) situata in Comune di Fano Adriano (TE). Modifica scadenza autorizzazione pubblico esercizio fissata con Determinazione Dirigenziale n. DE4/110 del 29/12/2008. Pag. 174

DETERMINAZIONE 23.06.2009, n. DE4/048:

Seggiovia biposto "Pilone di Mezzo – Corno Piccolo" (1493,90 – 1801,60) situata in Comune di Pietracamela (TE). L.R. 24/2005, sospensione del pubblico esercizio. Pag. 175

DETERMINAZIONE 23.06.2009, n. DE4/049:

Seggiovia quadriposto "Prati di Tivo – Fonte Cristiana" (1443,60-1542,30) situata in Comune di Pietracamela (TE). L.R. 24/2005, sospensione del pubblico esercizio. Pag. 176

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI ATESSA (CH)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ per lavori di: "Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 3,284 MWp". Pag. 177

COMUNE DI CIVITELLA
DEL TRONTO (TE)

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (Provincia di Teramo) – Corso Mazzini, 34 – 64010 Civitella del Tronto- Tel 0861/918321- fax 0861/918324 - UFFICIO ESPROPRIAZIONI- Prot. 5968 del 10.06.2009 - ESTRATTO DEL DECRETO D'ESPROPRIO per i "Lavori di sistemazione dell'arredo urbano e della viabilità nelle Frazioni Valle S.Angelo, Villa Lempa, Collebigliano, Piano S.Pietro, Cerqueto, Rocche"..... Pag. 178

COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso del 30 Maggio 2008. Pag. 179

COMUNE DI PIANELLA (PE)

Intervento di realizzazione di una struttura ricettiva con annessa abitazione dei conduttori e recinzione. Ditta Di Valerio Demetrio - Pratica SUAP n. 734/2008. Approvazione Variante PRG - art. 5 DPR 447/98 e s.m.i. Pag. 180

COMUNE DI VILLALAGO (AQ)

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al Bando di Concorso n. 1 anno 2007. Pag. 181

ABRUZZO STRADE S.r.l.
Torrevecchia Teatina (CH)

Procedura di verifica di assoggettabilità per lavori di: "Aumento potenzialità di un impianto per i rifiuti da costruzione e demolizione". Pag. 182

BM.ENERGIA s.r.l.
S.Egidio Alla Vibrata (TE)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ per lavori di: "IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU INSEGUITORI BIASSIALI 1MW". Pag. 182

GRUPPO RINNOVA S.R.L. - MILANO

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ per lavori di: "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di 743.60 Kw". Pag. 183

LIFE S.r.l. - CHIETI SCALO

Verifica di assoggettabilità punto 7 lett. zb allegato IV al D.LGS. n. 4/2008. Pag. 184

INDUSTRIA BOSCHIVA NICHIPORUK
SVETLANA - Montereale (AQ)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ per lavori di: "Ampliamento quantitativo di un impianto di trattamento rifiuti da costruzione e demolizione con potenzialità maggiore di 10 t/giorno". Pag. 184

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERAZIONE 24.06.2009, n. 43/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009.

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA'
DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del
Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 24 Giugno 2009

N. 43/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario *ad acta* per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle azien-

de unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l'art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accREDITAMENTO;

Visto l'art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto il comma 9 dell'art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Visto l'accordo sottoscritto tra il ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: *“Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro*

tro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito con modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget per l'anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziaria";

Considerato

- che occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA);
- che la ripartizione dei tetti di spesa va effettuata per ASL, come previsto dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;
- che la stessa Deliberazione prevede che le Aziende Sanitarie dove sono ubicate le strutture private definiscano a seguito di apposite negoziazioni il tetto economico di

spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e per i pazienti extra regionali;

Vista la L.R. 21.3.2008, n. 5, punto 3.2.1.1 che demanda alla competenza dell'Agenzia Sanitaria Regionale la redazione del Piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle Strutture private accreditate;

Vista la nota del Commissario Straordinario della ASR- Abruzzo prot. n. 841 del 31.03.2009 concernente: "Anno 2009 – Acquisto di prestazioni delle strutture private Tetti di spesa per le AA.SS.LL." con cui è stato trasmesso il verbale inerente l'incontro, tenutosi in data 27.03.2009, con gli erogatori di prestazioni sanitarie in materia di specialistica ambulatoriale;

Vista la nota dell'Agenzia Sanitaria Regionale prot. n. 1308 del 26.5.2009, che si acclude al presente atto (all. 1), di cui forma parte integrante e sostanziale, con cui è stata trasmessa il modello di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'anno 2009 relativi all'acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate di specialistica ambulatoriale sia in favore di pazienti residenti nella Regione che in favore di pazienti residenti in altre Regioni;

Dato atto che il tetto di spesa invalicabile per le prestazioni di specialistica ambulatoriale relativamente all'anno 2009 è compatibile con quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.03.2007 avente ad oggetto: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la nota a firma del Dirigente del Servizio DG4 della Direzione Sanità prot. n. 10533/DG4 del 23 aprile 2009 con la quale si ritiene che debbano risultare in vigore, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, le

tariffe stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19 giugno 2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16 ottobre 2006;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (*B.U.R.A.* 17 agosto 2007, n. 46), recante “*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*”, ed in particolare l’art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall’art. 8 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la “*Definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32 - n. del, recante sospensione dell’art. 8, comma 4, L.R. 31.07.2008, n. 32*” – resa esecutiva con parere della V^a Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.3.2009, rettificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 17 del 26.3.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 04/09 del 18.3.2009 con il quale è stato stabilito di sospendere l’art. 8, comma 4, della L.R. 32/2007 che dispone che “Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale”;

Considerato che dette Deliberazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32, definiscono le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Ritenuto che per meglio definire i reciproci

rapporti e per assicurare unità di indirizzo su tutto il territorio regionale, è necessario definire un modello contrattuale uniforme;

Visto l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (all. 2), formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture Private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) rese a pazienti regionali ed extraregionali;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

*per le motivazioni e precisazioni
espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate*

DELIBERA

1. di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) con le quali i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedono alle negoziazioni sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 11 della legge stessa;
2. di fissare che il budget complessivo relativo alla spesa 2009 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) in favore di pazienti residenti nella Regione, nella misura

- di € 23.000.000,00 (euro ventitremilioni/00), e di € 927.530,00 (euro novecentotrentasettemilacinquecentotrenta/00) in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale, così come ripartito tra le ASL nel Documento allegato 1 (in particolare alle pagine 5, 6 e 9) di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che le tariffe di specialistica ambulatoriale in vigore sono quelle stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19 giugno 2006 e dalla D.G.R. n. 139 del 16 ottobre 2006;
 4. di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuati secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
 5. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
 6. di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 7. di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno incluse da parte dei Direttori Generali entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;
 8. di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi per l'attuazione del presente provvedimento;
 9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;
 10. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati



(URGENTE) AT. ALLEGATO 1
C. G.
R



Prot. N° 1308

Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 43/09

Alla c.a **Dott. Gerardo GALASSO**

Servizio Assistenza Distrettuale,
Riabilitazione, Medicina Sociale
ed Attività Sanitaria Territoriale.

Ufficio Attività Sanitaria Territoriale

Oggetto: Trasmissione modello di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - Specialistica ambulatoriale.

Si trasmette allegato tecnico inerente l'argomento in oggetto.


Pescara, li 26/05/2009

REGIONE ABRUZZO	
Direzione Politiche della Salute - Pescara	
26 MAG 2009	
Posiz.	12873/4/86


Il Commissario straordinario dell'ASR Abruzzo
Dott. Giuliano LALLI



La presente copia è conforme all'origina
e si compone di fogli 11 e di 11
facciate ciascheduna validata da apposito
timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo
Direzione Politiche della Salute"
Pescara, li 26 MAG 2009



MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TETTI DI SPESA AZIENDALI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO



SPECIALISTICA AMBULATORIALE (S.A.)

Note preliminari

Considerando che il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 (L.R. 5/2008) non individua i parametri necessari alla determinazione dell'entità del fabbisogno regionale e/o aziendale relativamente alle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, essendo tali attività ricomprese fra quelle territoriali "produttive proprie" erogabili a livello del Distretto Sanitario di Base, dalle UU.OO. Ospedaliere oppure acquistabili dagli erogati privati provvisoriamente accreditati si è proceduto, in prima istanza, ad elaborare un modello per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'acquisto delle prestazioni di S.A. da privato basato sulla valorizzazione economica dei Piani di Fabbisogno presentati dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

L'ammontare complessivo di tali Piani di fabbisogno risultava essere, alla data del 25 febbraio 2009, pari a € 22.087.784.

Successivamente a tale data le aziende hanno inviato richieste di ulteriori prestazioni ambulatoriali ad integrazione dei Piani di Fabbisogno già presentati, portando così il loro controvalore complessivo alla somma di € 26.466.641.



Il costo medio di riferimento è incompatibile con quanto previsto nel Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale (D.G.R. n. 224 del 13 Marzo 2007), che fissa un tetto di spesa, per l'anno 2009, relativamente ai contratti negoziali con gli erogatori privati per la Specialistica Ambulatoriale in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo pari a € 23.000.000.

Oltre a ciò va evidenziato che il modello di riferimento adottato, presenta una evidente criticità derivante dall'utilizzo, per la valorizzazione delle prestazioni in essi contenute, di una tariffa media derivante dall'applicazione del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 22/07/1996, sulla quale non vi è univocità di orientamento.


Infatti a seguito di comunicazioni informali intervenute con il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale - Riabilitativa e Medicina Sociale della Direzione Sanità Dr.Gerardo Galasso, si ha motivo di ritenere validi, attualmente, quali Nomenclatori Tariffari Regionali di riferimento per la valorizzazione delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale, quelli riportati nell'allegato della D.G.R. n.675 del 19 Giugno 2006 (prestazioni di Medicina di Laboratorio e di Diagnostica per Immagini) e nell'allegato 1 della D.G.R. n. 1139 del 16 ottobre 2006 (prestazioni di FKT).

Questa indicazione, anche se non ancora suffragata da alcuna comunicazione formale, comporta una nuova valorizzazione dei piani di fabbisogno, che prende come riferimento le tariffe contenute nei nomenclatori sopra citati.

Ciò si traduce in un aumento significativo del costo medio delle prestazioni ambulatoriali per ogni singola tipologia (es. il valore tariffario medio di una singola prestazione di Medicina di Laboratorio passa da € 4,96 a € 13,77).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra elencate, appare evidente come sia improponibile il modello di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali 2009 basato sulla valorizzazione dei Piani di Fabbisogno presentati dalle Aziende Sanitarie.

Successivamente si è proceduto ad elaborare una nuova ipotesi che prende come riferimento i valori di fatturato massimo riconoscibile, per ciascun erogatore, relativi all'esercizio 2008.



La determinazione di fare riferimento a tali valori, elencati nel documento consegnato nella riunione del 25 febbraio 2009 alle Aziende Sanitarie e agli erogatori privati, nasce dalla necessità di giungere ad una soluzione transattiva per l'esercizio 2008 con le strutture private essendo ormai trascorsa l'annualità ed essendo impossibile definire a posteriori tetti massimi di spesa tenendo altresì conto dell'intervenuto annullamento da parte del TAR della DGR 48/08.

Pertanto, considerando i valori di fatturato massimo riconoscibile 2008 ricalcolati secondo le modalità illustrate nel documento, si definisce il tetto massimo di spesa aziendale 2009 applicando un abbattimento di tali valori di fatturato nella misura dell'8 % omogeneamente distribuito su tutti gli erogatori privati, consentendo così il rispetto del tetto massimo 2009 per la S.A., pari a € 23.000.000, imposto dal Piano di Rientro.

Una valutazione attenta della metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dei valori di fatturato massimo riconoscibile 2008, ci porta però a fare alcune ulteriori considerazioni. Di fatto, per raggiungere tale risultato, si è proceduto ad operazioni di proiezione e stima, rispetto ai dati reali di fatturato in possesso di FIRA SERVIZI alla data del 4 febbraio 2009.

Tali operazioni si possono schematicamente sintetizzare come segue:

- 1) proiezione lineare, al 31 12 2008, del fatturato atteso 2008, limitatamente a quegli erogatori e per le mensilità mancanti, che alla data sopra citata non avevano presentato a FIRA Servizi i dati completi relativi ai 12 mesi dell'esercizio 2008;
- 2) applicazione "d'ufficio" dello sconto, limitatamente ad alcuni mesi dell'anno o per l'intero esercizio, a carico dei soli erogatori che non l'avessero applicato nelle fatture presentate a FIRA SERVIZI per l'esercizio 2008, nella misura prevista dall'articolo 1 comma 796 lettera O) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- 3) utilizzo del fatturato riconosciuto relativo all'anno 2007, per le sole due strutture (provvisoriamente accreditate e limitatamente ai pazienti intra-regionali), che non hanno emesso fatture nel corso dell'intero esercizio 2008;



4) riproporzionamento al tetto di spesa 2007 dei valori di fatturato 2008 di quegli erogatori che avessero presentato valori di fatturato superiori, in considerazione dell'assunzione, ai fini programmatori, del tetto 2007 quale parametro di riferimento residuale a seguito dell'annullamento della DGR 48/08;

5) riproporzionamento dei valori così ottenuti al tetto massimo di Spesa 2008, corrispondente per i pazienti residenti ad € 25.000.000, mediante un abbattimento del fatturato 2008 presumibilmente riconoscibile, equivalente ad un taglio del 2,4 % omogeneamente distribuito su tutti gli erogatori privati.



Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto della necessità di fondare il modello di determinazione dei tetti di spesa 2009 per i servizi di Specialistica Ambulatoriale Privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo su elementi normativi ed economico-contrattuali il più possibile oggettivi ed equi, si propone di utilizzare come livello di riferimento il budget 2007 che deriva dall'ultimo contratto negoziale concordato e sottoscritto da tutti gli erogatori privati provvisoriamente accreditati della Regione Abruzzo.

Giova sottolineare che l'importo complessivo del tetto di spesa 2007, alla luce delle Determinazioni della Direzione Sanità (DG/364 e DG/366 del 12 Marzo 2009) di revoca dell'autorizzazione all'esercizio relative a due erogatori privati provvisoriamente accreditati e precisamente alla "Società ME.FI.D.E.R.T. di Farina & Co Pescara" (DG/364 del 12 Marzo 2009) per l'attività di Fisiokinesiterapia e alla Determinazione della Direzione Sanità di revoca dell'autorizzazione all'esercizio "Studio di Radiologia e Fisioterapia Farina e C. Pescara" (DG/366 del 12 Marzo 2009) viene rideterminato nella somma complessiva di € 28.287.259. Pertanto applicando al Budget 2007 un abbattimento omogeneo sui restanti erogatori pari al 18,69 % si ottiene il rispetto del Tetto Negoziale 2009 per la S. A. Privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, imposto dal Piano di Rientro, nella misura di € 23.000.000. (Vedi Tabella 1)



Tabella 1

**Ipotesi di definizione del Tetto Negoziale 2009 per la
Specialistica Ambulatoriale per Branca per ASL in favore di
pazienti residenti nella Regione Abruzzo**

ASL 101 AVEZZANO - SULMONA

Branca	Budget negoziale 2007	Tetto Negoziale 2009	% Abbattimento
Medicina di Laboratorio	€ 649.789	€ 528.335	18,69 %
Studi di Radiologia	€ 266.308	€ 216.532	18,69 %
Stabilimento di Fisiokinesiterapia	€ 764.681	€ 621.752	18,69%
Case di Cura	€ 3.183.059	€ 2.588.104	18,69%
TOTALE ASL 101	€ 4.863.837	€ 3.954.722	

**ASL 102 CHIETI**

Branca	Budget negoziale 2007	Tetto Negoziale 2009	% Abbattimento
Medicina di Laboratorio	€ 918.775	€ 747.044	18,69 %
Studi di Radiologia	€	€	
Stabilimento di Fisiokinesiterapia	€	€	
Case di Cura	€ 6.224.040	€ 5.060.685	18,69%
TOTALE ASL 102	€ 7.142.815	€ 5.807.729	

ASL 103 LANCIANO - VASTO

Branca	Budget negoziale 2007	Tetto Negoziale 2009	% Abbattimento
Medicina di Laboratorio	€ 2.352.543	€ 1.912.859	18,69 %
Studi di Radiologia	€ 1.564.055	€ 1.271.713	18,69 %
Stabilimento di Fisiokinesiterapia	€ 639.074	€ 519.623	18,69 %
Case di Cura			
TOTALE ASL 103	€ 4.496.226	€ 3.704.188	



ASL 104 L'AQUILA

Branca	Budget negoziale 2007	Tetto Negoziale 2009	% Abbattimento
Medicina di Laboratorio	€ 202.965	€ 165.028	18,69 %
Studi di Radiologia			
Stabilimento di Fisiokinesiterapia	€ 634.847	€ 516.186	18,69 %
Case di Cura	1.037.340	843.448	18,69 %
TOTALE ASL 104	€ 1.875.152	€ 1.524.662	

ASL 105 PESCARA

Branca	Budget negoziale 2007	Tetto Negoziale 2009	% Abbattimento
Medicina di Laboratorio	€ 1.305.933	€ 1.061.854	18,69 %
Studi di Radiologia	€ 454.725	€ 369.731	18,69 %
Stabilimento di Fisiokinesiterapia	€ 2.261.541	€ 1.838.829	18,69 %
Case di Cura	4.668.030	3.795.514	18,69 %
TOTALE ASL 105	€ 8.749.735	€ 7.065.929	

ASL 106 TERAMO

Branca	Budget negoziale 2007	Tetto Negoziale 2009	% Abbattimento
Medicina di Laboratorio	€ 1.047.680	€ 851.855	18,69 %
Studi di Radiologia	€ 94.507	€ 76.842	18,69 %
Stabilimento di Fisiokinesiterapia	€ 17.307	€ 14.072	18,69 %
Case di Cura			
TOTALE ASL 106	€ 1.159.494	€ 942.769	



**Definizione del Tetto Negoziale 2009 per la Specialistica
Ambulatoriale Privata in favore di Pazienti residenti in altre
Regioni del territorio nazionale**




Atteso che nella definizione di tale Tetto complessivo di spesa regionale non è possibile individuare un riferimento univocamente corrispondente nel Piano di Risanamento del Sistema Sanitario regionale di cui alla D.G.R. n. 224 del 13 Marzo 2007 è gioco forza considerare quanto stabilito dalla Deliberazione del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore Sanità della Regione Abruzzo n. 19/09 del 26.03.2009 che recita quanto segue:

DELIBERA

1. ... *omissis*...
2. di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2008 per i servizi di Specialistica Ambulatoriale Privata in favore di Pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di Euro 25.000.000 invalicabile ...*omissis*...
3. di fissare altresì per l'anno 2008 un budget nella misura di Euro 1.008.184 per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale ...*omissis*...


Dal momento che, come già richiamato in altra parte del presente documento, il Piano di Risanamento del S.S.R. (D.G.R. n. 224 del 13 Marzo 2007) fissa un tetto di spesa per l'anno 2009 relativamente ai Contratti Negoziali con gli erogatori privati per la Specialistica Ambulatoriale in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo pari ad Euro 23.000.000, si riproporziona il budget di cui al punto 3 della Deliberazione del Commissario ad Acta sopra richiamata con un abbattimento del 8% e lo si fissa pertanto nella misura pari ad Euro 927.530 che corrispondono al complessivo Tetto Negoziale 2009 per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale.



Nella definizione dei Tetti Negoziali 2009 attribuibili alle sei Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per i servizi di Specialistica Ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale si tiene conto dei dati di fatturato 2008 fatti pervenire in ASR-Abruzzo da FIRA Servizi. Tale documentazione consente di definire, a fronte di un totale complessivo di fatturato della Specialistica Ambulatoriale privata relativo a prestazioni erogate a vantaggio di cittadini italiani residenti al di fuori della Regione Abruzzo pari ad Euro 1.022.448, la quota percentuale di tale fatturato valorizzato dagli erogatori privati delle sei Aziende Sanitarie secondo quanto riportato nella Tabella sotto emarginata.

Tabella 2

ASL	FATTURATO Dati FIRA 2008	QUOTA PERCENTUALE
Avezzano Sulmona	€ 193.456	18,92%
Chieti	€ 167.550	16,39%
Lanciano Vasto	€ 223.675	21,88%
L'Aquila	€ 244.687	23,93%
Pescara	€ 170.076	16,63%
Teramo	€ 23.004	2,25%
Totale Complessivo	€ 1.022.448	



Si procede quindi con la ripartizione del Tetto Complessivo Negoziabile 2009 fra le sei Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo proporzionando secondo la quota percentuale sopra calcolata la somma di Euro 927.530.

Si ottiene così il **Tetto Negoziabile 2009** attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Abruzzo per i servizi di Specialistica Ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale.

 Tabella 3


ASL	FATTURATO Dati FIRA 2008	QUOTA PERCENTUALE	Tetto Negoziabile extra-regionale 2009
Avezzano Sulmona	€ 193.456	18,92%	€ 175.496
Chieti	€ 167.550	16,39%	€ 151.995
Lanciano Vasto	€ 223.675	21,88%	€ 202.910
L'Aquila	€ 244.687	23,93%	€ 221.971
Pescara	€ 170.076	16,63%	€ 154.287
Teramo	€ 23.004	2,25%	€ 20.868
Totale Complessivo	€ 1.022.448		€ 927.530

Considerata l'esiguità della quota negoziabile da ciascuna Direzione Aziendale è inopportuno suddividere ulteriormente per ciascuna delle branche afferenti alla Specialistica Ambulatoriale i Tetti Negoziabili extra-regionali così calcolati per l'anno 2009. Ciò è ancor più giustificato dal fatto che le prestazioni di cui sopra sono in ogni caso assoggettate a compensazione interregionale (File C) e che pertanto i relativi addebiti vengono periodicamente ridefiniti nell'ambito della apposita negoziazione attivata presso il Tavolo Nazionale della Mobilità coordinato dal Direttore Regionale della Sanità e Politiche Sociali della Regione Umbria Ing. Di Loreto.



Tutto quanto sopra premesso va sottolineato che andrà in ogni caso garantita la piena facoltà delle singole Direzioni ASL di sottoscrivere, a seguito di relativa negoziazione, i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate del proprio ambito territoriale tenendo conto in modo motivato dei criteri discrezionali sotto elencati:


- Necessità derivanti dalla obbligatorietà di rispetto di quanto determinato nel Piano Regionale di Contenimento delle Liste di Attesa per le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere di cui alla DGR n. 710 del 26/6/2006;
- Verificabilità della adesione da parte dell'erogatore al vigente programma regionale di VEQ a garanzia della qualità delle prestazioni di diagnostica strumentale erogate;
- Ulteriori valutazioni di carattere strategico aziendale attinenti l'ubicazione territoriale della struttura provvisoriamente accreditata in relazione a considerazioni di carattere epidemiologico, logistico ed orografico.



Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 03/09



La presente copia è conforme all'origina e si compone di fogli 15 e di 15 facciate ciascheduna vidimata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo Direzione Politiche della Salute" Pescara, il 29 GIU. 2009



ALLEGATO 2

**SCHEMA DI CONTRATTO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ESTERNA EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE**

STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- la **Azienda Sanitaria Locale di**, con sede in, alla via, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, sig....., C.F. e P.I., (di seguito anche indicata come "ASL");

E


- la (**denominazione struttura erogatrice**), con sede legale in, alla via, e con sede operativa di erogazione di prestazioni in, alla via in persona del e legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura").

PREMESSO CHE

1. la struttura eroga prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N. e si trova in possesso dell'autorizzazione predefinitiva ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale 32/07 e risulta provvisoriamente accreditata per l'erogazione di prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale esterna, tutte rese nel contesto della Struttura;
2. è necessario, altresì, regolamentare le modalità di erogazione e di



- remunerazione delle prestazioni che la struttura è legittimata a rendere per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
3. la soglia massima di spesa stabilita dal Piano di Risanamento del sistema sanitario regionale approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 224 del 13 marzo 2007 allo scopo di realizzare l'equilibrio economico finanziario fra le risorse disponibili e le prestazioni acquisibili, rappresenta in ogni caso il limite della spesa sostenibile con le risorse del Fondo Sanitario Regionale;
 4. è stato individuato per l'anno 2009 il tetto di spesa ripartito per singola Unità Sanitaria Locale;
 5. la Struttura ha presentato alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 rilasciato in data....., attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data
 - elaborato planimetrico rappresentativo della distribuzione nelle stanze suddivise in relazione alle branche specialistiche ed ai servizi esercitati;
 6. la struttura ha altresì presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;



- b) di non aver versato essa Struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
- c) di non aver subito i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
- e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
- f) certificato di prevenzione incendi, e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
- g) certificato di agibilità.
7. lo schema del presente contratto è stato approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. _____ del _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA


Art. 1

(Premesse)

- 1.1 Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Costituiscono allegati al presente atto:
- gli atti ed i documenti presentati dalla Struttura ai sensi dei punti 6 e 7 delle premesse;



- elenco delle prestazioni erogabili di cui all'art. 2, punto 2.1., come da P.S.R. 2008 -2010;
- Piano Prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 del presente contratto;
- elenco di cui all'art. 4 del Contratto con unita dichiarazione fideifacente attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale indicato;
- schema di frazionamento del budget di cui agli artt. 9 e 10 del presente Contratto.



Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2009 la Struttura si obbliga ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'elenco delle prestazioni erogabili allegato al presente contratto, che ne riporta la tipologia, fermi i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opereranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:
- a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, altresì nella quantità stabilita dal Piano Prestazioni contrattuali come allegato al presente atto;
 - b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).
- 2.3 Le prestazioni sanitarie di cui al precedente punto 2.2 del presente contratto si intendono rese esclusivamente nell'ambito delle branche accreditate. Dette prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i





principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.

- 2.4 Saranno decurtate, tutte le prestazioni effettuate in eccedenza del budget assegnato.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)



- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle discipline provvisoriamente accreditate all'interno del complesso in premessa.
- 3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e il motivo e/o urgenza della richiesta della prestazione.
- 3.3 Prima di iniziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.
- 3.4 La sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. n. 502/1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi



essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo specificati nell'allegato elenco, ed in relazione ai quali ha attestato con l'unita dichiarazione fideifacente l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.
- 4.2 Fermo restando l'obbligo di mantenere la propria dotazione organica a regime, la Struttura si obbliga a comunicare tempestivamente alla ASL ed alla Direzione Sanità ogni variazione che incida sul proprio organico, altresì in ogni caso garantendo che l'erogazione delle prestazioni avverrà nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dei soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.
- 4.3 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
- 4.4 La struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non inferiori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al



massimo i tempi di attesa degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.

- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali.
- 5.3 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di conservare la richiesta di prestazione (impegnativa) per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organi preposti.



Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le AASSLL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla ASL, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File di competenza relativo alle attività di specialistica ambulatoriale.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: il nominativo dell'utente, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, data effettuazione prestazioni, importo



totale e l'importo del ticket corrispondente.

- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8

(Controlli)


- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la ASL e/o la Regione Abruzzo potranno in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, nonché nel rispetto delle norme di settore. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 8.2 La ASL potrà a tale fine avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da essa indicati, previa comunicazione alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti; la descrizione delle circostanze di fatto rilevate; le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle





strutture.

- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL e/o la Regione Abruzzo le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.



Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*, n. del è stato definito in euro il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di specialistica ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e, altresì, in Euro Il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale complessivamente erogabili dalle istituzioni sanitarie private e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2009 è indicato nel piano delle prestazioni allegato al presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto e accettano ognuno per



quanto di loro competenza convergono – e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d’ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione – che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo budget annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili specificati nello schema di frazionamento del budget allegato al presente contratto.
- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa preventivata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accreditamento provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e pagamenti – Controlli)


- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla ASL unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE C) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la



regolarità contributiva e retributiva.

- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le singole prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, sempreché siano state correttamente compilate.
- 11.5 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.6 Ai fini del pagamento delle fatture la ASL si riserva di procedere a verificare, anche su base campionaria, attraverso gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari, le prestazioni contemplate nei documenti fiscali ed informativi prodotti dalla struttura. Il campione dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della ASL avverrà entro 60 giorni dalla verifica.
- 11.7 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la ASL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.4. motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando la percentuale del complessivo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto in misura proporzionalmente pari a detta percentuale.
- 11.8 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la ASL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.





- 11.9 La ASL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12


(Piano delle prestazioni)

- 12.1 la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria e con le ASL, potrà apportare modificazioni all'allegato Piano delle prestazioni in dipendenza delle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e a eventuali attività e funzioni da potenziare.
- 12.2 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate secondo le tariffe stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19.06.2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16.10.2006.
- 12.3 Le parti convengono che il budget di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.4 Le parti convengono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno trattenute dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale della Asl ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n.



2440 del 18 novembre 1923.

- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto.



Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.1 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.
- 14.2 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.



Art. 15

(Durata)

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.09 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2009.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.09 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività allegato al presente contratto.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11.4, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che



risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purché la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, né potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17

(Condizione)

- 17.1 L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia via via dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18


(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro ove ha sede legale l'Azienda sanitaria contraente.



Art. 19
(Clausola di salvaguardia)

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura espressamente si obbliga a rinunciare ad ogni controversia e/o istanza e/o azione intrapresa nei confronti degli atti prodromici, conseguenti e/o comunque connessi alla sottoscrizione del presente accordo.
- 19.2 La mancata rinuncia comporterà l'invalidità della sottoscrizione e gli effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies D.Lgs 502 /92.s.




Art. 20
(Norma di rinvio)

- 20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Firme

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 15, all'art. 16 ed all'art. 19.



DELIBERAZIONE 24.06.2009, n. 44/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale Esterna (Branche a visita) erogate dalla rete territoriale privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009.

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA'
DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del
Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 24 Giugno 2009

N. 44/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario *ad acta* per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;

Visto l'art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di paga-

mento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l'art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto il comma 9 dell'art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Visto l'accordo sottoscritto tra il ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: "*Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311*" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito con

modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget per l'anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziaria";

Considerato

che occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale (Branche a visita);

che la ripartizione dei tetti di spesa va effettuata per ASL, come previsto dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;

che la stessa Deliberazione prevede che le Aziende Sanitarie dove sono ubicate le strutture private definiscano a seguito di apposite negoziazioni il tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e per i pazienti extra regionali;

Ritenuto di poter confermare sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/08 dell'11.12.2008 il budget definitivo complessivo relativo alla spesa 2009, per l'acquisto di prestazioni presso le Strutture Sanitarie Private di Specialistica Ambulatoriale Esterna (Branche a visita) sia in favore di pazienti residenti nella

Regione che in favore di pazienti residenti in altre Regioni, ripartito tra le ASL così come trascritto nell'allegato 1 alla presente Deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il tetto di spesa invalicabile per le prestazioni di specialistica ambulatoriale relativamente all'anno 2009 è compatibile con quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.03.2007 avente ad oggetto: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la nota a firma del Dirigente del Servizio DG4 della Direzione Sanità prot. n. 10533/DG4 del 23 aprile 2009 con la quale si ritiene che debbano risultare in vigore, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, le tariffe stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19 giugno 2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16 ottobre 2006;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (B.U.R.A. 17 agosto 2007, n. 46), recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32 - n. del, recante sospensione dell'art. 8, comma 4, L.R.

31.07.2008, n. 32” – resa esecutiva con parere della V^a Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.3.2009, rettificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 17 del 26.3.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 04/09 del 18.3.2009 con il quale è stato stabilito di sospendere l’art. 8, comma 4, della L.R. 32/2007 che dispone che “Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale”;

Considerato che dette Deliberazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32, definiscono le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Ritenuto che per meglio definire i reciproci rapporti e per assicurare unità di indirizzo su tutto il territorio regionale, è necessario definire un modello contrattuale uniforme;

Visto l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (all. 2), formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture Private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) rese a pazienti regionali ed extraregionali;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle

Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

*per le motivazioni e precisazioni
espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate*

DELIBERA

1. di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale (Branche a visita) con le quali i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedono alle negoziazioni sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 11 della legge stessa;
2. di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2009 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (Branche a visita) sia in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo che in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale, nella misura di € 507.605,00 (euro cinquecentosettantaseicentocinque/00), così come ripartito tra le ASL nell’allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che le tariffe di specialistica ambulatoriale in vigore sono quelle stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19 giugno 2006 e dalla D.G.R. n. 139 del 16 ottobre 2006;
4. di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuati secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;
5. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt’oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
6. di approvare il modello di contratto negozia-

- le per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno incluse da parte dei Direttori Generali entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;
 8. di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi per l'attuazione del presente provvedimento;
 9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;
 10. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati


Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 44/09



ALLEGATO 1

TIPOLOGIA STRUTTURA: BRANCHE A VISITA

ASL DI AVEZZANO/SULMONA
Budget € 23.164,00
ASL DI CHIETI
Budget € 96.578,00
ASL DI LANCIANO/VASTO
Budget € 162.909,00
ASL DI PESCARA
Budget € 188.042,00
ASL DI TERAMO
Budget € 36.912,00
ASL DI L'AQUILA
<i>non sono presenti strutture accreditate di questa tipologia</i>
BUDGET TOTALE
€ 507.605,00



Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del
sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
ALLEGATO ALLA DELIBERA REGIONALE N. 44/09



La presente copia è conforme all'origina
e si compone di fogli 15 e di 15
facciate ciascuna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo
Direzione Politiche della Salute"
Pescara, li. 23 GIU 2009



ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ESTERNA (BRANCHE A VISITA) EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE
STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- la Azienda Sanitaria Locale di, con sede in, alla via, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, sig....., C.F. e P.I., (di seguito anche indicata come "ASL");

E


- la (denominazione Struttura erogatrice del Professionista privato e/o Struttura Societaria erogatrice del Professionista privato), Dr, con sede in, alla via, e con sede operativa di erogazione di prestazioni in, alla via, (di seguito anche indicato come "Professionista").

PREMESSO CHE

1. la struttura eroga prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N. e si trova in possesso dell'autorizzazione predefinitiva ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale 32/07 e risulta provvisoriamente accreditata per l'erogazione di prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale esterna, tutte rese nel contesto della Struttura;
2. è necessario, altresì, regolamentare le modalità di erogazione e di remunerazione delle prestazioni che la struttura è legittimata a rendere



- per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
3. la soglia massima di spesa stabilita dal Piano di Risanamento del sistema sanitario regionale approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 224 del 13 marzo 2007 allo scopo di realizzare l'equilibrio economico finanziario fra le risorse disponibili e le prestazioni acquisibili, rappresenta in ogni caso il limite della spesa sostenibile con le risorse del Fondo Sanitario Regionale;
 4. è stato individuato per l'anno 2009 il tetto di spesa ripartito per singola Unità Sanitaria Locale;
 5. la Struttura ha presentato alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data
 - elaborato planimetrico rappresentativo della distribuzione nelle stanze suddivise in relazione alle branche specialistiche ed ai servizi esercitati;
 6. la struttura ha altresì presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato essa Struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;



- c) di non aver subito i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
- e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
- f) certificato di prevenzione incendi, e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
- g) certificato di agibilità.
7. lo schema del presente contratto è stato approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. _____ del _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(Premesse)

- 1.1 Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Costituiscono allegati al presente atto:
- gli atti ed i documenti presentati dalla Struttura ai sensi dei punti 6 e 7 delle premesse;
 - elenco delle prestazioni erogabili di cui all'art. 2, punto 2.1., come da P.S.R. 2008 -2010;
 - Piano Prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 del presente contratto;
 - elenco di cui all'art. 4 del Contratto con unita dichiarazione



- fideifacente attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale indicato;
- schema di frazionamento del budget di cui agli artt. 9 e 10 del presente Contratto.

Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2009 la Struttura si obbliga ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale (Branche a visita) di cui all'elenco delle prestazioni erogabili allegato al presente contratto, che ne riporta la tipologia, fermi i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opereranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:
- a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, altresì nella quantità stabilita dal Piano Prestazioni contrattuali come allegato al presente atto;
 - b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).
- 2.3 Le prestazioni sanitarie di cui al precedente punto 2.2 del presente contratto si intendono rese esclusivamente nell'ambito delle branche accreditate. Dette prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a





conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.

- 2.4 Saranno decurtate, tutte le prestazioni effettuate in eccedenza del budget assegnato.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle discipline provvisoriamente accreditate all'interno del complesso in premessa.
- 3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e il motivo e/o urgenza della richiesta della prestazione.
- 3.3 Prima di iniziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.
- 3.4 La sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. n. 502/1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto.





Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo specificati nell'allegato elenco, ed in relazione ai quali ha attestato con l'unita dichiarazione fideifacente l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.
- 4.2 Fermo restando l'obbligo di mantenere la propria dotazione organica a regime, la Struttura si obbliga a comunicare tempestivamente alla ASL ed alla Direzione Sanità ogni variazione che incida sul proprio organico, altresì in ogni caso garantendo che l'erogazione delle prestazioni avverrà nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dei soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.
- 4.3 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
- 4.4 La struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non inferiori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni.



Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo i tempi di attesa degli accessi e ciò anche in relazione alle



disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.

- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali.
- 5.3 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di conservare la richiesta di prestazione (impegnativa) per i successivi adempimenti di controllo da parte degli organi preposti.



Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le AASSLL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla ASL, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File di competenza relativo alle attività di specialistica ambulatoriale.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: il nominativo dell'utente, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, data effettuazione prestazioni, importo totale e l'importo del ticket corrispondente.



- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8
(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la ASL e/o la Regione Abruzzo potranno in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, nonché nel rispetto delle norme di settore. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 8.2 La ASL potrà a tale fine avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da essa indicati, previa comunicazione alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti; la descrizione delle circostanze di fatto rilevate; le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.






- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL e/o la Regione Abruzzo le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)



- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*, n. del è stato definito in euro il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di specialistica ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e, altresì, in Euro Il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale complessivamente erogabili dalle istituzioni sanitarie private e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2009 è indicato nel piano delle prestazioni allegato al presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono - e per quanto occorra la



Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione – che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo budget annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili specificati nello schema di frazionamento del budget allegato al presente contratto.
- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa preventivata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accredimento provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e pagamenti – Controlli)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla ASL unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE C) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.



- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le singole prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, sempreché siano state correttamente compilate.
- 11.5 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.6 Ai fini del pagamento delle fatture la ASL si riserva di procedere a verificare, anche su base campionaria, attraverso gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari, le prestazioni contemplate nei documenti fiscali ed informativi prodotti dalla struttura. Il campione dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della ASL avverrà entro 60 giorni dalla verifica.
- 11.7 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la ASL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.4. motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando la percentuale del complessivo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto in misura proporzionalmente pari a detta percentuale.
- 11.8 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la ASL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.9 La ASL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per



eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12

(Piano delle prestazioni)


- 12.1 la Regione Abruzzo, d'intesa con le Associazioni di Categoria e con le ASL, potrà apportare modificazioni all'allegato Piano delle prestazioni in dipendenza delle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e a eventuali attività e funzioni da potenziare.
- 12.2 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate secondo le tariffe stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19.06.2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16.10.2006.
- 12.3 Le parti convengono che il budget di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.4 Le parti convengono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno trattenute dalla Struttura a titolo di anticipazione.



Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale della Asl ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n.



2440 del 18 novembre 1923.

- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.1 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.
- 14.2 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.



Art. 15

(Durata)

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.09 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2009.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.09 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività allegato al presente contratto.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11.4, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che



risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purché la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, né potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.



Art. 17

(Condizione)

- 17.1 L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia via via dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18

(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro ove ha sede legale l'Azienda sanitaria contraente.

Art. 19**(Clausola di salvaguardia)**

19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura espressamente si obbliga a rinunciare ad ogni controversia e/o istanza e/o azione intrapresa nei confronti degli atti prodromici, conseguenti e/o comunque connessi alla sottoscrizione del presente accordo.

19.2 La mancata rinuncia comporterà l'invalidità della sottoscrizione e gli effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies D.Lgs 502 /92.5. m

**Art. 20****(Norma di rinvio)**

20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

*Firme*

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 15, all'art. 16 ed all'art. 19.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 30.12.2008, n. 122/2:

Piano del Parco della Majella. Provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 12, comma 4 della Legge 6.12.1991, n. 394 e s.m.i.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di delibera della G.R. n. 1015/C del 29.10.2008 avente per oggetto: "Piano del Parco della Majella. Provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 12, comma 4 della Legge 6.12.1991, n. 394 e s.m.i." iscritta all'o.d.g. ai sensi dell'art. 62, comma 4 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio e dell'art. 36 dello stesso Regolamento su richiesta del consigliere Macera, capogruppo PdCi;

Premesso che:

- Che, con D.P.R. del 5 giugno 1995, veniva istituito l'Ente Parco Nazionale della "Majella" ed approvata la relativa perimetrazione definitiva e le misure di salvaguardia;
- Che il Consiglio Direttivo dell'Ente, con deliberazione n. 26 del 17 maggio 1999, provvedeva ad "approvare" il Piano del Parco ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, così come modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- Che la Regione Abruzzo, per la relativa "adozione" a termini di legge, adottava il Piano del Parco con Deliberazione di Giunta Regionale n. 892/C dell'8 ottobre 2004 e successiva D.C.R. n. 164/6 del 13 gennaio 2005;
- Che detto strumento, in data 12/07/2005, è

stato inviato ai Comuni interessati per le pubblicazioni di cui all'art. 12 comma. 4 della legge n. 394/91 e s.m. e i. ed è stato pubblicato sul *BURA* n. 40 del 05/08/2005 e 50 del 12/10/2005 (per aver tralasciato il Comune di Rapino) per le pubblicazioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 38 del 21/06/1996;

- Che, per effetto del combinato disposto delle leggi sopra richiamate, il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni restava fissato in 40 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione sul *BURA* con scadenza al 21/11/2005;
- Che, nel periodo di pubblicazione, sono state prodotte n. 60 osservazioni da parte di Comuni, Enti e privati;
- Che in data 07 giugno 2007 l'Ente Parco trasmetteva gli atti relativi al Piano del Parco della Majella alla Regione, unitamente alle osservazioni presentate e alle relative controdeduzioni;
- Che, in data 06, 13 e 14 Ottobre 2008, sono state raggiunte le intese (allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) inerenti le zone "D" del piano del parco e le osservazioni presentate avverso il medesimo piano con i seguenti Comuni: Abbateggio, Bolognano, Campo di Giove, Caramanico Terme, Fara San Martino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Manoppello, Montenerodomo, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pizzoferrato, Pretoro, Roccamorice, Roccaraso, S.Valentino in A.C., Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca e Sulmona;
- Che da tali intese sono stati esclusi i Comuni che non contengono zone D e quelli che non hanno presentato osservazioni in merito, ritenendo tacitamente accettate le previsioni del Piano del Parco così come adottato;
- Che dalle intese sono stati esclusi i Comuni

di:

- Rapino che, pur avendo presentato osservazioni in merito alle zone D, non è stato in grado di giustificarle con uno strumento urbanistico valido e vigente;
- Lettomanoppello che, nella richiesta di perimetrazione in zona D delle aree di escavazione della pietra è andato ad incidere con un'attività non prettamente insediativa ma industriale/artigianale con un impatto non congruente con le finalità del Parco, attività che potranno essere autorizzate solo se limitate a escavazione di piccole entità di pietra per scalpellini e senza ripermetrazione in zona D del Piano del Parco delle aree medesime;
- Che, in data 21 Ottobre 2008, è stata raggiunta l'intesa tra la Regione Abruzzo e l'Ente Parco Nazionale della Majella inerente le zone A, B e C del Piano del Parco e sono state esaminate le osservazioni presentate, il tutto come meglio evidenziato nell'intesa che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATE

le proprie deliberazioni n. 141/21 del 21 marzo 1990 di approvazione definitiva del Piano Regionale Paesistico;

n. 101/6 del 29 aprile 2008 di riapprovazione definitiva del Quadro di Riferimento Regionale;

VISTI

- il D.P.R. del 5 giugno 1995, con il quale sono stati istituiti gli Enti Parco Nazionale della "Majella" e "Gran Sasso - Monti della Laga", ed approvate le perimetrazioni definitive e le Misure di Salvaguardia relative;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

- la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n. 175;
- Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- l'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;
- l'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n. 18, art. 3, e s.m.i. "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo";
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 164/6 del 13 gennaio 2005 di adozione del Parco Nazionale della Majella;
- Il D.M. n. 1444 del 02 aprile 1968;
- Il Piano Regionale Paesistico così come definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990;
- Il Q.R.R., così come definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 101/6 del 29 aprile 2008;
- il Parere del Dirigente Regionale del Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale espresso con Determinazione Dirigenziale n. DN7/334 del 17/10/2008;
- il Parere del Comitato Regionale per i Beni Ambientali dei BBAA n. 6299 del 21/10/2008;

Rilevato che la G.R. con la proposta di deliberazione n. 1015/C del 29.10.2008 sopracitato ha ritenuto necessario rinviare l'adeguamento cartografico e normativo del piano alle eventuali prescrizioni derivanti dalla verifica della Valutazione di Incidenza da effettuare prima dell'efficacia dello stesso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ha dato atto che il

provvedimento di che trattasi riguarda la conclusione di un iter formativo di atto pianificatorio di tipo ordinario, che è opportuno che avvenga per ragioni di economia amministrativa;

Rilevato che la G.R. ha dato atto, altresì, che il Dirigente del Servizio "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" della Direzione "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. A) della L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

- 1) Di approvare le intese sottoscritte ed i pareri in esse espressi in ordine alle osservazioni presentate;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.e i., il Piano del Parco Nazionale della Majella composto dai seguenti documenti:
 - Schema Direttore;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Carta della Zonizzazione in scala 1:50.000;
 - Carta di sintesi degli elementi di contrasto in scala 1:50.000;
 - Regolamento del Parco.
- 3) Di rinviare l'efficacia, disposta dal comma


7° dell'art. 12 della L. 394/91 e la relativa variante al Piano Regionale Paesistico (L.R. 02/03), al raggiungimento dell'intesa con il Ministero dei Beni Ambientali (Art. 143 comma 3° del D.lgs. n. 42/04). Nelle more della definizione dell'intesa richiamata ed al fine dell'esame dei piani e progetti in materia paesaggistica, seguitano ad applicarsi le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Regionale Paesistico nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 02/03;

- 4) Di demandare alle Province ed ai Comuni ricompresi in tutto o in parte nel perimetro del Parco Nazionale della Majella il rispetto della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i., del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in sede di redazione ed attuazione delle previsioni urbanistiche di reciproca competenza;
- 5) Di dare mandato al Dirigente del Servizio "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" della Direzione Regionale "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia", "d'Intesa" con il Direttore del Parco Nazionale della Majella, per la predisposizione degli atti consequenziali ed in particolare per la predisposizione degli adeguamenti alle "Norme Tecniche di Attuazione" ed alla "carta della zonazione" del Piano del Parco, così come derivanti dalle intese sottoscritte.


IL PRESIDENTE
Marino Roselli

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -					
N° progressivo	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
14	PALENA	CH	COLUDINI GIUSEPPE e VALENTE GIUSEPPE in nome e per conto della Coludini Federazione Provinciale - L'Angela.	<p>OSSERVAZIONE n°1 - GENERALI: L'osservazione evidenzia presunte carenze del Piano per le azioni volte alla conservazione della biodiversità attraverso la salvaguardia del paesaggio rurale e delle pratiche agrosilvopastorali tradizionali. OSSERVAZIONE n° 2a - L'osservazione chiede la ribinomazione del punto di cui alla lettera a) della Zona A alla pag. 172. OSSERVAZIONE n° 2b - Al punto 5.2.1. Piano per la gestione naturalistica per le aree ricadenti in Zone II, 172 zona prevista all'interno in contrasto con le norme in contrasto con la L. 394/91. OSSERVAZIONE n° 2c - Si contesta il divieto letterario di Zone C e D pag. 170. OSSERVAZIONE n° 2d - Mancanza di riferimento per la venuta diretta ed eventuale presenza di fattorie. OSSERVAZIONE n° 3 - Norme di attuazione.</p>	<p>OSSERVAZIONE n°1 - Le osservazioni di carattere generale derivano dalla errata interpretazione attribuita al Piano dal Comune e dalla non conoscenza. OSSERVAZIONE n° 2a - Il divieto di pascolo per i residenti, in quanto divieto di uso civico, è garantito dalla normativa generale ed in particolare dall'art. 11, comma 5, della Legge 394/91. In ogni caso non è inibito dalle norme di Piano, né dal regolamento del Parco. OSSERVAZIONE n° 2b - I criteri generali, indicati dalla Schema Direttiva, relativi all'azione 5.2.1.1., per le zone II, sono in armonia ed in ogni caso non contrastano con le espresse previsioni normative di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), legge 394/91. In ogni caso l'osservazione di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), legge 394/91, in ogni caso non è in contrasto con l'osservazione n° 2a. L'osservazione non è accolta. OSSERVAZIONE n° 2d - L'impostazione di Piano non è stata interpretata in maniera corretta, in ogni caso sono esclusi "gli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole ed al patrimonio ambientale". OSSERVAZIONE n° 3 - Si ritiene condizionale nell'osservazione generale. OSSERVAZIONE n° 3 - Si ritiene condizionale.</p>
				<p>non ritiene le competenze specifiche del Piano di sviluppo socio-economico che, in ogni caso, la concettazione o non li riveli, è puntale di certezza omniambulatorio.</p>	
				<p>OSSERVAZIONE n°1 - L'osservazione chiede la trasformazione da zona A in zona B di tutte le aree che puntano a ridurre i rischi. OSSERVAZIONE n° 1.1 - Inserimento della normativa agricola "è possibile, per i comuni, lo sfruttamento dei prodotti del sottobosco e la produzione di legna, nonché il pascolo non in bosco, in settori territoriali individuati ogni biennio, tramite lotesse, scevelli e sanificazioni di condonamento tra Ente Parco e Comuni". OSSERVAZIONE n° 2 - Si chiede la conservazione in cartografia dell'area destinata al "Progetto Sci". OSSERVAZIONE n° 2.1 - Si chiede la trasformazione dell'area "Colle Palena" da zona C a zona D. OSSERVAZIONE n° 2.2 - Norme di Attuazione. OSSERVAZIONE n° 3 - Si chiede la trasformazione dell'area "Vasciarotta" da zona D a zona D2 e zona D1. OSSERVAZIONE n° 4 e 4.1 - Si chiede la modifica dell'area "Quarto S. Chiara" da zona B a zona C; in alternativa consentire "o prescindere dalla zonazione e dai vincoli imposti lo sfalcio dell'erba per uso civico".</p>	<p>OSSERVAZIONE n°1 - Le N.d.A. consentono espressamente gli interventi forestali purché autorizzati dall'Ente (art. 6, comma 5, N.d.A.). Inoltre, poiché tutte le aree boschive del Comune di Palena sono gravate da uso civico, tali interventi sono fatti salvi dalla normativa generale (art. 11, comma 5, legge 394/91). Si ritiene che l'Osservazione di modifica della zonazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 1.1 - Vale quanto detto al punto precedente. Viene richiesto l'inserimento di una norma ulteriore tendente a stabilire quanto più consentito dalla normativa in essere. OSSERVAZIONE n° 2 - Viene richiesta nella parte in cui la cartografia del DPT, quindi al Comune, consenta aree edificabili che non consentano impianti ed edifici. OSSERVAZIONE n° 2.1 - Si rimanda all'Intesa sottoscritta. OSSERVAZIONE n° 2.2 - Si rimanda all'Intesa sottoscritta. OSSERVAZIONE n° 3 - Si rimanda all'Intesa sottoscritta. OSSERVAZIONE n° 4 e 4.1 - Viene richiesto un uso già consentito dalla norma. Si rimanda all'Osservazione presentata al riguardo dal "Fondo Edilizi per il Colla", proprietario delle aree ricomprate nella riserva. OSSERVAZIONE n° 5 -</p>
				<p>OSSERVAZIONE n° 5 - Si chiede la trasformazione dell'area in località "Pogliarelle" da zona B a zona D. OSSERVAZIONE n° 6 - Inserimento di limitazioni per la espansione delle nuove sottovasi nelle località "Tocchia, Casalongo / Ponticelli". OSSERVAZIONE n° 7 - Si chiede di estendere la zona B verso le aree SIC e ZPS insistenti su adiacenti agli ambienti ecologici del fiume Aventino. OSSERVAZIONE n° 7 bis - Si richiede la trasformazione dell'area interessata dal campo edico da zona C a zona D. OSSERVAZIONE n° 8 - L'osservazione chiede che il S.I.A. allegato al P.A.R., di cui all'art. 12, comma 4 della N.d.A., sia redatto da "soggetto considerato terzo da tutte le parti in causa". OSSERVAZIONE n° 9 - L'osservazione chiede l'eliminazione dell'art. 13 delle N.d.A.</p>	<p>Si rimanda all'Intesa sottoscritta. OSSERVAZIONE n° 6 - Nel caso specifico richiesta potrà essere esaminata, qualora proposta dall'amministrazione comunale, nel ambito degli adeguamenti delle previsioni urbanistiche comunali. OSSERVAZIONE n° 7 - Non si ritiene sussistono motivazioni assai dell'accoglienza dell'Osservazione. Si esprime anche l'impegno complessivo del Parco. Si esprime al riguardo parere favorevole OSSERVAZIONE n° 7 bis - Si rimanda all'Intesa sottoscritta. OSSERVAZIONE n° 8 - Materia regolamentata da altre normative, inclusa l'imparzialità connessa all'esercizio delle professioni. Si esprime per tanto al riguardo parere negativo. OSSERVAZIONE n° 9 - L'eliminazione delle norme di salvaguardia è vietata dalla normativa urbanistica vigente.</p>
15	PALENA	CH	LA MOTTA FILANCESCO in nome e per conto della Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edilizi di Cultura, Dipartimento per la Libertà Civile e l'Amministrazione, Ministero dell'Interno.	<p>MODIFICA DELLA ZONAZIONE: Trasformazione della Zona A in Zona B della Riserva Naturale Orientata di "Quarto S. Chiara" ed esclusione dell'area occidentale al fine di consentire l'esecuzione degli interventi culturali.</p>	<p>MODIFICA DELLA ZONAZIONE: Le osservazioni presentate riguardano l'aspetto relativo all'Ente il due Riserve Naturali dello Stato. Le gestioni di tali Riserve è espressamente assegnata dalla normativa vigente all'Ente Parco (art. 31, legge 394/91) e successive modifiche ed integrazioni. Per tale normativa l'unico soggetto legittimato a stabilire modalità gestionali di tali territori è l'Ente Parco. L'esecuzione degli interventi culturali è consentita dall'art. 6, comma 5 della L. 4. A., relativa alle zone A, purché autorizzati e quindi non in contrasto con le finalità istituzionali perseguite dall'Ente Parco. Inoltre, poiché tutte le aree boschive del Comune di Palena sono gravate da uso civico, tali interventi sono fatti salvi dalla normativa generale (art. 11, comma 5, legge 394/91). Le previsioni dell'art. 6 sono in armonia con quanto previsto dalla normativa relativa alla istituzione della Riserva (D. N. dell'Agricoltura e delle Foreste del 10-10-1992) che all'art. 2 elenca i regolamenti gli atti consentiti.</p>
				<p>osservazione - Osservazione supponiamo da studio di fattibilità redatto nel giugno del 1986 dal consulente Richard Plater, anche se di massima, con le sue analisi e le sue proposte per lo sviluppo turistico invernale della zona Foreste-Monte Pizzallo. Oltretutto non previsto in nessuno dei numerosi strumenti di settore e nemmeno dalla stessa pianificazione comunale. Non esistono, né esistono sono stati forniti, elementi per una corretta valutazione. Dalla documentazione fotografica allegata si evince solo che trattasi di aree densamente boschive ed allo stato, che per la trasformazione richiede compenetrare l'abbattimento di migliaia di piante di alto fusto oltre alla esecuzione di enormi lavori di abbattimento e di livellamento di una montagna ancora allo stato naturale. Si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.</p>	
16	CANSANO	AO	COMUNE DI CANSANO	<p>OSSERVAZIONE - Si richiede di modificare una vasta area del "Monte Pizzallo - Parco della Cansano", amministrativa delimitata cartograficamente e fotograficamente, da zona "A" a "ZONA DESTINATA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DA SCI".</p>	<p>OSSERVAZIONE - Osservazione supponiamo da studio di fattibilità redatto nel giugno del 1986 dal consulente Richard Plater, anche se di massima, con le sue analisi e le sue proposte per lo sviluppo turistico invernale della zona Foreste-Monte Pizzallo. Oltretutto non previsto in nessuno dei numerosi strumenti di settore e nemmeno dalla stessa pianificazione comunale. Non esistono, né esistono sono stati forniti, elementi per una corretta valutazione. Dalla documentazione fotografica allegata si evince solo che trattasi di aree densamente boschive ed allo stato, che per la trasformazione richiede compenetrare l'abbattimento di migliaia di piante di alto fusto oltre alla esecuzione di enormi lavori di abbattimento e di livellamento di una montagna ancora allo stato naturale. Si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.</p>
17	CAMPO DI GIOVE	AO	DDNATELLI PIETRO Proprietario di terreno casale al foglio 10 particelle no. 476 e 477 del Comune di Campo di Giove.	<p>OSSERVAZIONE - Modifica di zonazione per l'inserimento delle previsioni urbanistiche vigenti compatte nella scheda C.2.2 del P.S.T. del Distretto Sottile di Campo di Giove - Tavola Nuova Incasati il terreno centina di fig. 10 part. 476 e 477 ca. 250.</p>	<p>OSSERVAZIONE - Si rimanda all'Intesa sottoscritta con il Comune di Campo di Giove</p>



REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -					
N° progressivo	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
18	CAMPO DI GIOVE	AO	VINCENZO E EUSTACHIO DI MASCO E BONITATIUS RAFFAELE Proprietari di terreno censito al foglio 10 particelle au. 476 e 477 del Comune di Campo di Giove.	OSSERVAZIONE - Modifica della zonazione - Zona C - per finalita' ambientale prevalenti urbanistiche vigenti del terreno censito al fg. 10 part. 476 e 477 ex 251.	OSSERVAZIONE - Si rinuncia all'istanza sottoscritta con il Comune di Campo di Giove.
19	CAMPO DI GIOVE	AO	COMUNE DI CAMPO DI GIOVE	<p>OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione chiede di inserire all'art. 11, comma 2 delle N.d.A., le previsioni di interventi di riqualificazione al fine di recepire le previsioni del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio vigente; Si richiede una verifica della congruenza del perimetro della zona D2 con il perimetro del Centro Urbano, come definito nello strumento urbanistico comunale vigente.</p> <p>OSSERVAZIONE n° 2 - L'Osservazione chiede l'insediamento della zona "Poggio Sci" come individuato nelle tavole 3.1.2 e 3.1.1 del P.S.T., con possibilità di realizzazione di tutte le infrastrutture previste nel P.S.T.</p> <p>Insediamento delle previsioni del Comparto C.2.1. del P.S.T. in quanto tale previsione nell'area tra Regione Abruzzo ed Ente Parco dell'11.03.1998 viene rinviata "ad una più attenta valutazione in sede di elaborazione del Piano del Parco".</p> <p>OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione chiede l'insediamento dell'insediamento produttivo ed insediamento delle acque minerali (Zona Industriale 2) previsto in Via Caramanico come da</p>	<p>OSSERVAZIONE n° 1 - La norma di cui si chiede l'integrazione si riferisce non a strumenti urbanistici esistenti, ma al art. 11, comma 2, ma a strumenti urbanistici di nuova formazione, art. 11, comma 6, delle N.d.A. Si ritiene che l'Osservazione possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 2 - Per quanto attiene la richiesta del comparto C.2.1. si accoglie nei termini dell'istanza sottoscritta. OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione non può essere accolta in quanto l'intervento proposto non è previsto da strumenti urbanistici comunali. OSSERVAZIONE n° 4 - La nuova strada di cui si chiede l'insediamento nel Piano è stata già oggetto di parere negativo da parte dell'Ente Parco, in quanto di notevole impatto naturalistico e paesaggistico in contraria con l'Ente Parco sul rifiuto della proposta progettuale.</p>
				<p>Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 28/06/2001 e richieste di consentire la captazione dell'acqua della fontana sorgente Corcheto con innalzamento della quota di captazione e sfioro al divieto. OSSERVAZIONE n° 4 - L'Osservazione chiede di inserire la previsione di realizzazione della strada fondovalle del Cerreto definita di interesse naturalistico e paesaggistico, insediata nella stagione invernale alla S.P. 12 Frottanaro che viene chiusa in quanto soggetta al divieto di escursione e per consentire il collegamento al comprensorio turistico e sciistico Armonia - Monte Pratella.</p> <p>OSSERVAZIONE n° 5 a - Insediamento dell'area Camping in località Monte Armonia nella zona D2 tenuto conto dell'esistenza delle due limitate zone urbanizzate Armonia e Pizzolungo b - Insediamento delle zone C.2.2 e C1 (limitatamente agli interventi strutturali) in sede di approvazione del P.R.L.G. come individuato nelle Tav. 3.1.2 del P.S.T. OSSERVAZIONE n° 6 a - All'art. 11, comma 4, lettera a) si richiede l'insediamento</p>	<p>OSSERVAZIONE n° 5 - L'Osservazione 5.a. si rinvia all'istanza sottoscritta. L'Osservazione 5.b. si rinvia alle previsioni del P.S.T. OSSERVAZIONE n° 6 - Le tre osservazioni, 6.a.; 6.b. e 6.c., si rinvia all'istanza sottoscritta.</p>
				<p>Indicativo massimo calcolato in percentuale agli edifici residenziali esistenti tenuto conto delle reali domande turistiche, h - All'art. 11, comma 4, lettera b) si richiede l'incremento massimo venga calcolato sulla domanda di presenze temporanee o stagionali; e - Interventi aree produttive Tenuto presente che nel territorio comunale di Campo di Giove gli insediamenti produttivi allo stato attuale risultano sottodimensionati rispetto alle potenzialità, si chiede che dette aree siano quantificate, di concerto con l'Ente Parco, sulla base delle reali esigenze e potenzialità di sviluppo.</p>	
20	MANOPPELLO	PE	COMUNE DI MANOPPELLO	<p>OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione - punto 2. a) della Delibera - chiede di inserire all'art. 2, comma 2, delle N.d.A., dopo il primo capoverso "L'Ente Parco istituisce un FORUM PERMANENTE tra tutti i soggetti interessati alla gestione del Parco al fine di costituire un organismo tesa alla promozione e alla valutazione preventiva di attività e di interventi nel territorio del Parco.</p> <p>OSSERVAZIONE n° 2 - L'Osservazione - punto 2. b) della Delibera - chiede di inserire al termine dell'art. 2, comma 2, delle N.d.A., il comma: "Il Piano generale per le zone C e le zone D la possibilità di derogare alle prescrizioni contenute nel Piano del Parco e nella strumentazione locale al fine di favorire la proposta di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali presenti nel territorio del Parco. OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione - punto 2. c) della Delibera - chiede di cambiare l'area tra la strada che porta alla loc. Piano del Legname e il confine comunale con il territorio di Serramonacesca da zona D a zona D2.</p>	<p>OSSERVAZIONE n° 1 - Trattasi di competenze che la normativa assegna in maniera specifica alla Comunità del Parco (art. 10, legge 394/91) e successive modifiche ed integrazioni). Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 2 - L'Osservazione attribuirebbe alla Commissione di esperti un potere di delega permanente anche rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Norme di carattere amministrativo, invece anche dei diritti dei terzi e dei portatori di interessi. Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione chiede di mutare da zona D a zona D2 un'area attualmente allo stato naturale e priva di opere infrastrutturali o di urbanizzazione e vocazione agricola/pastorale. In contrasto con l'esigenza di tutela dei valori naturali ed ambientali presenti nell'area, in contrasto con gli obiettivi canonici di pianificazione urbanistica. Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta.</p>
21	PRETORIO RAPINO ROCCANORICE	CH CI PE	FERIARA GUIDO le nome le per conto della "Mamma Rosa Favile"	<p>OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione chiede di inserire nel Piano la previsione di nuovo impianto di risalita e relative piste di discesa con ampliamento del bacino sciistico, in località Pagliarone OSSERVAZIONE n° 2 a. L'Osservazione chiede di dilatare la sa S.P. Da Fonte Terone al Dianchiaro; b. L'Osservazione chiede di conservare, senza potenziamento, con tracciato invernale l'arteria stradale Roccamare-Fonte Terone, accesso alternativo al bacino sciistico del versante italiano, al fine di consentire l'accesso veicolare anche con navette dal versante Caramanico-Terme-Roccamare.</p> <p>OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione chiede di inserire la previsione di una variante all'arteria stradale Poggio-Passolungo, in località Passo Lanciano di lunghezza circa 250 m. OSSERVAZIONE n° 4 - a. L'Osservazione chiede di inserire all'art. 7 comma 2 lettera b) "sono fatte salve tutte le strutture complementari agli impianti di risalita di servizio, di ristorazione e quant'altro possibile) a meno delle</p>	<p>OSSERVAZIONE n° 1 - L'insediamento richiesto non rientra nelle competenze specifiche del Piano Parco; trattasi di una variante all'insediamento previsto dal P.S.T. Passolungo - Majella; si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 2 - a. Il muro di cinta è stato oggetto d'istanza nell'ambito del procedimento per l'approvazione del P.S.T. Passolungo - Majella; l'Osservazione è per tanto conforme alla previsione del Piano 2 h. Interventi strutturali su strade da dilatare intervento previsto dal PST "Passo Lanciano - Majella" al quale si rinvia.</p> <p>OSSERVAZIONE n° 3 - La variante stradale non può essere accolta perché proposta da privati. OSSERVAZIONE n° 4 - a. b. c. Le Osservazioni sono avanzate da privati per modifiche di norme pertinenti non possono essere accolte.</p>
				<p>L.R. n° 6 / 1983 e L.R. n° 24 / 2005; b. L'Osservazione chiede di elevare gli indici di incremento volumetrico e di superficie fondi pavimentabile, previsti all'art. 7, comma 3 delle N.d.A., dal 10 % al 20 %; c. L'Osservazione chiede di aumentare dal 20 % al 30 % l'incremento volumetrico previsto dall'art. 10, comma 5 delle N.d.A.</p>	



REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -					
N° progressivo	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
	ROCCANORICE	PE	COMITATO CIVICO SPONTANEO DI ROCCANORICE	<p>OSSERVAZIONE n°1 - Viene richiesta l'annullamento dell'intera fase del procedimento amministrativo di approvazione del Piano del Parco per aver omesso l'Ente Parco Nazionale della Majella di allegare al Piano del Parco depositato presso il comune di Roccamorice l'intera cartografia relativa alla finalizzazione ed individuazione delle differenti aree destinate a diverse destinazioni classificate per essere le medesime di ridotte dimensioni. OSSERVAZIONE n°2 - Riproposizione e ridefinizione del Piano del Parco previa consultazione con la popolazione locale e le singole categorie: Contadini, Pastori, Operatori turistici. OSSERVAZIONE n°3 - Similia della previsione di ammissione della caccia nella località Colle Forno a quota 1775 m. alla località Forno Forno. OSSERVAZIONE n°4 - Similia della previsione di antipasto ad autorizzazione del Parco il pascolo nelle Zone A per i pascoli residenti - pag. 172 e arguisce prevedendo nel contempo la completa liberalizzazione nelle altre zone secondo le tradizioni e le</p>	<p>OSSERVAZIONE n°1 - L'Osservazione non è accoglibile in quanto la documentazione elaborata e allegata risultano regolarmente trattenuta e pubblicata. OSSERVAZIONE n°2 - Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta in quanto le consultazioni risultano regolarmente effettuate. OSSERVAZIONE n°3 - Si rimanda al parere istruttorio riguardante l'Osservazione n°1 dello Schema n°2, trattandosi dello stesso oggetto. OSSERVAZIONE n°4 e 5 - Il diritto di uso civico di pascolo è garantito dalla normativa generale, essendo materia specifica del Regolamento del Parco, è nelle N. d. A. e non viene mai revocato; l'Osservazione quindi ritardata la formazione di un diretto inaccettabile. n°4 - l'Osservazione non può essere accolta per contrasto con la legge 394/91.</p>
				<p>esperienze consolidate dei pascoli locali. OSSERVAZIONE n°5 - Stralcio di ogni previsione rivolta a limitare la libera circolazione nell'intero territorio del Parco. OSSERVAZIONE n°6 - Stralcio di ogni divieto relativo alla rianziana, adeguamento, ampliamento e cambio di destinazione d'uso se non secondo gli strumenti urbanistici locali delle costruzioni, nuclei e di ogni altra edificazione esistente sul territorio del Parco. OSSERVAZIONE n°7 - Stralcio di ogni previsione relativa alla limitazione della proprietà contadina o possessoria nelle Zone A - B - C del Parco favorendo la coltivazione in considerazione della limitata capacità ambientale sia per la parzialità del pascolo. OSSERVAZIONE n°8 - Stralcio di ogni divieto di recinzione della proprietà privata in considerazione che in molti casi si tratta di vere e proprie residenze al pari delle altre hanno il giusto diritto alla tutela, protezione e riservatezza. OSSERVAZIONE n°9 - Stralcio del divieto di costruzione nella Zona B del parco. OSSERVAZIONE n°10 - Stralcio del divieto di semina di miscela foraggi.</p>	<p>OSSERVAZIONE n°7 - L'Osservazione, in quanto riferita a rimuovere una limitazione insistente, non può essere accolta. OSSERVAZIONE n°8 - Non esiste alcun divieto come quello rappresentato con l'Osservazione. OSSERVAZIONE n°9 - La zona "B" del Piano del Parco, riguarda i terreni boscosi e pascoli d'alta quota, non gravati da diritti di uso civico. In ogni caso, le N. d. A. si limitano a ripetere le previsioni previste dalla legge generale ed in particolare dall'art. 12, comma 2, lettera b) legge 394/91; si ritiene pertanto che l'Osservazione non possa essere accolta per contrasto con la legge n° 394/91. OSSERVAZIONE n°10 - Non esiste alcun divieto come quello rappresentato con l'Osservazione. OSSERVAZIONE n°11 - L'Osservazione è accolta in quanto fatto civico del bosco è fatto salvo dall'art. 11, comma 5, legge 394/91. OSSERVAZIONE n°12 - Si rimanda al parere della scheda n°4 Osservazione n°1, trattandosi dello stesso oggetto.</p>
				<p>del divieto di semina di miscela foraggiere nelle Zone B e C del Parco. OSSERVAZIONE n°11 - Similia di ogni divieto relativo all'uso civico del bosco contenuta nel documento 21 luglio anche con qualunque destinazione abbiano nella classificazione del Parco) ove da sempre la comunità locale è stata abituata al taglio. OSSERVAZIONE n°12 - Stralcio della sospensione di vigilanza della palestra di roccia nei mesi di Febbraio-Agosto in relazione all'importanza sportiva ambientale consolidata nel corso degli anni con ricadute economiche interessanti per le scarse economie locali.</p>	
23	ROCCARASO ATELETA	AQ	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO BELLE CINQUEMIGLIA	<p>OSSERVAZIONE GENERALE - Richiesta di congelamento del documento in giunta, come osservato dal Comune di Ateleta, il Piano è stato adottato dalla Regione Abruzzo ignorando completamente la fase della concertazione e del confronto con le autonomie locali. OSSERVAZIONI RELATIVE AL COMUNE DI ROCCARASO - Riproposte, facendole proprie, le Osservazioni avanzate dal Comune di Roccaraso con Delineazione del Commissario Prefetto n°9 del 12 Maggio 2005. OSSERVAZIONI RELATIVE AL COMUNE DI ATELETA - Riproposte, facendole proprie, le Osservazioni avanzate dal Comune di Ateleta con delibera n°20.</p>	<p>OSSERVAZIONE GENERALE - Non Accolta; Si rinvia alla scheda 22 Osservazione n°2 OSSERVAZIONI RELATIVE AL COMUNE DI ROCCARASO - SI RIMANDA AL PARERE ISTRUTTORIO RIGUARDANTE LA SCHEDA n°3 TRATTANDOSI DELLO STESSO OGGETTO. OSSERVAZIONI RELATIVE AL COMUNE DI ATELETA - SI RIMANDA AL PARERE ISTRUTTORIO RIGUARDANTE LA SCHEDA n°26 TRATTANDOSI DELLO STESSO OGGETTO.</p>
24	ROCCARASO	AQ	DEL VECCHIO MAURO Promotore della somministrazione dei cittadini di Roccaraso - Fraz. Plemmetari	<p>OSSERVAZIONE - L'Osservazione ripropone sotto forma di autorizzazione, l'Osservazione relativa alla Scheda n°11, presentata sempre da Del Vecchio Mauro.</p>	<p>SI RIMANDA AL PARERE ISTRUTTORIO RIGUARDANTE LA SCHEDA n°11 TRATTANDOSI DELLO STESSO OGGETTO.</p>
25			DANTE CASERTA in nome e per conto della Sezione Regionale del WWF Italia Onlus - PESCARA	<p>OSSERVAZIONE - Piano redatto nel 1998 i dati e le analisi non essendo aggiornati comparano la revisione del Piano del Parco con i primi o appena dopo l'approvazione del Piano stesso. 1. ASPETTI VEGETAZIONALI: L'analisi degli aspetti forestali con la relativa cartografia propongono interventi di ricchezza degli ambienti forestali e di divieto al pascolo senza considerare gli effetti negativi per gli habitat e per le specie animali o vegetali caratteristiche degli ecosistemi. 2. ASPETTI ZOOTECNICI: Contrasto tra i carichi di bestiame presenti nei pascoli e i carichi ottimali ammissibili secondo il Piano. 3. ZONAZIONE: La zonizzazione sembra basata su aree di tutela a carattere geografico - paesistico e non su aree individuate sulla base di moderni principi di wildlife management.</p>	<p>Il contenuto non è rilevabile ad un'osservazione; pertanto non è esaminabile</p>
26	ATELETA	AQ	COMUNE DI ATELETA	<p>OSSERVAZIONE n°1 - E' stata totalmente ignorata la fase di concertazione e di confronto con le autonomie locali. OSSERVAZIONE n°2 - A pag. 153 dello Schema Direttivo, la previsione di consentire all'Agriturismo localizzato l'area del Sangro e di Copracosta va contemplata solo dopo idonea concertazione con tutte le autonomie locali interessate. Pertanto, non assistendo le condizioni sopra richiamate, si ritiene improponibile ed accettabile tale previsione, anche e soprattutto in relazione alla circostanza che l'area risulta essere insubordinata; necessità della popolazione residente in quanto si verifica ricorrenza crisi idriche nei periodi di afflusso turistico soprattutto estivo. Pertanto si deve permettere la capinazione. OSSERVAZIONE n°3 - Alla pag. 168 lettera e) dello Schema Direttivo, è irrazionale il divieto di espansione di sorgenti al di sopra dei 1000 m. s.l.m. in quanto impedisce di fatto lo sviluppo turistico e limita una crescita zero in termini demografici. E' insufficiente l'attuale disponibilità idrica per i</p>	<p>OSSERVAZIONE n°1 - l'Osservazione non è accoglibile in quanto le consultazioni risultano regolarmente effettuate. OSSERVAZIONE n°2 - L'Osservazione relativa all'ampliamento del Parco non è argomentata e pertanto non esaminabile. OSSERVAZIONE n°3 - L'Osservazione non è accolta per contrasto con il mantenimento degli equilibri dell'ecosistema del Parco. OSSERVAZIONE n°4 - L'Osservazione non è pertinente. OSSERVAZIONE n°5 - L'Osservazione richiede quanto già ammesso dalla norma, essere il taglio industriale del bosco non è compatibile le norme stesse OSSERVAZIONE n°6 e 7 - la proposta di estensione di un sentiero esistente e l'insediamento di uno nuovo possono essere accolti in quanto compatibili e migliorativi.</p>
				<p>hingo) e la utilizzazione di nuove sorgenti. OSSERVAZIONE n°4 - Alla pag. 200 dello Schema Direttivo, le azioni per le risorse idriche non possono essere riservate esclusivamente all'Ente Parco, ma devono essere concordate con l'amministrazione locale che non può essere espropriata dalla gestione delle risorse idriche. OSSERVAZIONE n°5 - Alle pagg. 172 e 173 dello Schema Direttivo, deve essere consentito il pascolo ai residenti e non residenti e garantito il diritto di uso civico, anche locustivo, per i residenti e tagli di tipo industriale - Deve essere consentita la realizzazione dei manufatti a strutture di pubblica utilità nelle zone "A" - "B" e "C"; - Deve essere garantito l'uso civico e contadini l'accesso con cani anche ai raccoglitori di funghi nel rispetto della normativa vigente nelle zone "B" e "C". OSSERVAZIONE n°6 - Alla pag. 220 dello Schema Direttivo, il sentiero n°7 può essere realizzato fino alla frazione di Pisciari. OSSERVAZIONE n°7 - Si propone l'insediamento di un nuovo sentiero: Ateleta Centro, Ateleta - Quana</p>	




ALLEGATO N° 1

REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -

N° progressivo	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
				Parce, Monte dell'Erca - Masseria Cicciopilli, Masseria di Cocchi, Case Poverissime - Case Illeci e Trampalino, Ateleta Centina.	
27	PALENA ATELETA PENNAPIEMONTE POPOLI TOCCO DA CASARURA	CH AQ CI PE	LORENZO POTENZA E MARIO VENTICELLI in nome e per conto del Servizio Fiscali, Demanio Civico ed Appalti - D.I.I.S. - Direzionale Agricola - Giunta Regionale - Regione Abruzzo	OSSERVAZIONE n°1 - MODIFICA DELLA ZONAZIONE: - a. L'Osservazione chiede la trasformazione delle aree ricadenti in Zona A di <i>Monte Secine</i> e <i>Val di Terra</i> in Zona B. - b. L'Osservazione chiede la trasformazione da Zona A a Zona D dell'area annessa S.S. 5 di viale di Monte Corvo e della limitrofa area di viale di <i>Monte Corvo</i> . - c. L'Osservazione chiede la trasformazione da Zona A a Zona D per la fascia pedreggia S.S. <i>Tifurata</i> , ed l'edificio ricompreso all'interno della <i>Festa Demaniale Regionale La Gioiella</i> , in Comune di Tocco da Casauria. Al fine di consentire gli ordinari interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.	OSSERVAZIONE n°1 - a. Non esiste necessità alcuna di procedere ad un cambiamento di zona. L'articolo 6 delle N.L.A. prevede un'autoriziativa <i>di fatto</i> di svolgere qualunque attività industriale, con l'unico requisito, <i>prima</i> , per il passato che non è espressamente vietato. Gli interventi forestali, non sono vietati, ma consentiti proprio dall'articolo 6, richiamato ed in particolare dal comma 3. - Osservazione n° 1 b e c. Si rimanda agli esiti della scheda n° 12 - Osservazione 1a - Osservazione 1 d. Gli interventi per i quali è richiesta il cambio di zona da A a B, sono già consentiti dalla normativa ed in particolare dall'articolo 6, comma 3 delle N.L.A. Non esiste necessità alcuna di procedere ad un cambiamento di zona.
28	PRETORO	CH	FERRARA SANTINO PAOLO in nome e per conto della "Mamma Rosa 2000 S.r.l."	OSSERVAZIONE n° 1 - Realizzazione di un sottinteso interrato di circa 5000 mq. e ampliamento volumetrico del 50% della volumetria esistente dell' <i>Hotel Mammarosa</i> . OSSERVAZIONE n° 2 - Inserimento in sostanza D 1 - Inserimento turistico da riorganizzare con progetto unitario - di tutte le aree di proprietà della ditta scrivente come da sanzione delle aree dell'<i>Hotel Mammarosa</i>.	OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione viene respinta per mancanza di un progetto specifico al quale si rinvia per fermare. OSSERVAZIONE n° 2 - Si rinvia all'ente autorizzata con il Comune di Pretoro.
29	SERRAMONACCESCA	PE	COMUNE DI SERRAMONACCESCA	OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione chiede la trasformazione da zona B a zona C dell'area che comprende la porzione Sud - Est del centro urbano, l'Abbazia di <i>San Liberatore</i> , <i>Contra Brecchiaola</i> , <i>Castel Nersada</i> , per la <i>regolazione urbanistica</i> . L'area è insubordinata urbanistica. La <i>Contra Brecchiaola è insubordinata urbanistica</i> . Presenza di numerose aziende agricole con relative stalle; Presenza di una rete stradale e di infrastrutture canalizzatrici. Alta presenza turistica presso l'Abbazia di <i>San Liberatore</i> e <i>Mattella</i> con edilizie rurali; Presenza di centro sportivo comunale con ampio parcheggio di circa 5.000 mq. OSSERVAZIONE n° 2 - L'Osservazione ritiene necessaria una causa definitoria dei perimetri delle Zone. OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione chiede la trasformazione da zona B a zona D 2 delle seguenti aree: <i>Abbazia di San Liberatore</i> con le sue strutture, <i>Ristorante</i> , <i>area annessa per il tempo libero</i> ; - <i>Area sportiva</i> ; - <i>Contra Brecchiaola</i> . OSSERVAZIONE n° 4 -	OSSERVAZIONE n° 1 - Trattasi di terreno a vocazione agraria, in parte anche antropizzata. Si ritiene che l'Osservazione possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 2 - L'Osservazione viene accolta con verifica dell'assetto urbanistico delle aree di piano. OSSERVAZIONE n° 3 e 4 - Si rinvia all'ente autorizzata con il Comune di Serramonaccesca. OSSERVAZIONE n° 5 a l'Osservazione può trovare accoglimento nell'ambito del procedimento di Valutazione d'Incidenza. Le osservazioni n° 5a, 5c, 5d, 5e non possono essere accolte in quanto non compatibili con le finalità del Piano del Parco. Osservazione 5 f contempla un'attività già consentita dal Piano del Parco. OSSERVAZIONE n° 6 - L'Osservazione come proposta non può essere accolta. OSSERVAZIONE n° 7 - L'Osservazione non può essere accolta senza una proposta di pianificazione appropriata. OSSERVAZIONE n° 8 - Si rinvia a quanto esposto alla precedente Osservazione n° 2. OSSERVAZIONE n° 9 - L'Osservazione non può essere accolta perché include su una norma generale.
				L'Osservazione chiede l'attuazione della Zona D 1 in località <i>Passo Lanciano</i> per lo sviluppo turistico; OSSERVAZIONE n° 5 - Modifiche all'art. 6, zone C, delle norme di attuazione; - a. Valutazione d'incidenza preventiva e complessiva dei tagli boschivi ad uso non commerciale (familiare) nei terreni privati; - b. Deroga di autorizzazione per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade rurali esistenti, al fine di permettere la percorribilità per uso agricolo o per attività turistiche sostenibili (ippovie, piste ciclabili, etc.); - c. Deroga di autorizzazione per la realizzazione di nuove case rurali da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e secondo quanto previsto dalle vigenti normative regionali oltre che la realizzazione delle stesse da parte di proprietari di fondi agricoli fino a un massimo di tre SMO per unità abitativa; - d. Deroga per il cambio di destinazione d'uso per le costruzioni esistenti all'interno delle zone agricole oltre che ogni intervento di manutenzione straordinaria;	
				ristrutturazione e ampliamento delle stalle nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici locali; - e. Deroga al regime autorizzativo di ogni intervento di urbanizzazione primario negli insediamenti edilizi esistenti; - f. Attivazione di cantieri interventi di controllo della popolazione di singhiale. OSSERVAZIONE n° 6 - Ripulitura e pulizia ad uso turistico del vecchio tracciato che collega il Centro abitato a <i>Passo Lanciano</i> . OSSERVAZIONE n° 7 - Realizzazione di un <i>Divollaggio turistico</i> in località <i>Piano del Legname</i> in Zona D 1 in Comune di <i>Montepelle</i> . OSSERVAZIONE n° 8 - L'Osservazione chiede di riservare all'Amministrazione Comunale il compito di individuare cartografia in scala 1:5.000 per le varie zone, avente valore prescrittivo, da sottoporre a presa d'atto del Parco. OSSERVAZIONE n° 9 - Il limite di superficie ammissibile del 20% dei fabbricati esistenti è restrittivo in merito va ricordata alle specifiche norme degli strumenti urbanistici locali in merito al quale l'Ente ha sottostituito specifica istanza.	
30	LETTOMANOPPELLO	PE	COMUNE DI LETTOMANOPPELLO	OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione richiede la rideterminazione dei confini del Parco come proposta con <i>Dellibera n° 8 del 23/03/1993</i> e <i>Dellibera del 27/09/2004</i> che prevedono la riduzione del territorio comunale ricadente nel Parco. OSSERVAZIONE n° 2 - a. L'Osservazione chiede la trasformazione dell'area destinata ad attività di escavazione della pietra come perimetrato nel P.R.G. di Zona D a Zona D2; - b. L'Osservazione chiede di integrare <i>Par. 11</i> , con un ulteriore comma che limiti le attività esistenti qualora le stesse siano vicine alla strada e delle identità del luogo; - c. L'Osservazione chiede di inserire all'art. 2, comma 2, primo capoverso: "Ente Parco istituisce in FOIUM PERMANENTE tra tutti i soggetti interessati alla gestione del Parco al fine di costituire un organismo teso alla promozione e alla valutazione preventiva di attività e di interventi nel territorio del Parco. Il FOIUM PERMANENTE sottopone documenti e proposte di variazione del Piano o di gestione agli organismi istituzionali dell'Ente".	OSSERVAZIONE n° 1 - La revisione dei confini del Parco non rientra tra le competenze specificate del Piano del Parco. Si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 2 - a. Si rinvia all'Ente Ente Parco - Regione Osservazione 2 b. L'Osservazione riguarda aspetti già contemplati e compatibili dal Piano (art. 11, comma 5). - Osservazione 2 c. Trattasi di competenza che la normativa assegna in maniera specifica alla Comunità del Parco (art. 10, legge 394 / 91) e successive modifiche ed integrazioni). Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta. Osservazione 2 d. L'Osservazione non è supportata da un documento di pianificazione approvata ed è anche inerente un argomento non pertinente.
				Parce; - d. L'Osservazione chiede di inserire, al termine dell'art. 2, l'ultimo comma: "Il Piano prevede per le zone C e le zone D la possibilità di deroghe alle prescrizioni contenute nel Piano del Parco e nella strumentazione urbanistica locale al fine di favorire le proposte di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali presenti nel territorio del Parco. In tal senso è istituita una Commissione di esperti, nominata unicamente dall'Ente Parco e dagli Enti locali con mansioni di organo tecnico - scientifico e carattere consultivo con parere obbligatorio non vincolante per i rispettivi organi istituzionali interessati". In caso di non accoglimento delle osservazioni di cui al presente punto al fine di consentire una sostenibile trasformazione dello stato dei luoghi in senso turistico ricettivo lungo la viabilità principale con la realizzazione di idonee strutture con - compatibili, di destinare la zona C in zona D2.	



REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -					
N° progr./avviso	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
31	FILETTO LANCIANO	CH	GIORGIO IALDI in nome e per conto della "Majella Sponziamo" FAUSTO ZULLI in nome e per conto della "Scelta Italiana Sci Majella" Luc. Pascualciano	GENERALE: a. Previsione di insediamento di nuove strutture ricettive - turistiche e commerciali nelle località di <i>Piano Lucreano - Majella</i> ; b. Interventi di razionalizzazione e di riqualificazione nell'area <i>Piano Lucreano - Majella</i> ; anche per soddisfazione esigenze di ordine pubblico (servizi igienici, parcheggi, strutture di servizio).	Ambedue le Osservazioni presentate sono generiche e i relativi interventi sono previsti nel Piano del Parco.
32	PESCOCOSTANZO	AQ	COMUNE DI PESCOCOSTANZO	OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione chiede di sospendere l'iter di approvazione del Piano in quanto la fase di concertazione e di cooperazione in esaurimento il coinvolgimento diretto delle autonomie locali. OSSERVAZIONE n° 2 - a. L'Osservazione chiede di consentire lo svolgimento delle attività agro-alivo - pastorali secondo gli usi tradizionali (anche attraverso l'introduzione di cani pastore, in regola con le normative vigenti) e l'accesso dell'uso civico (usi pascolari, Jus legalis) e il recepimento delle normative e dei piani di sviluppo agri - turistico, agri - alimentare e zootecnico; - b. L'Osservazione chiede di modificare la zona U a zona C Fraz. limitata alla strada "pedicchio", come da pianimetria allegata; - c. L'Osservazione chiede di eliminare il divieto di utilizzazione delle sorgenti al di sopra dei 4.000 m s.l.m. dove essere autorizzata con l'Amministrazione locale la gestione delle risorse idriche; - d. La previsione di ampliamento del perimetro va contemplata a seguito di lusinga concertazione con le autonomie locali	OSSERVAZIONE n° 1 - Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta in quanto le considerazioni risultano regolarmente effettuate. OSSERVAZIONE n° 2 - a. Il Diritto di uso civico di pascolo è garantito dalla normativa generale, essendo materia specificata dal Regolamento del Parco, e nelle N. d. A. e non viene tali attività; l'Osservazione quindi richiede la rimozione di un divieto inesistente. Osservazione 2b. Trattati di adeguamento cartografico dovuti. Si ritiene pertanto che l'Osservazione possa essere accolta; - Osservazione 2c. - L'Osservazione non è accolta per contrasto con il mantenimento degli equilibri dell'ecosistema del Parco; - Osservazione 2d. L'Osservazione non può essere accolta perché non pertinente con il Piano del Parco; - Osservazione 2e. Si concorda con l'Osservazione formulata che peraltro viene accolta; - Osservazione 2f. Si rimanda alla scheda n° 12.
33	RAFINO	CH	GIUSEPPE MICUCCI e ROCCO MICUCCI Sindaco del Comune in nome e per conto del Comune di Rafino	interessate; - e. Le indicazioni formulate per il territorio esterno al perimetro del Parco costituiscono un indirizzo generale non vincolante per gli Enti locali interessati; - f. E' opportuno recepire le indicazioni generali espresse dalla Collaudati nel documento allegato.	OSSERVAZIONE n° 1 L'arrogamento richiesto non è contemplato nel P.S.T. "Piano Nazionale della Majella" vigente che rimanda a Intese successive per lo sfruttamento. OSSERVAZIONE n° 2 L'Osservazione non è pertinente al Piano del Parco OSSERVAZIONE n° 3 Le indicazioni richieste possono essere contenute solo a seguito di una completa valutazione compatibile con il documento regolante di riferimento (piano energetico). OSSERVAZIONE n° 4 L'osservazione è respinta perché non antecedente alle previsioni urbanistiche vigenti
34	PESCOCOSTANZO	AQ	D'ERAMO LUIGI, D'ERAMO ANTONIO, D'ERAMO CARMELO, D'ERAMO VINCENZO, DEL CIMMUTO MARIA e PULCINI LELIA	di impianti di produzione dell'energia alternative. OSSERVAZIONE n° 4 L'Osservazione chiede l'insediamento in zona D1 dell'area Cava di Castello Ciccio allo scopo di realizzare un P.U.R. come previsto dall'art.10 delle Norme di Attuazione finalizzato alla realizzazione di un'area camping attrezzata con bungalow e caravan.	OSSERVAZIONE n° 1 L'Osservazione, trattandosi di adeguamento cartografico dovuto, è accolta. OSSERVAZIONE n° 2 L'Osservazione decade in conseguenza dell'occlusione dell'osservazione n° 1.
35	PESCOCOSTANZO	AQ	GIOVANNI COLAMARINO in nome e per conto della "Associazione dilettantistica sportiva sci club" con sede in Pescocostanzo. ENRICO SCIULLO in nome e per conto della "Scelta Sci di Fondo Desso di S. Antonio" con sede in Pescocostanzo.	GENERALE: Si richiede di applicare la normativa per le zone C o le zone D per l'area, ricadente in zona A del Piano del Parco, interessata alle attività di sci fondo in località <i>Basso di S. Antonio</i> .	L'Osservazione viene accolta nei termini specificati nell'istruttoria dal parco con la sanzione in zona D1, previa proposta consensuale d'intesa con l'Ente Parco.
36	ROCCAMORICE	PE	COMUNE DI ROCCAMORICE	La delibera comunale n.16 del 28/06/2005, recepisce e fa proprie le osservazioni a firma del Sindaco e quelle proposte dal Comitato con l'eliminazione dei punti 1 e 2.	L'Osservazione al Piano del Parco, a firma del Sindaco, contiene solo considerazioni di carattere generale, senza alcuna proposta specifica di modifica della zonazione o della normativa, sulla quale poter esprimere un parere. Per quanto riguarda il recepimento delle Osservazioni del Comitato, si rimanda a quanto esplicitato al riguardo nella relativa Scheda n° 22.
37	PESCOCOSTANZO	AQ	IMPIEDITORI ED OPERAI AGRICOLI, PROPRIETARI, CONDUTTORI AFFITTUARI O POSSESSORI A VARIO TITOLO DI TERRENI SITI IN COMUNE DI PESCOCOSTANZO.	OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione chiede, per terreni di proprietà privata a destinazione agricola - pastorale che siano fatte salve le previsioni urbanistiche comunali e regionali vigenti. OSSERVAZIONE n° 2 - L'Osservazione chiede che i terreni di cui all'osservazione n. 1 siano ricompresi nella zona C. OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione chiede che nei terreni di cui sopra vengano salvaguardati i coltivatori tradizionali presenti e consentite modifiche e migliorie in sito. OSSERVAZIONE n° 4 - L'Osservazione chiede il recepimento, nel Piano, del D.L. 28/2/00 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo. OSSERVAZIONE n° 5 - L'Osservazione chiede di inserire nel Piano la previsione di appositi piani di sviluppo zootecnico agricolo e agroalimentare (tipico e tradizionale) nei territori interessati attraverso reti di aziende con vendita diretta, circuiti aziendali, fattorie didattiche, di educazione ambientale e culturale. OSSERVAZIONE n° 6 - L'Osservazione chiede	OSSERVAZIONE n° 1 - Osservazione è respinta perché in contrasto con la normativa (L. 394/91). OSSERVAZIONE n° 2 - Si rimanda all'atto della scheda n° 32 osservazione 2b e scheda n° 34. OSSERVAZIONE n° 3 - Proposta già con le finalità del piano del Parco. OSSERVAZIONE n° 4, 5 e 6 Misteri attinenti al Regolamento del Parco o cui si rimanda. OSSERVAZIONE n° 7 - Si rimanda al parere reso in ordine alla Scheda n° 32 Osservazione 2a, del Comune di Pescocostanzo. OSSERVAZIONE n° 8 - Si rimanda alla scheda n° 32 osservazione 2b e scheda n° 34.



ALLEGATO I

REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -

N° progressivo	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
1	AQUILA			che siano fatte salve tutte le iniziative rivolte, da Piani di Sviluppo Rurale (in base agli orientamenti, forestali) P.A.C. (Rurali) AGEA su terreni a premio) LEADER, AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER MIGLIORAMENTI AZIENDALI, su quei terreni condotti dal settore agricolo e interessanti dalle limitazioni del Piano del Parco. OSSERVAZIONE n° 7 - L'Osservazione chiede di consentire l'uso civico del pascolo e del legnaiolo per i residenti e che lo stesso venga regolamentato o concordato dal o con l'Ente Comunale. OSSERVAZIONE n° 8 - L'Osservazione chiede giustificare alla zonazione del Parco, come da planimetria allegata.	
38	ATELETA	AQ	CESARE PATILONE in nome e per conto dell'Ufficio Biodiversità, Ispettorato Generale, Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	MODIFICA DELLA ZONAZIONE L'Osservazione chiede la trasformazione della zona A in zona D dell'area: qualificata Foresta Demaniale dello Stato Feudo Ciceroni di Ateleta al fine di consentire il proseguimento delle attività selvicolturali avviate da alcuni anni.	Si rinvia al parere già espresso per la scheda n° 17 osservazione 1a e scheda 27.
39	CALAMANICO TERME	PE	COMUNE DI CALAMANICO TERME	OSSERVAZIONE n°1 L'Osservazione chiede la ripulificazione delle S.L. (ex S.S. 487) S. Nicotriga - Masee Piano, qualificata a diluente o ricoverante nella Cava di cinesi degli esseri di consumo, a fini nutrizionali, concludendo l'unico caso di penetrazione al comprensorio Monte Rapina Blockhaus di sciolglinimo. OSSERVAZIONE n°2 L'Osservazione rileva la scarsa chiarezza, la considerazione della scala 1:50000, dei perimetri di zona, con conseguente rischio di non corretta applicazione delle norme relative. OSSERVAZIONE n°3 - b. Non corretto l'attribuzione dei dati ai comuni definiti nello strumento urbanistico comunale vigente con le Zone D2 del Piano del Parco; - b. L'Osservazione chiede "l'allargamento... di tutti i nuclei edificati presenti sul territorio comunale per un raggio di circa ml.500 dai perimetri dei nuclei medesimi". L'Osservazione elenca nel dettaglio, 24 nuclei. OSSERVAZIONE n°4.1 L'Osservazione chiede che tutte le attività di gestione aziendale riferite all'agricoltura e	OSSERVAZIONE n°1 L'Osservazione può essere accolta. OSSERVAZIONE n°2 si rinvia alla scheda 29 osservazione n°3. OSSERVAZIONE n°3 si rinvia al parere di cui all'osservazione OSSERVAZIONE n°4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 non sono accolte perché ritenute variazioni di norme generali. OSSERVAZIONE n°4.2 si rinvia al parere della scheda 29 osservazione 5a OSSERVAZIONE n°4.7 si rinvia al parere di cui alla scheda 29 osservazione 5a OSSERVAZIONE n°5 si rinvia al parere dell'osservazione n°2. Osservazione n°6 non può essere accolta perché ritenute variazioni di norme generali.
				aziende a carattere estensivo non siano sottoposte a specifica autorizzazione da parte dell'Ente Parco: tra queste attività si ritenute le rimose a cultura di terreni abbandonati e incolti, classificati come "incolti produttivi", gli interventi di miglioramento dei pascoli, gli adeguamenti strutturali previsti dalla vigente normativa per la stabilizzazione degli animali, ed interventi infrastrutturali quali la realizzazione di locali di trasformazione, stoccaggio, spacci di vendita, ecc. OSSERVAZIONE n°4.2 L'Osservazione chiede che sia preventivamente e globalmente valutata l'esistenza dei tagli boschivi ad uso non commerciale (familiare) nei terreni privati. OSSERVAZIONE n°4.3 L'Osservazione chiede la deroga dall'attuale regime autorizzativo per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade rurali esistenti, al fine permettere la percorribilità per uso agricolo e per attività turistiche sostenibili (ippovia, piste ciclabili, ecc...). OSSERVAZIONE n°4.4 L'Osservazione chiede la deroga dall'attuale	
				regime autorizzativo la realizzazione di nuove esse rurali da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e secondo quanto previsto dalle vigenti normative regionali oltre che la realizzazione delle stesse da parte di proprietari di fondi agricoli (fino ad un massimo di mc. 500 per unità abitativa. OSSERVAZIONE n°4.5 L'Osservazione chiede la deroga alla necessità di nulla-osta per il cambio di destinazione d'uso per le costruzioni esistenti all'interno delle zone agricole oltre che per ogni intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento. OSSERVAZIONE n°4.6 L'Osservazione chiede la deroga al regime autorizzativo per ogni intervento di utilizzazione primaria negli insediamenti edili esistenti. OSSERVAZIONE n°4.7 L'Osservazione chiede la realizzazione di interventi di controllo di popolazione di eschele tali da non limitare la sussistenza e la valorizzazione delle agricole e determinare unicamente alle persone. OSSERVAZIONE n°5 L'Osservazione ritiene necessarie per le varie	
				zone pianie di dettaglio in scala 1:2000, ovvero valore prescrittivo. Tali tavole saranno redatte a cura dell'Amministrazione Comunale e sottoposte alla presa d'atto da parte dell'Ente. OSSERVAZIONE n°6 L'Osservazione ritiene il limite di superficie copribile del 20% dei fabbricati esistenti insufficiente e ritiene che la norma vada ricondotta alle specifiche norme degli strumenti urbanistici locali in merito al quale l'ente ha sottoscritto specifica intesa.	
40			VITTORIO CICERONE in nome e per conto della Federazione Provinciale Coldiretti di Pescara	GENERALE: per i vincoli previsti dalla normativa relativa alle zone A si eccezionale di limitare la superficie a quelle aree che per le loro caratteristiche ambientali devono essere realmente conservate. 1. NORME DI ATTUAZIONE: a) Art. 7 punto 3, si chiede di elevare l'aumento di volumetrica e di superficie netta pavimentabile dal 10% al almeno del 20%; b) Art. 8 punto 3, si chiede di elevare l'aumento di volumetrica e di superficie pavimentabile del 20% ad almeno del 30%; c) Art. 10 Sottosegna D 1, osservazioni generiche; d) Art. 11 Sottosegna D 2 punto 3, osservazioni generiche; e) Art. 12, osservazioni generiche; 2. SCHEMA DIRETTORE: Più che di osservazioni trattasi di considerazioni di carattere generale ai singoli punti trattati nei vari capitoli dello Schema Direttoriale ed in particolare: a) Punto 3.1.4.4, pag. 55: viene osservata la limitazione dei pascoli all'interno dei boschi e osservato che la raccolta dei funghi non provoca alcun disturbo agli ecosistemi esistenti; b) Punto 3.1.5.1.	Osservazione n° 1a e 1b non può essere accolta perché ritenute variazioni di norme generali.

REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -					
N° progressiva	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
				pag. 57 - 58: vengono svolte considerazioni in ordine all'inquinamento degli aspetti zootecnici; c) Punto 3.1.6.1, pag. 62: vengono svolte considerazioni in ordine alla funzione di anelli e recinti; d) Punto 3.1.6.3, pag. 70 - 71: vengono svolte considerazioni in funzione del territorio; e) Punto 5.1.5, pag. 150 - 157: viene osservato la previsione del Piano del Parco di non ampliare il turismo turistico esistente; nel rapporto tra il Piano del Parco e i Piani Urbanistici pag. 157 si raccomanda di: - Consentire il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione delle caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici e dei fabbricati rurali al fine di assicurare il risparmio conservativo e il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; - Consentire l'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali folkloriche; - Consentire la realizzazione di nuovi fabbricati (abitazioni, stalle, fienili, magazzini, etc.) nelle aree	
				consentite dalla legge nazionale e nel rispetto del paesaggio delle bellezze naturali, per promuovere il rilancio dell'agricoltura; - Consentire l'impiego degli edifici rurali per l'attuazione delle attività produttive alle molteplici esigenze aziendali (introduzione di nuove tecnologie, avviamento di nuove attività, etc.); - Nel rapporto tra il Piano del Parco e i Piani Urbanistici per il territorio esterno al confine del Parco vieta la realizzazione di villaggi turistici e impedisce lo sviluppo; f) Punto 5.2.1.3: vengono svolte considerazioni in ordine alle azioni raccomandate per gli ambienti e le comunità ed in particolare: - al punto 2, Gestione pascoli e arbusti in ordine al gregge del Parco ed alle colture a perdere; - al punto 3, pag. 169, rilevano che lo studio, per le aree a destinazione di riserva è di tipo storico-completo dalla Direzione Abruzzo; - al punto 1 lettera b) pag. 170 in ordine al dissestamento di prati e pascoli abbandonati; - al punto 1 lettera f) pag. 170 in ordine alla concessione di parcelle facilitazioni per chi	
				costituisce manufatti in pietra a secco in luogo dell'edilizia del cemento, che costituisce habitat favorevole per l'apertofauna; - al punto 1 lettera k) pag. 171 in ordine alle azioni per la regolamentazione delle recinzioni; - al punto 1 lettera l) pag. 171 in ordine alle previsioni per il controllo dell'intensità alla distribuzione delle fonti d'illuminazione stradale ed urbana al fine di proteggere gli usi folklorici in specie modo i Lepidopteri; - Osservazioni ai divieti di cui alla lettera d) pag. 172; lettera a) e d) a pag. 173; lettera a) e d) pag. 174; lettera c) Area Contigue pag. 174; lettera h) pag. 177; g) Punto 5.2.2.5, pag. 200: vengono svolte considerazioni in ordine alle azioni per la chiusura dei alcuni tratti stradali; h) Punto 5.2.5.1, pag. 234 - 235 - 236: vengono svolte considerazioni varie.	
41	PRETORO	CH	FERRATA SANTINO PAOLO in nome e per conto della "Almama Rice 2000 S.r.l."	OSSEVAZIONE: Richiesta di realizzazione di una nuova struttura Turistica-Riserva denominata Albergo "Black Flame" in località Altarelle - Pedemonte del Comune di Pretoro.	L'osservazione non può essere accolta in quanto non previsto da strumenti urbanistici vigenti.
42	PALENA	CH	MARINO MARINA Titolare azienda agricola "La Castellana" in Comune di Palena.	OSSEVAZIONE n° 1: L'Osservazione chiede la diversa zonazione delle aree aziendali anzitutto, classificate in Zona B, in Zona DI o in alternativa a Zona C. OSSEVAZIONE n° 2: L'Osservazione chiede la trasformazione delle recinzioni aree comunali dell'azienda di proprietà "La Castellana" da Zona A a Zona B.	OSSEVAZIONE n° 1: è accolta la variazione di destinazione da B a C limitatamente alla zona (Piano del Comune) delimitata dalla strada intercomunale a semicerchio; OSSEVAZIONE n° 2: Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta perché le attività richieste sono già consentite con la zonazione attuale.
43	PENNAPIEDIMONTE	CH	MARCO DI CESARE in nome e per conto del Comune di Pennapiedimonte	NESSUNA OSSERVAZIONE NE' ALLA PROPOSTA DI ZONAZIONE, NE' ALLE NORME DI ATTUAZIONE, MA ESCLUSIVAMENTE ALL'O SCHEMA DIRETTORIO, come di seguito elencate, TUTTE MIGLIORATIVE DEL PIANO; OSSEVAZIONE n° 1: Al punto 5.1.3, pag. 155: si chiede l'impedimento dei confini del Parco con insediamento del solo, Centro Storico ed esclusione di tutte le altre aree, poiché non presentano particolare rilevanza ai fini della tutela dell'habitat; OSSEVAZIONE n° 2: Al punto 5.2.1.2 lettera g) pag. 172: si chiede di integrare la voce "personali pagati" con itinerari di interesse storico-culturale, ricadenti nel Comune di Pennapiedimonte, non propriamente indicati dal Piano; OSSEVAZIONE n° 3: Al punto 5.2.4, Piano della Fruizione del Parco, a pag. 209: si chiede di inserire tra i percorsi principali di accesso al Parco (asse viario Chieti - Giardinforte - Pennapiedimonte a Preturo Majella); OSSEVAZIONE n° 4: Al	OSSEVAZIONE n° 1: L'Osservazione relativa all'ampliamento del Parco non è argomento preliminare e pertanto non esaminabile; OSSEVAZIONE n° 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere accolte così come richieste.
				punto 5.2.4, Piano della Fruizione del Parco - Le Torne del Parco, a pag. 214 si suggerisce l'insediamento del Comune di Pennapiedimonte tra i centri urbani aventi funzione di "Porte del Parco"; OSSEVAZIONE n° 5: Alla pag. 218: si chiede l'insediamento dei seguenti centri di visita: a - da Pennapiedimonte Dabbato-Lungro-Vallone delle Tre Crotte-Monte Cavallo-Chia Marelle; b - da Pennapiedimonte Dabbato-Puchialo-Bifugio Pontillo; c - da Pennapiedimonte al Luomo; OSSEVAZIONE n° 6: Alla pag. 225 si chiede: a - l'insediamento del Comune di Pennapiedimonte tra i servizi assistenziali; b - l'insediamento del Comune di Pennapiedimonte tra i servizi proposti dal Piano, tra cui un centro informazioni del Parco e due musei.	
44			RICCIONI CESARE in nome e per conto dell'Ordine Architetti della Provincia di Chieti	L'Osservazione OSSERVA "che gli atti professionali, sono approvati dal Prof. Luigi Brinati e dal dott. Nicola Cimini, i quali non risultano essere iscritti ad Albi Professionali aventi competenza in materia di Pianificazione Territoriale". Penso alla luce di quanto sopra si OSSERVA che l'approvazione dello strumento di pianificazione del Parco della Majella è viziato nella sostanza poiché i firmatari non sono abilitati alla sottoscrizione di atti professionali aventi per oggetto la Pianificazione Territoriale.	L'osservazione è annessa un argomento di procedure amministrative che non è oggetto d'intesa.



REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -					
N° progressivo	COMUNE	PROVINCIA	BITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
45	CAMPO DI GIOVE ROCCAMONDOCE S. EUFEMIA A MAJELLA	AQ PE	ANTONIO RICCI in nome e per conto del Comitato Regionale Abruzzo di Legambiente	OSSERVAZIONE n°1 - BACINI SCISTICI: L'Osservazione enuncia limiti e condizioni ritenuti indispensabili per gli interventi di ammodernamento, messa in sicurezza ed potenziamento dei bacini scistici ed in particolare: a) esclusione di ampliamenti consentiti alle aree specificamente individuate negli strumenti di pianificazione di settore; b) limitazione aree nude da vegetazione ed geograficamente idonee, onde limitare ed minimo slonamenti, tagli di piante ed impianti post-agricoli. Ciò anche ricorrendo a soluzioni tecnologicamente più adeguate, quali ad es. in luogo di cabinovie o seggiovie, data anche la notevole ventosità delle aree interessate; c) per i bacini scistici Campi di Giove-Guadagno di Caccato e Pansolone-Diagelofio è necessario prevedere la programmazione complessiva ed esecutiva di tutti gli interventi previsti, al fine di una valutazione complessiva degli interventi non essendo sufficiente una valutazione caso per caso. OSSERVAZIONE n°2 - PENETRAZIONI STRADALI: L'Osservazione chiede di procedere alla chiusura delle seguenti strade: a) Strada per il Blockhaus dall'Albergo Mammarsara; b) Uffini & Roi in quota	Le osservazioni sono di carattere generale e contengono argomenti già contenuti nel piano.
				INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: L'Osservazione chiede di assicurare il distinguimento elettromagnetico del bacino <i>Pizzo Lanciano-Majella</i> , prevenendo allo smantellamento delle strutture pive e delle autorizzate di legge ed elaborando un Piano per localizzazione graduale delle altre. OSSERVAZIONE n°5 - CAPTAZIONI IDRICHE: L'Osservazione chiede di assicurare il divieto di captazione di ulteriori risorse idriche e la manutenzione del regime delle acque, in particolare dei corpi idrici superficiali, con la realizzazione di canali e canali di drenaggio. OSSERVAZIONE n°6 - FORESTE: L'Osservazione chiede di assicurare un rigoroso uso delle risorse forestali, che risponde a criteri di gestione naturalistica della foresta e non presilvologica.	
46	ROCCA PIA	AQ	COMUNE DI ROCCA PIA	IPERMETTIBILIZZAZIONE - Eliminazione dal territorio del Parco delle aree in località "Colle Marinello - Spina - Sant'Espilino - Difesa delle Valli - per consentire la realizzazione del parco calcico e tutelare le aziende agrari e agri-zootecniche in esse presenti.	L'Osservazione non è pertinente al piano del Parco, pertanto non può essere esaminata.
47			MARCO VOLPE in nome e per conto dell'Ordine Architetti della Provincia di Pescara.	L'Osservazione OSSERVA "che gli atti professionali sono sottoscritti dal Prof. Luigi Baloni e dal dott. Nicola Ciofani. I quali non risultano essere iscritti ad Albi Professionali aventi competenza in materia di Pianificazione Territoriale". Pertanto alla luce di quanto sopra si OSSERVA che l'approvazione dello strumento di pianificazione del Parco della Majella è viziata nella sostanza poiché i firmatari non sono abilitati alla sottoscrizione di atti professionali aventi per oggetto la Pianificazione Territoriale.	L'osservazione è omessa un argomento di procedura amministrativa che non è oggetto d'inea.
48	CAMPO DI GIOVE CARAMANICO TERME PALENA PRETORO RUFINO ROCCAMONDOCE	AQ PE CH CH PE	DANTE CASERTA in nome e per conto della Stazione Architettonica WWF Italia Onlus - PESCARA	GENERALI - L'Osservazione prende in esame i principali effetti negativi prodotti da impianti da sei, piste da discesa e ancoramenti sugli ambienti opposti del sito, allegando una specifica relazione. L'Osservazione evidenzia la necessità di chiusura della strada "Vallone - Alcamerone" ritenendola, per le altre strade, ad uno studio specifico in corso di realizzazione da parte dell'Associazione, sulla popolazione di "Orso Bruno Marsicano".	L'osservazione effettiva richiede già permessa e contenute nel Piano.
49	PRETORO	CH	PERSEO DOMENICA Proprietaria della parcella n° 89 Foglio 22 località "Le Nette" - Comune di Pretoro.	NORME DI ATTUAZIONE: all'Articolo 7 si chiede di inserire la possibilità di realizzazione, previa valutazione del progetto con i tecnici del Parco, di infrastrutture e servizi in un quadro di contesto razionalizzato ai sensi di legge in vigore (tra questi rifugi e ricoveri a servizio degli impianti) strettamente necessari alla vita degli impianti a fine presenti nella zona.	L'osservazione non può essere accolta perché l'intervento richiesto non è previsto nelle tavole grafiche del PST.
50	PRETORO	CH	ANTONIO BORGONSOLI e ARCH. ROSSANA GIAMBERARDINO in nome e per conto del Comune di Pretoro	OSSERVAZIONE N° 1 - ZONAZIONE: a) - L'Osservazione chiede la trasformazione della zona compresa tra la zona D 1 di <i>Pizzo Lanciano</i> e la località <i>Colferio</i> da zona B a zona C per la presenza di importanti aree a vocazione ricettiva turistica e religiosa per le quali è necessario una riformulazione incompugnabile con la zona B; b) - L'Osservazione chiede l'adeguamento della zona D 1 in località <i>Le Nette</i> per ricomprendere l'Albergo <i>Alcamerone</i> . La nuova zona dovrà prendere come riferimento la tav. 19 di zonizzazione del P.R.E. comunale vigente oggetto d'inea con l'Ente Parco. OSSERVAZIONE N°2 - NORME DI ATTUAZIONE: a) - L'Osservazione ritiene necessario inserire, all'articolo 10 delle N.d.A., relativo alla soluzione D 1, un'ulteriore comma che prevede la possibilità di realizzazione da parte del soggetto pubblico promotore del P.U.R. delle volumetrie derivanti dal comma 5 al fine di realizzare servizi ad uso pubblico; b) - L'Osservazione chiede per la modifica degli impianti e dei tracciati	OSSERVAZIONE N° 10 L'Osservazione viene accolta identificando puntualmente le emergenze turistiche e religiose quale zona D) in accordo con l'amministrazione comunale. Osservazione 10 e 9a si ritenga d'inea autorizzate con il Comune; L'OSSERVAZIONE 20 non può essere accolta perché va ad incidere sulla normativa generale; L'Osservazione 2c interessa approfondimenti che saranno oggetto di esplicitazioni successive.
				esistenti, la deroga dall'obbligo del P.U.R., previsto dall'articolo 12 delle N.d.A. in quanto comporta un appiattimento procedurale considero la previsione delle strutture di massima già previste nel P.S.T. Ritiene altresì sufficiente la sola redazione della valutazione di incidenza o valutazione di impatto ambientale; c) - L'Osservazione ritiene che le definizioni riportate nelle N.d.A. risultano in alcuni casi di difficile comprensione e chiede al riguardo di realizzare un glossario allegato alle Norme che definisce univocamente i termini utilizzati in riferimento al sistema normativo vigente e in particolare alla L.R. 18 / 83 e s.m.m.i.	
51	ROCCAMONTEPIANO	CH	MARCO ANTONIO MARIA VINCENZA in nome e per conto della Scivie Alcamerone s.r.l., con sede in Pretoro, esercente impianti a fine in località Pansolone.	NORME DI ATTUAZIONE - L'Osservazione chiede di inserire, all'art. 7, la possibilità di realizzazione, previa valutazione del progetto con i tecnici del Parco, di infrastrutture e servizi in un contesto razionalizzato, ai sensi di legge in vigore (tra questi rifugi e ricoveri a servizio degli impianti) strettamente necessari alla vita degli impianti a fine presenti nella zona.	L'Area interessata dall'Osservazione ricade all'interno del perimetro del P.S.T. <i>Pizzo Lanciano - Majella</i> . Risulta pertanto normativa dalla normativa specificata in argomento (art. 12 NTA del PST) e non dalla 7 delle NTA del Piano del Parco e cui non può essere effettuata alcuna variazione.
52			ANNA BENCHELLA e RAFFAELE CAVALLO in nome e per conto della Condotte Slow Food Sulmona e Lacetario / Vasto.	GENERALI - L'Osservazione chiede l'inserimento nelle N.d.A., nello Schema Direttivo, nel Regolamento e nel Piano di Sviluppo Socio Economico del Parco della piena libertà a pecore e caprini di pascolare su tutto il territorio del Parco. L'Osservazione chiede inoltre l'introduzione integrale ed esplicita, del Progetto Qualità, come riproposto nel sito del Parco Nazionale della Majella, nelle norme e documenti formanti il Piano del Parco.	Le Osservazioni avanzate atengono argomenti di altri strumenti di gestione.



ALLEGATO N°1

REGIONE ABRUZZO - PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA -					
N° progressivo	COMUNE	PROVINCIA	DITTA	DESCRIZIONE OSSERVAZIONE (SINTESI)	PARERE (SINTESI)
53			DI MARZIO EUGENIO in nome e per conto della Delegazione Alpinista del C.A.I.	OSSERVAZIONE n° 1 - Escursionismo: Sentieri da confermare; L'Osservazione chiede la conferma di tutti i sentieri riportati sulla CARTA DEI SENTIERI della Sezione C.A.I. di Chieti e la possibilità di percorrere tutto l'anno i sentieri elencati nelle osservazioni. OSSERVAZIONE n° 2 - Escursionismo: Segnalazione internazionale; Osservazioni in merito a completezza sulla segnalazione dei sentieri. OSSERVAZIONE n° 3 - Rifugi: L'Osservazione chiede di inserire nelle N.I.A., norme che consentano di trasformare i rifugi attuali in rifugi accoglienti ed in particolare: a - <i>Bivacco Fucce e Rifugio Mammolà</i> da trasformarsi in rifugi alpini gestiti in estate, con funzione di soccorso - escursionismo - presidia naturalistico; b - <i>Bivacco Pellini</i> da migliorare sugli aspetti igienici; c - <i>Refettorio della Grotta dei Pisci</i> a 1735 m. s.l.m. nella Valle di Fara San Martino; d - <i>Infollazione</i> nel Piano di Sviluppo Socio - Economico forme di co-finanziamento e gestione. OSSERVAZIONE n°4 - <i>Soccorso alpino</i> .	OSSERVAZIONE n° 1 e 2 - L'Osservazione ritiene opportuni non pertinenti il piano del parco ma altri argomenti di gestione. OSSERVAZIONE n° 3a, 3b, 3c le Osservazioni sono inerenti attività già compatibili con le previsioni del Piano del Parco. L'Osservazione 3 d è atinente al Piano di Sviluppo Socio - Economico e non al Piano del Parco. OSSERVAZIONE n°4 - Osservazione non pertinente il piano del Parco. OSSERVAZIONE n°5 - Si rinvia all'esito della scheda n°4
				L'Osservazione chiede di dare seguito al contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto a Fara San Martino il 31/01/1998, riconoscendo e valorizzando il ruolo importante, come previsto da leggi dello stato, di prevenzione e soccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I.	
54	BOLGONANO	PE	COMUNE DI BOLGONANO	OSSERVAZIONE n° 1 - Norme di attuazione: L'Osservazione chiede di inserire all'articolo 6 punto 2 lettera b) il seguente comma: "Sono consentiti ampliamenti strutturali e sostanziali solo se autorizzati dal servizio igienico - edilizio nel rispetto delle norme vigenti (punto 2 del delibero); OSSERVAZIONE n° 2 - Ripermimetrazione: L'Osservazione chiede di rideterminare il perimetro del Parco, eliminando gli abitati di <i>Arsellano</i> , <i>Madonna del Monte</i> , i terreni che da <i>Madonna del Monte</i> arrivano a <i>Contra Saffini</i> e <i>Stada Comunale delle Azzare</i> , come da planimetria allegata (punto 3 del delibero).	OSSERVAZIONE n° 1 - Norme di attuazione: L'Osservazione, chiede di inserire un comma, per prevedere aspetti più precisi dal successivo comma 4 dello stesso articolo 6. Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 2 - Ripermimetrazione: L'esclusione richiesta di un'area ai confini del Parco, non rientra nelle competenze attribuite dalla legge al Piano del Parco. Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione finalizzata alla realizzazione dell'impianto sciistico nella località <i>Serra Tre Monti</i> non è accoglibile perché non supportata da alcuna previsione urbanistica.
55	GAMBERALE	CH	CORRADO VARRATI Sindaco del Comune di Gamberale	OSSERVAZIONE n° 1 - Ripermimetrazione: L'Osservazione chiede in via principale l'esclusione della zona censita al foglio 3 parti. 3; 5; 6; 7 e 8; foglio 4 parti. 1 e 2; foglio 3 parti. 1 - 13 per complessivi 24 ha. Al fine di poter rendere realizzabile il progetto dell'impianto sciistico in località <i>Serra Tre Monti</i> . OSSERVAZIONE n° 2 - Zonazione: L'Osservazione chiede in subordine, la trasformazione del sito sopra specificato da zona A a zona B.	OSSERVAZIONE n° 1 - Ripermimetrazione: L'esclusione richiesta di un'area ai confini del Parco, non rientra nelle competenze attribuite dalla legge al Piano del Parco. Si ritiene che l'Osservazione non possa essere accolta. OSSERVAZIONE n° 3 - L'Osservazione finalizzata alla realizzazione dell'impianto sciistico nella località <i>Serra Tre Monti</i> non è accoglibile perché non supportata da alcuna previsione urbanistica.
56	PIZZOFERRATO	CH	COMUNE DI PIZZOFEURATO	GENERALE: L'Osservazione chiede di interrompere le procedure di approvazione del Piano del Parco in modo da consentire la redazione del Piano di Sviluppo Socio - Economico.	L'Osservazione non può essere accolta.
57	PIZZOFERRATO	CH	COMUNE DI PIZZOFEURATO e Sig. PALMERINO FAGNELLI	OSSERVAZIONE n° 1 - L'Osservazione chiede che la disciplina urbanistica ed edilizia dell'insediamento della <i>Valle del Sole</i> sia la stessa prevista per i centri abitati ricompresi nel Parco, come Campo di Giove. OSSERVAZIONE n° 2 - L'Osservazione chiede che la disciplina edilizia e urbanistica degli insediamenti del Parco in <i>Contrada Capello</i> deve necessariamente essere redatta con la disciplina degli insediamenti che ricadono fuori Parco.	OSSERVAZIONE n. 1 Si rinvia all'atto ed ai contenuti dell'intesa sottoscritta con il Comune. OSSERVAZIONE n. 2 viene accolta pur non essendo riportata nell'Intesa.
58	PIRATOLA PELIGNA	AQ	CESIDIO PRESUTTI in nome e per conto del Comune di Piratola Peligna	GENERALE: Trattasi di semplice nota di trasmissione delle seguenti osservazioni - COLLETTI L'Angela pervenute con protocollo n° 5739 del 03/07/2005 - W.W.F. pervenute con protocollo n° 5849 del 07/07/2005; - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CHIETI pervenute con protocollo n° 9409 del 20/10/2005.	Si rimanda alle schede n° 23, 13 e 44.
59			ANTONINO DI CARLANTONIO in nome e per conto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti.	L'Osservazione OSSERVA che l'approvazione di tale strumento di pianificazione potrebbe essere illegittima poiché i firmatari non sono abilitati alla sottoscrizione di atti di Pianificazione Territoriale che incidono sugli aspetti urbanistici.	L'osservazione è atinente un argomento di procedure amministrative che non è oggetto d'intesa.
60			TOMMASO COLETTI in nome e per conto della Provincia di Chieti.	L'Osservazione è pervenuta in data 31/01/2005, subodatamente oltre i termini previsti dalla normativa. L'Osservazione, pertanto, si limita a far proprio il parere della Sezione Urbanistica Provinciale n° 71/12 del 27/10/2003, che, a sua volta, ritiene soltanto che "l'allegata relazione istruttoria, unanimemente condivisa, debba essere esaminata in sede di Consiglio Provinciale". La relazione istruttoria, a firma degli architetti, Valerio A. Urzì, Antonio Di Chiacchio, Giuseppe Ivese, Guido D'Alleva, priva di data, non esprime alcuna proposta ma si limita ad una operazione di collaudo - amministrativo, (oltre tutto basata su presupposti infondati), incomprensibilmente assunti come veri quali ad esempio quello relativo al fatto che gli aspetti territoriali ed urbanistici del Piano del Parco sarebbero stati redatti da tecnici non in possesso delle competenze previste dalla normativa in vigore) e ad una analisi tecnica dei contenuti del Piano che pone in	L'osservazione è atinente un argomento di procedure amministrative che non è oggetto d'intesa.
				evidenza i solo presenti limiti metodologici e partecipativi del Piano. Analisi quindi distruttiva e non costruttiva, come richiesto dalla norma, dalla prassi e dalla necessità di cooperazione tra pubbliche amministrazioni. Per l'assenza assoluta di qualsiasi richiesta migliorativa. L'Osservazione si limita ad allegare, senza motivazione alcuna e non facendole nemmeno proprie, diverse osservazioni al Piano del Parco avanzate da soggetti diversi, direttamente all'Ente Parco, oltre ai verbali di alcune riunioni territoriali effettuate.	

Documento composto da n. 10 fasciate
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 122/P del 11.7.2009

IL SOTTOSCRITTO



**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.04.2009, n. 181:

L.R. 04 dicembre 2006, n. 43. Risorse per interventi in ambito di impianti sportivi connessi al Grande Evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara – Abruzzo. Aggiornamento Programma interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa

1. di prendere atto, fermo restando l'importo massimo di spesa finanziato per complessivi € 3.950.000,00 con le richiamate DGR n. 435/08 e n. 535/08, delle esigenze rappresentate dal Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009 con la nota n.1151 del 08.04.2009, recante: "Elenco delle attrezzature e supporti tecnologici per lo svolgimento delle gare ed interventi strutturali sugli impianti sportivi di supporto" (*all. 4*);
2. di confermare nel Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009, per la realizzazione degli interventi indicati nell'elenco (*all. 4*) di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario cui destinare le seguenti somme:
 - € 1.950.000,00 capitolo 92601/R/2006 - U.P.B. 10.02.002;
 - € 2.000.000,00 capitolo 92603/R/2006 - U.P.B. 10.02.002
3. di confermare, per l'erogazione delle som-

me assegnate, le modalità e la disciplina indicate, nelle precedenti DGR n. 435 del 14.05.2008 e n. 535 del 25.05.2008, conformemente a quanto stabilito dall'art.62 comma 8 della L.R. n. 29/2006 e più precisamente;

- il 40% a richiesta del Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009;
 - il 50% a presentazione del certificato di inizio lavori, rilasciato nelle forme di legge, nel caso di opere edili, o attestazione di avvenuta fornitura nel caso di attrezzature o supporti tecnologici;
 - il saldo pari al 10% ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'Organo competente di approvazione del C.R.E o Certificato di Collaudo nonché Relazione acclarante i rapporti economici tra ente e Regione;
4. di precisare che, per la realizzazione degli interventi indicati nell'elenco (*all. 4*), trovano applicazione tutte le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, di impiantistica sportiva e quelle, per quanto applicabili, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. nonché le ulteriori disposizioni in materia di erogazioni di contributi e finanziamenti pubblici e, ove necessario per l'urgenza, il ricorso alle deroghe di cui agli art. 6 e 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4.08.2006 di nomina dell'arch. Gaetano Fontana a Commissario delegato dei XVI Giochi del Mediterraneo;
 5. di precisare, che il beneficiario di che trattasi assume diretta responsabilità anche in merito al rispetto del vincolo di destinazione dei fondi assegnati;
 6. di stabilire, che eventuali economie di spesa rispetto a quanto preventivato in fase di programmazione, potranno essere utilizzate unicamente, previa autorizzazione della Giunta Regionale, per interventi di comple-

tamento e/o miglioramento agli interventi contenuti nell'Elenco di cui all'allegato 4);

7. di stabilire che, successivamente allo svolgimento delle gare ufficiali, la Giunta regionale regolamenterà l'uso e la detenzione delle attrezzature e dei beni che, acquistati con le risorse finanziarie in oggetto, saranno di proprietà della Regione Abruzzo;
8. di autorizzare il Dirigente del Servizio

Sport, Impiantistica sportiva a curare ed effettuare ogni ulteriore adempimento connesso all'attuazione del presente provvedimento;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA*.

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Direzione Turismo ed Attività Sportive PESCARA
27 MAR. 2009
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA Prot. N° 467/IMP

ALL. 1

GIUNTA REGIONALE Assessorato Bilancio - Riforme Istituzionali Enti Locali - Attività sportive Segreteria del Componente la Giunta
27 MAR. 2009
Prot. n. 186

Prot.959/09
Pescara, 27/03/2009

Egr.
Avv. Carlo Masci
Assessore Regionale
Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio
Attività sportive

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Sport
Impiantistica Sportiva

La presente copia formata da n° 10
pagine è conforme all'originale.

OGGETTO: Richiesta fondi impianti gare-allenamenti XVI Giochi del Mediterraneo

Egr. Assessore,

nel corso dei ripetuti incontri avuti, anche alla presenza del Commissario Straordinario del Governo On.le Mario Pescante, è sempre emersa la necessità di un impegno a reperire fondi necessari a garantire il corretto svolgimento di questo importante appuntamento che metterà la nostra Regione al centro dell'opinione pubblica mondiale.

Il coinvolgimento Suo personale e quello dell'intero mondo Regionale sono indispensabili per il superamento di difficoltà ormai non più procrastinabili.

In un evento come i prossimi Giochi del Mediterraneo l'aspetto sportivo risulta essere al centro degli interessi delle varie delegazioni ed è evidente che non si può prescindere da impianti gara perfettamente agibili sia per quanto riguarda le norme vigenti del nostro paese sia per l'omologazione tecnica-sportiva per manifestazioni di carattere mondiale.

Nonostante gli importanti investimenti sostenuti, il Comitato Organizzatore si trova nella difficoltà di garantire gli standard richiesti; in alcuni casi per problematiche di natura strutturale, in altri casi per la dotazione delle attrezzature. Questa situazione si riscontra sia per gli impianti destinati alle gare, sia per i campi di allenamento.


Tale difficoltà, con l'avvicinarsi dell'evento, si vanno sempre più evidenziando alla luce delle prime iscrizioni preliminari (al. 1) che evidenziano un sensibile aumento delle iscrizioni rispetto alla precedente edizione dei Giochi di Almeria con una crescita di partecipanti stimata per difetto, dell'ordine del 30%.

Per quanto sopra appare evidente l'esigenza di un ulteriore potenziamento della dotazione di attrezzature per gli impianti scelti e la necessità di inserire, tra gli impianti a disposizione per gli allenamenti, ulteriori strutture da scegliere sul territorio regionale.

Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo PESCARA 2009

Ufficio di Presidenza: C.so Umberto I, 113 - 65122 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4211139 - Fax +39 085.298199
Direzione Generale: Via Botticelli, 26 - 65124 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4219994 / 4429883 - Fax. +39 085.4429761
Sede Operativa: Via Botticelli, 26 - 65124 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4429536 / 4220610 - Fax. +39 085.4219784

P. IVA 01742010687 • info@pescara2009.it



Faccio appello alla Sua sensibilità, al Suo impegno ed alle Sue riconosciute e riproverate capacità di politico ed amministratore affinché si riescano a trovare risorse e mezzi in modo da sostenere e completare il piano di interventi fondamentale per il completamento del progetto di cui sopra.

Al fine da fornirLe un quadro esauriente e perfettamente esplicativo dei dati sopra elencati, Le allego alla presente una serie di prospetti che danno chiaro il quadro della situazione e, soprattutto, Le allego il prospetto dettagliato relativo alla fornitura delle attrezzature sportive che, come evidenziato, consistono in una cifra che si aggira sui €2.500.000,00.

Questo ulteriore investimento renderà la ns. Regione all'avanguardia, per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, non solo in Italia ma in tutta Europa. Tale risultato sarà frutto dell'importante impegno che andiamo a chiedere alla Regione Abruzzo, degli interventi strutturali in fase di realizzazione e anche per i radicali interventi di ammodernamento e messa a norma eseguiti in occasione dei Campionati Europei di Basket che si sono svolti nel 2007.

Siamo altresì consapevoli delle difficoltà di bilancio nelle quali Lei è costretto ad operare ma siamo altrettanto certi che non lesinerà nessun tipo di sforzo nel reperire le risorse di cui sopra.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, approfittiamo per ringraziarLa del Suo interessamento e cogliamo l'occasione per salutarLa cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Mario Di Marco


In allegato si troveranno:

- all. 1: Prospetto relativo alle iscrizioni preliminari
- all. 2: Calendario sportivo aggiornato;
- all. 3: impianti di gara oggetto di interventi strutturali;
- all. 4: impianti di gara pronti;
- all. 5: impianti di allenamento;
- all. 6: lista dettagliata delle attrezzature sportive."

Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo PESCARA 2009

Ufficio di Presidenza: C.so Umberto I, 135 - 65122 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4211139 - Fax +39 085.298199
 Direzione Generale: Via Botticelli, 28 - 65124 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4219994 / 4429883 - Fax. +39 085.4429761
 Sede Operativa: Via Botticelli, 26 - 65124 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4429536 / 4220610 - Fax. +39 085.4219784

P: IVA 01742010687 • info@pescara2009.it

 COJMP - SPORT		In attesa di ricevere l'iscrizione del Libero		
		ISCRIZIONI PRELIMINARI DEL 24/03/2009		
Nazioni iscritte al 24/3/09		TOT.	M	F
		22	su 23	
1	ATLETICA LEGGERA	21	21	18
2	BEACH VOLLEY	14	13	7
3	BOCCE	15	15	11
4	CALCIO	14	14	0
5	CANOA & CAYAK	13	13	11
6	CANOTTAGGIO	15	13	11
7	CICLISMO	16	16	7
8	DISABILI - ATLETICA	10	10	7
9	DISABILI - NUOTO	12	11	7
10	GINNASTICA ARTISTICA	13	13	10
11	GINNASTICA RITMICA	11	0	11
12	GOLF	13	12	7
13	JUDO	20	20	16
14	KARATE	18	18	18
15	LOTTA	17	17	11
16	NUOTO	20	18	20
17	PALLACANESTRO	12	10	8
18	PALLAMANO	15	13	10
19	PALLANUOTO	9	9	0
20	PALLAVOLO	14	11	8
21	PATTINAGGIO	6	6	4
22	PUGILATO	17	17	0
23	SCHERMA	13	12	11
24	SOLLEVAMENTO PESI	18	16	13
25	SPORT EQUESTRI	15	15	6
26	TENNIS	16	16	11
27	TENNISTAVOLO	17	17	12
28	TIRO A SEGNO	17	16	16
29	TIRO A VOLO	17	17	10
30	VELA	14	14	13
31	SCI NAUTICO	9	9	7

ULTIMO AGGIORNAMENTO 24/03/2009

= Giorno di manifestazione
= Finale (medaglia)

SPORT	PROVE	SESSO							G V S D L M M G V S D							INSTALLAZIONI SPORTIVE			
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
CERIMONIA D'APERTURA																			
ATLETICA																			
BEACH-VOLLEY																			
BOCCIE	a volo pétanque - rafia																		
CALCIO																			
CANOA-KAYAK																			
CANOTTAGGIO	a cronometro in linea																		
CICLISMO	artistica ritmica																		
GINNASTICA																			
GOLF																			
JUDO																			
KARATE																			
LOTTA	greco romana libera																		
NUOTO																			
PALLACANESTRO																			
PALLAMANO																			
PALLANUOTO																			
PALLAVOLO																			
PATTINAGGIO																			
PUGILATO																			
SCHERMA																			
SOLLEVAMENTO PESI																			
SPORT EQUESTRI	salto ritmica																		
SPORT PER DISABILI	nuoto																		
TENNIS																			
TENNISTAVOLO																			
TIRO	a volo a segno																		
VELA																			
SCI NAUTICO (esibizione)																			
CERIMONIA DI CHIUSURA																			

Finali: 2 6 8 9 10 11 10 8 5

Piazza della Rinaschia - Pescara 24/03/2009

COMUNE	IMPIANTO SPORTIVO	LAVORI	STATO	VALORE	COSTI	
PESCARA	1	STADIO "ADRIATICO" Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle norme di sicurezza degli impianti sportivi comunali Ristrutturazione generale tribune e sotto tribune Lavori di straordinaria manutenzione Lavori di manutenzione straordinaria alle norme di sicurezza Recupero conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza Manutenzione straordinaria - curve nord e sud Manutenzione straordinaria - nec interne Manutenzione straordinaria - nec esterne Recupero conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza Lavori di adeguamento centrali termiche Impianto impiantazione - tecnica digitale Lavori di adeguamento ed ammodernamento Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza Lavori manutenzione straordinaria palazzetti comunali Servoscala	ultimi fine 1/04/2009	(1) € 10.000.000,00	€ 14.828.058,14	€ 10.000.000,00 gli embleti
			ultimi	€ 370.000,00		
			ultimi	€ 90.000,00		
			ultimi	€ 200.000,00		
			ultimi	€ 3.050.000,00		
			in fase di esecuzione	€ 500.058,14		
			in fase di esecuzione	€ 600.000,00		
			ultimi	€ 200.000,00		
			ultimi	€ 100.000,00		
			appalti	€ 238.000,00		
2	PALA "ELETTRA"	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	appalti	€ 100.000,00	€ 175.200,00	
appalti	€ 250.000,00					
3	"G. FAOLO II"	Lavori manutenzione straordinaria palazzetti comunali	ultimi	€ 540.000,00	€ 1.350.000,00	
da realizzare	€ 26.000,00					
4	PATTINODROMO "FEBO"	Lavori di adeguamento ed ammodernamento	in fase di esecuzione	€ 262.000,00	€ 1.888.457,00	
appalti	€ 500.000,00					
5	POLIGONO TIRO "FEBO" (10 mt)	Lavori di completamento complesso sportivo "ex geniti"	ultimi	€ 516.457,00	€ 1.100.000,00	
Lavori di completamento	€ 450.000,00					
6	POLIGONO TEMPORANEO "FEBO"	Lavori di fornitura e posa in opera poligono temporaneo	da appaltare	€ 160.000,00	€ 300.000,00	
ultimi	€ 200.000,00					
7	CIRCOLO TENNIS	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle norme di sicurezza degli impianti sportivi comunali Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali costruzione palazzina spogliatoi 1° lotto Completamento lavori Palazzina Servizi Circolo Tennis 2° lotto	in fase di esecuzione	€ 400.000,00	€ 500.000,00	
			appalti	€ 500.000,00		
8	CAMPO "FLACCO"	Lavori di completamento campi gran 3° lotto	appalti	€ 360.000,00	€ 1.050.000,00	
appalti	€ 1.450.000,00					
9	PISCINE "LE NAIADI"	Riqualificazione funzionale del complesso sportivo	in fase di esecuzione fine 08/05/2009	€ 1.050.000,00	€ 2.500.000,00	
da appaltare	€ 1.050.000,00					
10	PORTO TURISTICO	Opere complementari (implementazione tribuna e forniture e posa in opera sedute, recinzioni interne ed esterne, ristrutturazione piscine riscaldamento, illuminazione esterna, impianti idrici, elettricit� e speciali ecc) Pontili galleggianti, servizio d'aggio e riqualificazione funzionale palazzina esistente	da progettare ed appaltare	circa € 500.000,00	€ 200.000,00	

		Lavori di riqualificazione ed ampliamento della struttura	da appaltare	€ 335.134,77	€ 110.000,00
MANOTTIELLO	11	POLIGONO TIRO A VOLO "SUBERIO"	in fase di esecuzione inizio 07/03/2009 fine 30/04/2009	€ 1.500.000,00	€ 405.000,00
MONTESILVANO	12	PALA "ROMA"	da appaltare	€ 200.000,00	€ 140.000,00
	13	STADIO "ANGELINI"	in attesa di autorizzazione ed appaltare	€ 3.073.623,39	€ 280.000,00
CHIETI	14	CENTRO IPPICO "TEATERO"	acquistati	€ 42.000,00	€ 280.000,00
BOMBA	15	LAGO DI BOMBA	in fase di esecuzione	€ 400.000,00 (oggetto di Accordo di Programma)	€ 400.000,00
FRANCIVILLA	16	STADIO "VALLE ANZUCA"	appalti i lavori (consegna 18/03/2009)	€ 350.000,00	€ 150.000,00
LANCIANO	17	STADIO "BIONDI"	lavori in fase di assegnazione	€ 750.000,00	€ 480.000,00
MIGLIANICO	18	GOLF CLUB	lavori in fase di assegnazione	€ 310.480,00	€ 250.000,00
TERAMO	19	PALA "SCAPRIANO"	in fase di esecuzione	€ 400.000,00	€ 270.000,00
ROSETO	20	PALA "MAGGETTI"	da realizzare ultimati	€ 140.000,00 € 500.000,00	€ 100.000,00
E'AQUILA	21	STADIO "GRAN SASSO D'ITALIA"	da appaltare da appaltare ultimati	€ 365.000,00 € 607.631,69 € 299.156,04	€ 450.000,00
		Monte esborsa, anodi, intagliatura	in fase di esecuzione	€ 67.000,00	€ 6.540.200,00

COMUNE	IMPIANTO SPORTIVO
	1 STADIO DEL MARE
PESCARA	2 CIRCUITO CITTADINO CICLISMO
	3 CIRCUITO CITTADINO PATTINAGGIO
	4 PALA "RIGOPIANO"
CHIETI	5 PALA "TRICALLE"
	6 PALA "S.FILOMENA"
LANCIANO	7 PALASPORT
ORTONA	8 PALASPORT
VASTO	9 PALASPORT
TERAMO	10 STADIO COMUNALE
PINETO	11 PALA "VOLLEY S. MARIA"
SILVI	12 PALA UNIVERSO
AVEZZANO	13 PALAGHIACCIO

IMPIANTO SPORTIVO	
PESCARA	1 PALA "QUARANTA"
	2 CAMPO "CELDIT"
	3 CENTRO POLIVALENTE "MINERVA"
	4 STADIO DEL NUOTO
	5 PALA "COLLE DELL'ARA"
CHIETI	6 PALACUS
	7 PALESTRA SCUOLA MEDIA "ORTIZ"
	8 PALASPORT "PIANA VINCOLATO"
	9 CIRCOLO TENNIS "GALLI"
LANCIANO	10 STADIO "MEMMO"
	STADIO "VILLA DELLE ROSE"
TERAMO	11 STADIO S. NICOLÒ A TORDINO
ATRI	12 PALASPORT
NEREIO	13 STADIO
L'AQUILA	14 STADIO "FATTORI"
	15 STADIO SCOPPIO

Sport	Sito gara	Specifica	Importo
Atletica Leggera	Stadio "Adriatico" - Pescara Stadio "Valle Anzuca di Francavilla al Mare	Acquisto attrezzatura completa comprensivo della gabbia lanci ed attrezzatura per campo di allenamento di Francavilla.	€ 250.000,00
Calcio	Stadio "Angelini" Chieti - "Valle Anzuca" Francavilla - "Comunale" Teramo - "Biondi" Lanciano - "Gran Sasso" L'Aquila	Acquisto strutture da allenamento: porte mobili e piccoli attrezzi pre gara	€ 20.000,00
Canoa - Kayak Canottaggio	Lago di Bomba	Fornitura campo di gara "Iupo Alberto" con strutture fisse subacquee di ancoraggio dislocate sul campo di gara a 2000 mt. con caratteristiche per la trasformazione da campo di canottaggio a campo di canoa. L'intervento prevede anche un sistema fisso di traverse per mantenere l'allineamento longitudinale delle corsie anche in caso di vento.	€ 400.000,00
Ginnastica Artistica	Pala "Universo" - Silvi Marina	Acquisto campo di gara completo di attrezzi, acquisto del podio omologato internazionalmente da posizionare quale base del campo di gara. Acquisto supporti e contrappesi per fissaggio di sicurezza omologato di tutti gli attrezzi.	€ 150.000,00
Ginnastica Ritmica	Pala "Tricalle" - Chieti	Acquisto di due pedane di allenamento ed una per gara omologate specialistiche per ritmica. Acquisto sottopedane omologate per reazioni elastiche.	€ 45.000,00
Judo	Pattinodromo "Febo" - Pescara	Acquisizione di 3 tatami per riscaldamento, di 4 tatami per allenamento, di 3 tappeti per gara. Acquisizione di 2 bilance elettroniche.	€ 60.000,00
Karate	Pattinodromo "Febo" - Pescara	Acquisizione di 3 tatami per riscaldamento, di 4 tatami per allenamento, di 3 tappeti per gara. Acquisizione di 2 bilance elettroniche.	€ 60.000,00

Sport				
Lotta	Pattinodromo "Febo" - Pescara	Acquisizione di 3 tatami per riscaldamento, di 4 tatami per allenamento, di 3 tappeti per gara. Acquisizione di 2 bilance elettroniche.	€	60.000,00
Nuoto	Piscina "Le Naiadi" - Pescara	Acquisizione campo gara nuoto omologato, 12 corsie + avvolgi corsie	€	30.000,00
Pallanuoto	Piscina "Le Naiadi" - Pescara Comunale - Chieti	Acquisto campo gara omologato, porte e pedana per arbitro-Porte per Chieti	€	50.000,00
Pallamano	Palasport "Giovanni Paolo II" - Pescara Palasport "S.Filomena" - Chieti	Acquisto pavimentazione taraflex omologata internazionale per 2 campi gara. Acquisizione tabellone segnrapunti per gare internazionali (Imp. di Pescara)	€	180.000,00
Pallacanestro	Pala "Scapriano" - Teramo	Acquisto Tabellone segna punti omologato	€	100.000,00
Pallavolo	Palasport "PalaRoma" - Montesilvano - "Tricalle" Chieti - "Palacus" Chieti - "BCC" Vasto	Acquisto pavimentazione taraflex omologata internazionale per 4 campi gara.	€	180.000,00
Scherma	Palasport "Volley S.Maria" Pineto	Acquisto pedane (n.5) modello olimpico, complete di attrezzatura di gara elettronica omologati.	€	55.000,00
Sollevamento pesi	Palasport "Pala Rigopiano" - Pescara	Acquisto materiale da gara e da allenamento omologato olimpico, una pedana di gara, otto da riscaldamento e 10 da allenamento. Acquisizione palco di sottofondo alle pedane	€	200.000,00
Tennis	Circolo Tennis - Pescara	Acquisto strutture di completamento di campi da gioco	€	55.000,00
Tennis Tavolo	Palasport "via Rosato" Lanciano	Acquisto pavimentazione in taraflex	€	45.000,00
Tiro a Volo	Poligono "S.Uberto" - Manoppello	Acquisto attrezzature e ed allestimenti completi per le necessarie quattro postazioni di tiro.	€	390.000,00
			€	2.330.000,00



GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO E
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

ALL. "2"

OGGETTO: Interventi da effettuare nell'ambito delle strutture sportive per lo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 – Consultazione degli Enti Coinvolti – CONI -

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28.03.2009

Il giorno **28 marzo 2009** alle ore **10,15**, presso l'Assessorato Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive della Regione Abruzzo, Viale Bovio n. 425 - Pescara, a seguito dell'invito effettuato dal competente Assessore - avv. Carlo Masci, sono convenuti i rappresentanti provinciali e regionali del CONI.

Sono presenti:

- **Carlo Masci** - Assessore Regionale Bilancio-EE.LL.-Riforme Istituzionali e Attività Sportive
- **Virgilio Basile** - Dirigente Servizio Sport e Impiantistica Sportiva Regione Abruzzo
- **Silvano Seca** - Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009
- **Ermanno Morelli** - Presidente Comitato Regionale del CONI;
- **Italo Canaletti** - Presidente Comitato Provinciale CONI Teramo;
- **Enzo Imbastaro** - Presidente Comitato Provinciale CONI Pescara;
- **Gianfranco Milozzi** - Presidente Comitato Provinciale CONI Chieti;
- **Luciano Perazza** - Presidente Comitato Provinciale CONI L'Aquila.

L'assessore **Carlo Masci** apre la seduta ringraziando gli intervenuti, e prima di passare all'illustrazione degli scopi della riunione da egli appositamente convocata, manifesta agli organismi del CONI l'intenzione per il futuro di proseguire con gli stessi il rapporto che oggi prende l'avvio per discutere alcune questioni attinenti lo svolgimento, ormai prossimo, dei XVI Giochi del Mediterraneo.

A tal proposito l'assessore, nel comunicare a tutti che dalle ultime notizie in suo possesso sembrerebbe che l'evento stia assumendo ormai dimensioni così importanti da far sperare in un numero record di presenze di atleti nella storia dei Giochi, ribadisce il ruolo propulsivo della Regione nel sostegno ai giochi. Infatti proprio per fronteggiare l'esigenze organizzative, così come manifestate dal Comitato e nell'ambito degli stanziamenti disponibili, comunica che la regione sosterrà gli interventi infrastrutturali necessari, ivi compreso l'acquisto di attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle gare.

L'assessore invita gli intervenuti a esprimere suggerimenti e contributi per mettere in campo tutte le azioni possibili affinché il patrimonio impiantistico edilizio che residuerà dopo lo svolgimento delle gare, non venga disperso o inutilizzato e infine destinato, nel giro di pochi anni, a divenire obsoleto. Stimola pertanto gli Enti interessati, a mettere in campo i procedimenti per costruire la rete degli impianti di eccellenza e competere con altre realtà nazionali per una vera e propria azione di marketing territoriale.

Interviene il Dirigente del Servizio Sport della R.A. - arch. **Virgilio Basile** il quale suggerisce a tal proposito la predisposizione, appena terminata l'emergenza degli ultimi 90 giorni dall'inizio dei Giochi, di una banca dati degli impianti di eccellenza da diffondere su scala nazionale nonchè l'adozione di un regolamento d'uso e detenzione delle attrezzature.

Prende quindi la parola il presidente del C.R del CONI - **Ermanno Morelli** il quale ringrazia l'assessore **Carlo Masci** per la riunione odierna e, nel condividere pienamente la sua proposta, dichiara la piena disponibilità del CONI, nelle sue articolazioni territoriali, a collaborare per la piena riuscita dell'Evento e per la gestione futura delle attrezzature residuali. Dichiara inoltre l'intenzione di attivare i vari organismi delle federazioni Sportive per proposte di utilizzo degli impianti nell'ottica illustrata dall'Assessore.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Sport
Impiantistica Sportiva

La presente copia formata da n° 2
 pagine è conforme all'originale.

Pescara, il 08/04/2009

1


Alla posizione illustrata dal presidente Morelli, si associano i presidenti provinciali **Imbastaro, Canaletti, Milozzi e Perazza**, i quali evidenziano la necessità di costruire criteri oggettivi che, tenendo conto del territorio, degli impianti esistenti, delle tradizioni sportive, consentano di spalmare equamente sulle quattro Province le risorse e le attrezzature oggetto di discussione.

L'assessore **Carlo Masci** infine nell'auspicare un coinvolgimento del Sistema scolastico ad un evento così importante e al fine di innescare il processo di ricaduta dei benefici da esso derivanti, stimola il CONI e il Comitato a voler considerare tutte le possibili azioni attivabili, di concerto con le strutture scolastiche, per incrementare la pratica sportiva e i relativi supporti didattici da utilizzare.


Interviene a tal proposito il prof **Silvano Seca** a nome del Comitato il quale nel ringraziare l'assessore per la sensibilità dimostrata nel fronteggiare tempestivamente le esigenze manifestate dal comitato stesso, esprime la piena disponibilità a mettere a punto, con le strutture del CONI, con il Servizio regionale competente, e con gli EE.LL. le azioni di governance per la gestione del patrimonio impiantistico che residuerà dai Giochi; comunica inoltre che nei prossimi giorni sarà in grado di fornire ulteriori approfondimenti al quadro esigenziale già rimesso all'assessore nei giorni scorsi.

Alle ore 11,30, essendo terminata la discussione, l'assessore **Masci** ringrazia gli intervenuti per la disponibilità dimostrata e comunica agli stessi che in tempi brevi sarà convocata un'altra riunione per fare il punto della situazione.

L'Assessore al Bilancio, EE.LL.
Riforme Istituzionali e Attività Sportive
Avv. Carlo Masci



Il Dirigente del Servizio Sport
e Impiantistica Sportiva
Arch. Virgilio Basile





GIUNTA REGIONALE
 DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO E
 ATTIVITA' SPORTIVE
 SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

ALL. "3"

OGGETTO: Interventi da effettuare nell'ambito delle strutture sportive per lo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 - Consultazione dei Comuni interessati -

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30.03.2009

Il giorno **30 marzo 2009** alle ore **17,15**, presso l'Assessorato Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive della Regione Abruzzo, Viale Bovio n. 425 - Pescara, a seguito dell'invito effettuato dal competente Assessore - avv. Carlo Masci, sono convenuti i rappresentanti dei Comuni interessati ai Giochi sia quali sedi di gare che territorialmente limitrofi agli stessi.

Sono presenti:

- **Carlo Masci** - Assessore Regionale Bilancio-EE.LL.-Riforme Istituzionali e Attività Sportive
- **Virgilio Basile** - Dirigente Servizio Sport e Impiantistica Sportiva Regione Abruzzo
- **Vincenzo Mariani** - Responsabile Ufficio sport e Impiantistica Regione Abruzzo;
- **Antonio Buccella** - Ufficio sport e Impiantistica Regione Abruzzo;
- **Paolo De Angelis** - responsabile Area Impianti Comitato Organizzatore Pescara 2009
- **I rappresentanti dei Comuni** (come da foglio presenze allegato) (All. "1")

L'assessore **Carlo Masci** nel ringraziare gli intervenuti dà inizio alla seduta illustrando brevemente le finalità della riunione. In particolare, informa i presenti circa la disponibilità di fondi regionali, per complessivi € 3.950.000,00, da utilizzare per la dotazione di attrezzature e lavori di adeguamento delle strutture sportive nei Comuni sede di gara dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

Fa presente che a seguito delle necessità, manifestate dal Comitato dei giochi (beneficiario dei fondi), con nota prot. 959/09 del 27/03/2009 (All. "2"), è emersa l'esigenza di ampliare l'elenco degli impianti già individuati per lo svolgimento delle gare con strutture sportive di supporto da utilizzare per gli allenamenti, e ciò in previsione dell'aumentata partecipazione di atleti, stimata intorno al 30% in più rispetto ai precedenti giochi di Almeria.

Invita pertanto i rappresentanti dei comuni intervenuti siano essi sedi di gare o limitrofi a comunicare la propria disponibilità ad ospitare le attività di supporto e di allenamento sui propri impianti sportivi. A tal fine a tutti viene richiesta la predisposizione con estrema urgenza di proposte inerenti la disponibilità di impianti sportivi e di eventuali interventi necessari con l'indicazione di tempi, modalità di attuazione nonché la capacità dei singoli soggetti di partecipare anche con proprie risorse finanziarie.

Sul tema intervengono i seguenti partecipanti alla riunione:

- Sindaco di San Giovanni Teatino;
- Sindaco di Spoltore;
- Sindaco di Scafa;
- Assessore della Giunta comunale di Pineto;
- Sindaco di Tollo;
- Vicesindaco di Ripateatina;
- Assessore della Giunta comunale di Chieti;

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Sport
 Impiantistica Sportiva

La presente copia formata da n°
 pagine è conforme all'originale.

Pescara, il 03/04/2009

- Sindaco di Vasto;
- Funzionario comune di Morro D'Oro;
- Consigliere Comunale del Comune di Pescara;
- Sindaco di Francavilla;
- Sindaco di Alba Adriatica;
- Assessore Giunta comunale di Roseto degli Abruzzi;
- Sindaco di Roseto degli abruzzesi;
- Sindaco di Miglianico;
- Funzionario comune di Martinsicuro
- Assessore Giunta comunale di Montesilvano.

Tutti gli intervenuti nel ringraziare l'assessore Masci per l'invito ricevuto, hanno chiesto chiarimenti ed informazioni circa l'iter tecnico - amministrativo per l'erogazione dei finanziamenti di che trattasi, rendendosi disponibili a partecipare al programma, indicando in linea di massima i possibili impianti sportivi sui quali intervenire; Tutti si sono riservati un congruo tempo per formalizzare le proprie proposte.

Alle ore 18.15 l'assessore Carlo Masci, chiude i lavori invitando gli intervenuti a presentare le proprie proposte di intervento entro Giovedì 02.04.2009 presso gli Uffici del Servizio sport, Impiantistica Sportiva, proposte che verranno successivamente inoltrate al Comitato Pescara 2009 per la disamina e la valutazione.

L'Assessore al Bilancio, EE.LL.
Riforme Istituzionali e Attività Sportive
Avv. Carlo Masci

Il Dirigente del Servizio Sport
e Impiantistica Sportiva
Arch. Virgilio Basile

REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE BILANCIO - E.E.LL. - RIFORME ISTITUZIONALI - ATTIVITA' SPORTIVE
 SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA
RICOGNIZIONE IMPIANTI DISPONIBILI PER I XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO - PESCARA 2009
 RIUNIONE DEL 30.03.2009 - ore 17.00

Ente	Nome partecipante qualifica	Immagine	Nome partecipante qualifica	Firma
REGIONE ABRUZZO	AV. CARLO MASCI COMPONENTE LA GIUNTA BILANCIO - E.E.LL. - RIFORME ISTITUZIONALI - ATTIVITA' SPORTIVE			
REGIONE ABRUZZO Servizio Sport e Impiantistica Sportiva	arch. Virgilio Basile Dirigente Servizio sport e Impiantistica Sportiva		arch. Vincenzo Mariani arch. Antonio Buccella Ufficio Impiantistica Sportiva e Attività comunicative	
COMITATO PESCARA 2009	PACCO DE ANGELIS			
Comune di PESCARA	MBASTARO ENZO CONS. DELEGATO SPORT COMUNE PE			
Comune di MONTESTEVANO	TARA BORBELLI BELMONTONE DR. LL. PP.			
Comune di MANORPHETTO	DI NEDIO GIUSEPPE ASS. RE. HHO SPORT			
Comune di CHIESA SANGIULIO	Sindaco SAPORIETI GIUSEPPE			
Comune di SPOLI FORTE	FRANCO RANGHEU SINDACO			
Comune di SCARPA	DINO MARIANGONI SINDACO			

Comune di CARPIGNETTE S. TAYO						
Comune di CAPRACCIATI						
Comune di CHIEPI						
Comune di VIGLIANICO						
Comune di FRANCAVILLA A. M.						
Comune di S. GIOVANNI ELFINO						
Comune di TOLIO						
Comune di TORRIVIGGIA S. MARINA						
Comune di TRAPANI E. A. F. A.						
Comune di ORTONA						
Comune di SAN GIANG.						
Comune di SAN VITO C.						
	ASS. LUIGI TEBB					
	NICOLA VINSONE CONSIGLIERE SINDACO					
	FRANCESCO CANTARELLI SINDACO					
	MARCO DE LO CARLO ASS. T. R. ROSSANO ASS. S. S. S. S. S.					
	FRANCESCO V. S. MARCO					
	DIACESARIO MASSIMO ASSESSORE					

Comune di ROSSA CROCE	AZZ. CARICOM CIAMPICERO	<i>[Signature]</i>	
Comune di TORINO DI SAN GREGORIO			
Comune di VASTRO	Luciano Lopez Sindaco	<i>[Signature]</i>	
Comune di BOMBA			
Comune di AVIZZANO	MARCO BOLEO ASSESSORE TURISMO SPORT.	<i>[Signature]</i>	
Comune di T. VERINA			
Comune di TURANO			
Comune di PINETRO	FILIPPO D'AGOSTINO ASSESSORE	<i>[Signature]</i>	
Comune di S. LUCA	GAETANO VALLECUORA SINDACO	<i>[Signature]</i>	
Comune di ROSSINO	FEDERICO PERCETTA ASSESSORE	<i>[Signature]</i>	
Comune di GIULIANOVA			
Comune di TOROLETTO			

Comune di ABBA ADRIATICA									
Comune di MARCIANICURO									
Comune di MORRO D'ORO				<i>Giulio</i>	<i>Donato Girometta</i> <i>Vice Sindaco</i>				
Comune di MOSCIANO S.A.									
Comune di ATRI									
Comune di N. PRETO									



ALL. "4"

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Sport
Impiantistica SportivaLa presente copia formata da n° 3
pagine è conforme all'originale.
Pescara, li 08/04/2009


Egr.

Avv. Carlo Masci

Assessore Regionale

Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio

Attività sportive

Prot. 1151/09
Pescara, 08/04/09

OGGETTO: Richiesta fondi impianti gare-allenamenti XVI Giochi del Mediterraneo.

Egr. Assessore,


facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 27 marzo u.s. prot. 959/09 ed alla Vs. del 03.04.2009 prot. 447/IMP nella quale veniva allegata la tabella riepilogativa delle disponibilità dei comuni per la messa a disposizione di ulteriori impianti di allenamento, a seguito di sopralluoghi effettuati dalla struttura operativa dello scrivente Comitato e da una valutazione sulle reali rispondenze degli impianti stessi agli standard richiesti dalla Commissione Internazionale del CIJM, si allega alla presente prospetto riassuntivo delle priorità relative all'acquisto delle attrezzature ed agli interventi strutturali da effettuare.

Gli interventi saranno eseguiti in ordine di importanza ed in relazione alle disponibilità che Codesta Spettabile Amministrazione metterà a disposizione; in caso di economie, si realizzeranno le altre opere che dovessero essere inizialmente escluse fino ad esaurimento dell'importo disponibile.

Si precisa che tutti gli acquisti previsti e le opere programmate saranno autorizzate dietro corrispondenza con i cronoprogrammi previsti dall'Area Sport e dall'Area Impianti dello scrivente Comitato.

Per quanto sopra ed al fine da attivare i necessari interventi miranti al rispetto della tempistica richiesta, si chiede di voler procedere all'erogazione dell'acconto nella misura del 40 % dell'importo del contributo assegnato.

RingraziandoLa per il Suo impegno e la Sua disponibilità, cogliamo l'occasione per salutarLa cordialmente.



Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo PESCARA 2009

Ufficio di Presidenza: C.so Umberto I, 113 - 65122 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4211139 - Fax +39 085.298199
 Direzione Generale: Via Botticelli, 28 - 65124 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4219994 / 4429883 - Fax. +39 085.4429761
 Sede Operativa: Via Botticelli, 26 - 65124 Pescara (Italy) - Tel. +39 085.4429536 / 4220610 - Fax. +39 085.4219784


P.IVA 01742010687 • info@pescara2009.it

Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009
**ELENCO DELLE ATTREZZATURE E SUPPORTI TECNOLOGICI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE
 ED INTERVENTI STRUTTURALI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SUPPORTO**

ID	CITTA'	DENOMINAZIONE SITO	Proprietà	SPORT	UTILIZZAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	Tipologia	IMPORTE
1	Pescara	Stadio Adriatico	Comunale	Atletica Leggera Handisport	Sede gara e di Allenamento	Acquisito Attrezzatura per Atletica Leggera	ATTREZZATURE	€ 240.000,00
2	Pescara	Stadio Adriatico	Comunale	Cerimonia di Apertura		Installazione impianto diffusione sonora	STRUTTURALE	€ 200.000,00
3	Pescara	Campo "Zamini"	Comunale	Calcio	Sede di allenamento	Rifacimento terreno di gioco	STRUTTURALE	€ 400.000,00
4	Pescara	Pattinodromo "Febo"	Comunale	Karate	Sede di gara	Acquisito tatami di gara	ATTREZZATURE	€ 30.000,00
5	Pescara	Pattinodromo "Febo"	Comunale	Judo	Sede di gara	Acquisito tatami di gara	ATTREZZATURE	€ 30.000,00
6	Pescara	Pattinodromo "Febo"	Comunale	Lotta	Sede di gara	Acquisito tatami di gara	ATTREZZATURE	€ 30.000,00
7	Pescara	Pattinodromo "Febo"	Comunale	Varie	Sede di gara	Potenziamento impianto luci	STRUTTURALE	€ 20.000,00
8	Pescara	Polygono "Febo"	Comunale	Tiro a Segno	Sede di gara	Acquisito di n. 3 linee di tiro	STRUTTURALE	€ 70.000,00
9	Pescara	Polygono "Febo"	Comunale	Tiro ad Arca Compressa	Sede di gara	Acquisito bersagli	ATTREZZATURE	€ 70.000,00
10	Pescara	Porto Turistico		Vela	Sede di gara	Installazione di pontile per barche	STRUTTURALE	€ 50.000,00
11	Pescara	Circolo Tennis	Comunale	Tennis	Sede di gara	Acquisito tabelloni	ATTREZZATURE	€ 90.000,00
12	Pescara	Palesport "Rigopiano"	Comunale	Sollivamento Pesì	Sede di gara	Acquisito materiale da gara e da allenamento omologato olimpico, una pedana di gara, 9 da riscaldamento e 10 allenamento. Acquisizione palco di sottofondo alle pedane	ATTREZZATURE	€ 170.000,00
13	Pescara	Palesport "Giovanni Paolo II"	Comunale	Pallamano	Sede di gara	Acquisito taralex di gioco - Acquisito tabellone segnapunti omologato per partite internazionali	ATTREZZATURE	€ 100.000,00
14	Pescara	Palesport "Giovanni Paolo II"	Comunale	Pallamano	Sede di gara	Potenziamento impianto luci	STRUTTURALE	€ 20.000,00
15	Pescara	Piscine "Le Naiadi"	Regione	Nuoto	Sede di gara	Corse 25/30 metri con relative avvoicorale	ATTREZZATURE	€ 35.000,00
16	Pescara	Piscine "Le Naiadi"	Regione	Pallanuoto	Sede di gara	Acquisito campo completo Pallanuoto (Corse, porte, pedana per arbitro)	ATTREZZATURE	€ 40.000,00
17	Pescara	Piscine "Le Naiadi"	Regione	Nuoto	Sede di gara e allenamento	Tabellone segnapunti	ATTREZZATURE	€ 80.000,00
18	Chieti	Stadio "Angelini"	Comunale	Calcio	Sede di gara	Acquisito Attrezzatura per allenamento	ATTREZZATURE	€ 5.000,00
19	Chieti	Stadio "Angelini"	Comunale	Atletica Leggera	Sede di allenamento	Acquisito Attrezzatura per Atletica Leggera	ATTREZZATURE	€ 55.000,00
20	Chieti	Pala Tricelle	Comunale	Ginnastica Ritmica - Pallavolo M.	Sede di Gara	Oscuramento vetrate	STRUTTURALE	€ 15.000,00
21	Chieti	Pala Tricelle	Comunale	Ginnastica Ritmica	Sede di Gara	Acquisito 2 pedane di allenamento e 1 per gara omologate - Acquisito sotto pedane omologate per reazioni elastiche	ATTREZZATURE	€ 15.000,00
22	Chieti	Pala Tricelle	Comunale	Pallavolo M.	Sede di Gara	Acquisito pavimentazione taralex omologata internazionale	ATTREZZATURE	€ 30.000,00
23	Chieti	Palesport "S. Filomena"	Comunale	Pallamano F.	Sede di Gara	Acquisito pavimentazione taralex omologata internazionale - Acquisito protezione tribuna	ATTREZZATURE	€ 40.000,00
24	Chieti	Piscina Comunale	Comunale	Pallanuoto	Sede di allenamento	Acquisito porte e corse per pallanuoto	ATTREZZATURE	€ 10.000,00
25	Chieti	Impianto Sportivo ADSU	Regione	Judo	Sede di allenamento	Acquisito copertura tensostadio	STRUTTURALE	€ 180.000,00



ID	CITTA'	DENOMINAZIONE SITO	Proprietà	SPORT	UTILIZZAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	Tipologia	IMPORTO
26	Chieti	Impianto Sportivo Palaeus	Università	Karate	Sede di allenamento	Acquisito copertura tensosaltica	STRUTTURALE	€ 180.000,00
27	Chieti	Impianto Sportivo Palaeus	Università	Pallacanestro F.	Sede di allenamento	Installazione impianto basket	ATTREZZATURE	€ 25.000,00
28	Francavilla al Mare	Stadio "Valle Anzuca"	Comunale	Aletica Leggera	Sede di allenamento	Acquisito Attrezzature per Atletica Leggera	ATTREZZATURE	€ 40.000,00
29	Francavilla al Mare	Stadio "Valle Anzuca"	Comunale	Calcio	Sede di gara	Acquisito strutture per allenamento	ATTREZZATURE	€ 5.000,00
30	Lanciano	Stadio "Blondi"	Comunale	Calcio	Sede di gara	Acquisito strutture per allenamento	ATTREZZATURE	€ 5.000,00
31	Lanciano	Palasport "via Rosato"	Comunale	Tennis Tavolo	Sede di gara	Acquisito larallex di gioco	ATTREZZATURE	€ 35.000,00
32	L'Aquila	Stadio "Gran Sasso D'Italia"	Comunale	Calcio	Sede di gara	Acquisito strutture per allenamento	ATTREZZATURE	€ 5.000,00
33	Bomba	Lago di Bomba	Com. Montena	Canoa - Kayak - canottaggio	Sede di gara	Fornitura campo di gara "Luigi Alberto" con strutture fisse subacquee di ancoraggio dislocate sul campo di gara a 2000 mt.	STRUTTURALE	€ 380.000,00
34	Silvi	Pala Universo	Privata	Ginnastica Artistica	Sede di gara	Acquisito campo gara, attrezzi e podio	ATTREZZATURE	€ 200.000,00
35	Silvi	Campi Tennis	Regionale	Tennis	Sede di allenamento	Acquisito copertura tensosaltica	STRUTTURALE	€ 200.000,00
36	Teramo	Pala Scapriano	Comunale	Pallacanestro M.	Sede di gara	Acquisito tabellone segnapunti omologato	ATTREZZATURE	€ 50.000,00
37	Montesilvano	Palasport "PaleRoma"	Comunale	Pallavolo F.	Sede di gara	Acquisito pavimentazione larallex omologata internazionale - tabellone segnapunti	ATTREZZATURE	€ 60.000,00
38	Vasto	Palasport "BCC"	Comunale	Pallavolo F.	Sede di gara	Acquisito pavimentazione larallex omologata internazionale e campo gara	ATTREZZATURE	€ 55.000,00
39	Pineto	Palasport "Pala S.Maria"	Comunale	Scherma	Sede di gara	Acquisito n.5 pedane per competizione Mod. olimpico complete di attrezzature di gara elettroniche omologate	ATTREZZATURE	€ 35.000,00
40	Pineto	Palasport "Pala S.Maria"	Comunale	Scherma	Sede di gara	Lavori di ampliamento	ATTREZZATURE	€ 35.000,00
41	Marino	Stadio Comunale	Comunale	Calcio	Sede di allenamento	Realizzazione Tribuna	STRUTTURALE	€ 200.000,00
42	Scata	Stadio Comunale	Comunale	Calcio	Sede di allenamento	Rifacimento terreno di gioco	STRUTTURALE	€ 200.000,00
43	Torrevecchia Teatina	Palasport	Comunale	Pallavolo F.	Sede di allenamento	Acquisito Tarallex e campo gara	ATTREZZATURE	€ 40.000,00
44	Avezzano	Palestra Scolastica	Comunale	Pugilato	Sede di allenamento	Installazione tribuna telescopica	STRUTTURALE	€ 95.000,00
45	Ripa Teatina	Stadio Comunale	Comunale	Calcio	Sede di allenamento	Rifacimento terreno di gioco	STRUTTURALE	€ 150.000,00
46	Pescara	Stadio Adriatico	Comunale	Cerimonia di Apertura		Telecamere ed accessori	ATTREZZATURE	€ 150.000,00
47	Pescara	Circolo Tennis	Comunale	Tennis	Sede di gara	Installazione Servoscala	STRUTTURALE	€ 40.000,00



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.06.2009, n. 308:

DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Vista la Legge Regionale 09 agosto 2006, n. 27 concernente “Disposizioni in materia ambientale” ed in particolare l’art. 6 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinare le tariffe da applicare ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005;

Vista la D.G.R. 13 febbraio 2004 n. 58 che ha individuato la Direzione Turismo Ambiente Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale autorità competente regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 59/2005;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, di seguito denominato “Decreto Tariffe IPPC”, recante “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005

mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

Visto in particolare l’art. 9 comma 4 del Decreto Tariffe IPPC secondo il quale le Regioni e le Province autonome possono adeguare ed integrare le tariffe previste dal suddetto decreto per le istruttorie ed i controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, nel rispetto dei principi previsti dallo stesso decreto ed in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio;

Vista la DGR 27 novembre 2008 n. 1154 che ha recepito il Decreto Tariffe IPPC prevedendo in particolare che i gestori sono tenuti a versare, per ciascuna attività istruttoria richiesta all’Autorità Competente, in itinere ovvero già conclusa, l’eventuale saldo a debito, inteso come differenza tra quanto dovuto ai sensi della nuova normativa e quanto versato a titolo di anticipo nelle more dell’emanazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul *BURA* del suddetto provvedimento;

Vista la DGR n. 34 del 14 febbraio 2009 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Adozione linee guida per l’applicazione delle tariffe. D.G.R. 27 novembre 2008 n. 1154 proroga dei termini.”;

Vista la DGR n. 178 del 14 aprile 2009 recante “sisma del 6 aprile 2009-prime disposizioni generali” con la quale al punto 3 del dispositivo veniva stabilito che “tutti i termini relativi a procedure e/o provvedimenti con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, attributiva di benefici, sostegni ed altre utilità, ovvero afferenti alla richiesta di beni servizi e forniture, sono sospesi fino al 30 giugno 2009”;

Dato atto che la regolamentazione delle tariffe definite con la richiamata DGR n. 34 del 14 febbraio 2009 non ha ancora trovato attuazione, dato che i termini di pagamento sono stati prorogati al 30 giugno 2009 come da DGR 178/09 e che nelle more le Associazioni di categoria hanno manifestato, anche nell'ultimo incontro del 05.06.2009, l'opportunità di adottare criteri già in uso in altre Regioni presso le quali operano le medesime aziende

Ritenuto opportuno adeguare e integrare le tariffe ai sensi dell'art 9 del DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59" così come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno di conseguenza abrogare l'allegato A "linee guida per l'applicazione delle tariffe istruttorie previste dal decreto tariffe ippc" alla DGR 34 del 14 febbraio 2009;

Ritenuto opportuno riconoscere ai gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell'eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;

Dato atto che il Direttore della Direzione della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia e il Direttore della Direzione Protezione Civile, Ambiente hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI
NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato,

- di adottare l'allegato 1 al presente provvedimento quale adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 18.02.05";
- di abrogare l'allegato A "linee guida per l'applicazione delle tariffe istruttorie previste dal decreto tariffe ippc" alla DGR 34 del 14 febbraio 2009 recante;
- di stabilire che viene confermato il termine per il versamento da parte dei gestori dell'eventuale saldo a debito dei costi istruttori relativi alle attività in itinere e già concluse, previsto dalla DGR n. 1154/2008, così come prorogato fino al 30/04/2009 dalla DGR 34/09 e successivamente ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2009 dalla DGR 178/09, pena l'applicazione da parte dell'autorità competente di quanto previsto all'art. 7 del DM del 24 aprile 2008;
- di prevedere, nei confronti gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC, il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell'eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue allegato

ALLEGATO come e solo integrando alla del-
berazione n. **308** del **24 GIU. 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)

Walter Gariani

Allegato 1

Attuazione normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC - D.lgs 59/2005) – Adeguamenti ed integrazioni delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.

Gli adeguamenti e le integrazioni delle tariffe vengono qui di seguito esposti seguendo la struttura del decreto stesso e specificando, per i soli articoli o parti degli allegati (I, II, III, IV e V), le integrazioni o gli adeguamenti effettuati.

Articolo 2 – comma 4

Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche sostanziali anche a seguito di riesame.

Ove nel calcolo della tariffa istruttoria il valore di T_i , ottenuto applicando l'adeguamento del tariffario con la componente C_{sga} , risulti inferiore al valore della componente C_d (costo istruttoria per l'acquisizione e gestione della domanda), il valore di T_i coincide con il C_d .

Articolo 3 - Tariffa relativa ai controlli

Per le prestazioni di campionamento ed analisi non ricomprese nell'allegato V del decreto ma previste in AIA, il gestore utilizzerà le tariffe fissate nel vigente Tariffario Generale dell'ARTA approvato con DGR n. 961 del 7.11.2003;

Adeguamenti dell' ALLEGATO I

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame.





Adeguamento del punto

1- Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto: CD.

Per gli Impianti dell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la voce **CD** è ridotta a 2000 Euro.

Adeguamenti dei punti

2- Costo istruttorio per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": Caria.

e

3- Costo istruttorio per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": CH2O.


Per il numero di emissioni e di inquinanti da considerare significativi ai fini dei costi istruttori per la verifica delle discipline di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I del decreto, il gestore adotterà i seguenti criteri:

1 – per i punti di emissione:

Sono considerati significativi quelli ricompresi nel piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni conteggiando in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento.

Nel caso degli scarichi delle acque di prima pioggia lo scarico verrà conteggiato ai fini del calcolo della tariffa solo se le acque sono effettivamente contaminate da contatto con le fasi del processo produttivo.

2 – per gli inquinanti





Per il numero di inquinanti da considerare significativi il gestore farà riferimento agli inquinanti inseriti nel piano di monitoraggio e controllo distinguendo fra quelli regolati in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio) che non vanno conteggiati, avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute:

- nelle "Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili";
- nei Brefs comunitari;

indipendentemente dal loro stato di approvazione. Tale quadro di riferimento verrà utilizzato dal gestore per elaborare la proposta di Piano di monitoraggio e controllo per le nuove domande di AIA e quindi per il calcolo della tariffa.

Il gestore, una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, calcolerà le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico **C_{Aria}** e di inquinamento delle acque **CH₂O**, nel seguente modo:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione verranno raggruppati secondo le classi di inquinanti emessi previste nelle corrispondenti tabelle del decreto;
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.

Adeguamento del punto

4- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti".

Per la determinazione dei coefficienti **CRP** e **CR_{nP}** vanno conteggiate solo le quantità giornaliere medie, calcolate con riferimento alla capacità massima dell'impianto, di rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto sottoposti ad operazioni R o D.

Per i rifiuti che sono gestiti in regime di deposito temporaneo il gestore verserà una tariffa forfetaria di 300 Euro.

Adeguamento del punto

5- Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.



Per il conguaglio della tariffa istruttoria ed il calcolo del costo dell'ispezione programmata di cui all'allegato IV del decreto, il gestore utilizzerà le sole voci che hanno trovato una regolamentazione nelle condizioni di esercizio fissate nell'AIA. Analogo approccio verrà adottato dal gestore per la presentazione di nuove domande di AIA computando le sole voci applicabili al progetto esecutivo presentato.

Adeguamento del punto

6 - Riduzione del costo istruttoria per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale CSGA.

La riduzione della tariffa per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 è quantificata nel seguente modo:

1 – Impianti certificati ISO 14001

$$\text{CSGA} = \{[\text{CAria} + \text{CH}_2\text{O} + \text{CRP} + \text{CRnP} + (\text{CCA} + \text{CRI} + \text{CEM} + \text{COd} + \text{CST} + \text{CRA})^*] \times 0,15\} \text{€}$$

2 – Impianti registrati EMAS

$$\text{CSGA} = \{[\text{CAria} + \text{CH}_2\text{O} + \text{CRP} + \text{CRnP} + (\text{CCA} + \text{CRI} + \text{CEM} + \text{COd} + \text{CST} + \text{CRA})^*] \times 0,25\} \text{€}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove nel calcolo della tariffa istruttoria il valore di T_i , ottenuto applicando l'adeguamento del tariffario con la componente C_{sga} , risulti inferiore al valore della componente C_d (costo istruttoria per l'acquisizione e gestione della domanda), il valore di T_i coincide con il C_d .

Adeguamenti dell'ALLEGATO II

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale.

Gli adeguamenti specificati per l'Allegato I del decreto si applicano alle corrispondenti voci fissate nell'ALLEGATO II **Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale** del decreto.



Adeguamenti dell'ALLEGATO III

Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali anche a seguito di riesame.

Per le modifiche non sostanziali che possono essere gestite in semplice regime di comunicazione non comportando l'aggiornamento dell'AIA, il gestore è tenuto a versare una tariffa forfetaria pari a 100 Euro. In relazione alla sincronizzazione delle modifiche richieste, la comunicazione potrà riguardare più di una modifica.

Adeguamenti dell'ALLEGATO IV

La Regione Abruzzo, anche in relazione ai temi di approfondimento indicati nella presente deliberazione, oltre a quanto definito nel decreto per la individuazione delle attività che devono essere considerate ai fini di valorizzare una ispezione programmata in AIA, prende a riferimento anche la definizione contenuta nella Raccomandazione del 4 aprile 2001, n. 2001/331, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, così ripresa dalla Linea Guida "Sistemi di monitoraggio" approvata con il decreto 31 gennaio 2005 (GU n. 135 del 13 Giugno 2005) del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio:

Ispezione (visita ispettiva): attività del piano di controllo, attribuita all'Autorità di controllo e caratterizzata da una certa periodicità, che può comportare:

- visite dei siti;
- valutazione dei report e delle relazioni registrate a seguito delle verifiche ambientali;
- valutazione e verifica di ogni automonitoraggio svolto da, o per conto di, gestori sugli impianti sottoposti a controllo;
- valutazione delle attività e operazioni eseguite sugli impianti sottoposti a controllo;
- analisi dei dati rilevanti raccolti dal gestore e della corretta trasmissione all'autorità competente.

In Particolare l'ARTA può verificare:

- Il corretto posizionamento e funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti quali:
Sistemi di abbattimento (filtri a tessuto, postcombustore, Denox, torri di lavaggio ecc);

- Sistemi di monitoraggio delle emissioni ;
- Autocampionatori degli scarichi;
- Contatori;
- Sistemi di controllo e regolazione di processo, rilevanti ai fini ambientali;
- le qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di Monitoraggio;
- la regolare trasmissione dei dati quali:
 - Comunicazione di adempimento alle prescrizioni AIA;
 - Comunicazione di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e di monitoraggio;
 - Risultati dei monitoraggi effettuati;
 - Eventuali modifiche effettuate.
- la rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'AIA;
- l'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'AIA;
- l'osservanza delle prescrizioni gestionali contenute nell'AIA;
- gli indicatori di prestazione (consumi specifici, fattori di emissione);
- l'osservanza delle eventuali prescrizioni derivanti dal precedente sopralluogo dell'ARTA.

L'ispezione comporta sempre:

- la redazione della relativa relazione;
- la conservazione dei dati in data base.

I contenuti minimi dei controlli indicati nel decreto richiedono quindi un intervento integrativo che comporta aspetti di "adeguamento" rispetto al meccanismo di calcolo contenuto nell'"**ALLEGATO IV Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (articolo 3, comma 2)**" e sintetizzato nella seguente formula:

$$Tc = \{ [CAria + CH_2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COD + CST + CRA)] \times 0,10 \} \text{ €} + 100 \text{ €}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

– Impianti di allevamento intensivo

In relazione alla specificità del settore, si fissa in 1000 Euro il costo della ispezione programmata per tali impianti.

REGIONE ABRUZZO

6 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMI, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA.
 Servizio Politiche Energetiche - Qualità dell'aria - SINA.
 La presente copia è composta da n. 6 fasciole, conferme all'originale esistente presso questo Servizio, Pescara, il 29.07.2009.
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

15.06.09

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 12.06.2009, n. 46:

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 DPR. 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991”, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila;

Vista l’istanza del 20/11/2008 presentata dal Presidente e Legale rappresentante della “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila, Via S. Franco d’Assergi, 4, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità

giuridica di diritto privato e l’iscrizione della stessa nel Re-gistro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visto l’Atto Costitutivo di Fondazione dell’8 novembre 2007 a rogito del dott. Paolo Di Silvestri, notaio in Pizzoli (AQ), rep. n. 4240, racc. n. 2440 e lo Statuto, allegato “A” del medesimo atto ed il successivo Atto modificativo del 24 aprile 2008, a rogito del dott. Vincenzo Galeotta, notaio in L’Aquila, rep. n. 116080, racc. n. 23285 e lo Statuto allegato “A” del medesimo atto;

Accertata, sulla base dello Statuto dell’Ente e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Fondazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica della “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila, si sono realizzati per il tramite di tre Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data 12/12/2008, 10/2/2009 e 26/3/2009;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 26/3/2009 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della “Fondazione Danilo D’Antimo” da parte delle competenti Direzioni regionali;

Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità della Fondazione, quali quelle di promozione, mantenimento e recupero della salute nei contesti di vita, familiare e sociale, nonché scolastica e di lavoro con particolare riferimento alla salute mentale nell’infanzia e nella adolescenza;

Verificata la conformità dello Statuto alle

vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila e per l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005, il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata alla “**Fondazione Danilo D’Antimo**”, con sede in L’Aquila, Via S. Franco d’Assergi n. 4;

- di iscrivere la predetta Fondazione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto all’interessato, ai sensi dell’art. 21 della L. 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di notifica del presente atto all’interessato, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del D.P.R. 24/11/1991 n. 1199.

L’Aquila li 12.06.2009

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

Segue allegato

	A
	16080 23,285
STATUTO DELLA	
"FONDAZIONE DANILO D'ANTIMO"	
DENOMINAZIONE-DURATA-SEDE-SCOPO	
ARTICOLO 1 - E' costituita una fondazione di diritto privato	
apolitica e aconfessionale denominata "FONDAZIONE DANILO	
D'ANTIMO", senza limitazioni di durata, le cui finalità sta-	
tutarie si esauriscono nell'ambito della sola Regione Abruz-	
zo.	
La sede è in L'Aquila, Via San Franco D'Assergi n. 4.	
Per l'esercizio della propria attività la Fondazione può av-	
valersi di uffici distaccati la cui istituzione e soppressio-	
ne è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Ammini-	
strazione.	
ARTICOLO 2 - La Fondazione, che non ha scopo di lucro sogget-	
tivo, intende realizzare nell'ambito territoriale della Re-	
gione Abruzzo, in modo integrativo, ausiliario e sussidiario	
rispetto alle competenze proprie della Regione stessa, ini-	
ziative rivolte alla promozione, mantenimento e recupero del-	
la salute nei contesti di vita, familiare e sociale, nonché	
scolastica e di lavoro, con particolare riferimento alla sa-	
lute mentale nell'infanzia e nella adolescenza per migliorar-	
ne le condizioni nelle loro componenti a maggior rischio e	
vulnerabilità sociale al fine di consentire un sano e armo-	
nioso sviluppo della personalità dei soggetti in età evoluti-	
va, nonché per lo sviluppo di competenze specializzate nel	

settore.

Tali iniziative, promosse, delegate, organizzate e gestite, possono prevedere tra l'altro attività di formazione, qualificazione professionale, informazione, aggiornamento, divulgazione; studio e ricerca finalizzata, sia clinica che epidemiologica; nonché attività assistenziali, giuridico-sociali, socio-familiari, socio-sanitarie, abilitativo-riabilitative, psicopedagogiche ed educativo-didattiche.

Allo scopo la Fondazione istituisce laboratori di attività ed altre iniziative operative di studio, ricerca, didattica, assistenza (socio-sanitaria e riabilitativa), compatibili con le proprie finalità; intraprende iniziative editoriali attinenti; collabora con altri Enti pubblici e privati, Associazioni, ONLUS, Istituti di Ricerca ed Istituzioni alla realizzazione di obiettivi comuni; sostiene o realizza ogni altra azione compatibile con i propri fini istituzionali.

La fondazione provvede anche allo sviluppo ed alla valorizzazione professionale di giovani attraverso la concessione di assegni di ricerca e/o borse di studio per ulteriori studi specifici e di settore.

Il consiglio di amministrazione può estendere gli interventi sopra indicati ad altri soggetti, su presupposti comunque riconducibili alle finalità della fondazione.

Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare lo scopo della Fondazione sono determinate e di-

sciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ATTIVITA' STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

ARTICOLO 3 - Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- a. promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- b. istituire borse di studio e contratti di ricerca;
- c. compiere studi e ricerche;
- d. curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche propri, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- e. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- f. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione;
- g. costituire, partecipare e promuovere la costituzione di società di capitali strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;
- h. promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziati-

ve idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione ed il sistema socio-culturale;

i. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale ed altre attività accessorie;

j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Gli utili di tali attività devono essere interamente destinati ai fini istituzionali essendone vietata, sotto qualunque forma, la distribuzione.

PATRIMONIO

ARTICOLO 4 - II patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale costituita dai conferimenti in denaro eseguiti dai fondatori;
- b) da altre eventuali erogazioni conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
- c) dai contributi dei Benemeriti e degli Aderenti;
- d) dai fondi di riserva.

Costituiscono altresì patrimonio della fondazione ulteriori conferimenti che perverranno alla fondazione stessa a qualsiasi titolo come beni mobili ed immobili, elargizioni e contributi da parte di soggetti pubblici o privati, nonché le entrate costituite dai redditi derivanti dal patrimonio, dai fondi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali

sonne fisiche, tutti destinati allo svolgimento delle attività statutarie e che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste agli articoli 2) e 3).

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

ARTICOLO 5 - La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio, investito secondo le opportunità esistenti sul mercato.

Una parte delle rendite del patrimonio nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione può essere accantonata in un fondo di riserva ordinario; possono essere creati anche altri fondi di riserva con specifica destinazione.

FONDO DI GESTIONE

ARTICOLO 6 - Il Fondo di gestione della fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
3. da eventuali altri contributi dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri enti pubblici nonché dell'Unio-

ne Europea;

4. dai contributi dei Benemeriti ed Aderenti che non siano

espressamente destinate al patrimonio;

5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

BENEMERITI ED ADERENTI

ARTICOLO 7 - Saranno qualificati "benemeriti" della fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e stranieri, le cui elargizioni a favore della fondazione siano di valore particolarmente rilevante. La qualifica anzidetta ha carattere onorario ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. Essa dura per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Ottengono la qualifica di "aderenti" della fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli Enti in genere, italiani e stranieri, che condividendo le finalità della fondazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in danaro nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di "aderente" ha carattere onorario e dura per tutto l'anno per il quale il contributo è stato

versato.

ORGANI

ARTICOLO 8 - Sono organi della fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Vice Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Revisore dei Conti ed un supplente.

ARTICOLO 9 - Il Presidente ed il Vice Presidente della fondazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri; restano in carica tre anni.

Il presidente della fondazione ha i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione; c) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio nella prima seduta utile; -----
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche;
- e) ha la rappresentanza della fondazione ai sensi del successivo art.13;
- f) predispone lo schema di bilancio.

Il presidente può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

<p><i>Mano</i> <i>Mano</i></p>	<p>In assenza del Presidente e del Vice Presidente, le relative</p>
	<p>funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.</p>
<p><i>Mano</i> <i>Mano</i></p>	<p>ARTICOLO 10 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero che va da cinque a nove membri, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, a seconda della complessità organizzativa assunta dallo sviluppo della fondazione.</p>
	<p>Il consiglio può nominare, di volta in volta o anche periodicamente, il segretario del consiglio, definendone le funzioni, anche al di fuori dei propri componenti.</p>
<p><i>Mano</i> <i>Mano</i></p>	<p>I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p>
<p><i>Mano</i> <i>Mano</i></p>	<p>I membri del Consiglio di Amministrazione possono decadere per incompatibilità con le finalità della fondazione, dimissioni accettate, sfiducia votata a maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, permanente impedimento.</p>
<p><i>Mano</i> <i>Mano</i></p>	<p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, dei Consiglieri della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione sostituisce il Consigliere venuto a mancare il quale scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.</p>
	<p>Ai Soci fondatori, o loro successivi eredi, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, spetta la nomina del Consiglio di Amministrazione alla scadenza naturale di quest'ultimo, ovvero quando venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei suoi componenti.</p>

Nella ipotesi in cui venissero a mancare, a qualsiasi titolo, tutti i Soci fondatori, e loro successivi eredi, alla nomina dei Consiglieri provvederà l'Autorità governativa secondo le disposizioni dell'art. 25 c.c.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare delibera in ordine:

a) alle modifiche dello Statuto (da sottoporre alla autorità competente per l'approvazione nei modi di legge) proposte dal Presidente ai sensi del precedente art. 8;

b) alla gestione del patrimonio, al suo utilizzo ed alla destinazione delle rendite nonché ad eventuali incrementi del patrimonio;

c) alla accettazione di lasciti, donazioni ed elargizioni;

d) alla regolamentazione interna delle attività ed iniziative di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

e) all'attuazione delle iniziative ed interventi di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

f) all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

g) alle eventuali convenzioni con altri Enti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità; le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal medesimo con apposita deliberazione.

Per la validità delle costituzioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza semplice degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con il voto favorevole almeno della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, fatte salve le diverse maggioranze previste dalle inderogabili norme di legge.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato, e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, se individuato.

ARTICOLO 12 - Il controllo sulla amministrazione della fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità spetta ad un Revisore dei conti. Quest'ultimo ed un supplente dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La nomina dei revisori spetta al Consiglio di Amministrazione della fondazione a maggioranza qualificata.

Essi esaminano i bilanci preventivo e consuntivo ed esprimono il proprio parere mediante relazioni scritte; intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - La rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di

Amministrazione; in caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al Vice Presidente, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - Tutte le cariche della fondazione sono gratuite, eccezion fatta per il Revisore dei Conti e supplente. Le persone che prestano la propria opera in favore della Fondazione hanno diritto ad un compenso che verrà concordato preliminarmente alla prestazione d'opera, nei suoi vari aspetti giuridici, ovvero in base a leggi, regolamenti e contratti economici, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie della fondazione ovvero del budget individuato dal Consiglio di Amministrazione per la specifica attività contrattata.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 15 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nei termini di legge.

SCIoglimento


ARTICOLO 16 - Il Consiglio di Amministrazione con la stessa maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni può proporre lo scioglimento della fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa
il Consiglio Di Amministrazione potrà proporre la devoluzione
del patrimonio ad altri Enti che perseguono finalità analoghe.

NORME FINALI

ARTICOLO 17 - Per quanto non previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni del codice civile e le norme di
legge vigenti in materia.

Francesco Pavia
CoT - L.
Umberto Ruffino
Luigi Ruffino
Michele Sals
Francesco Ruffino
Conf. in Direzione
Antonio Ruffino



REGOLAMENTO A LICENZA N. 07-05-08 DI N. 2438


.....

.....

..... 17 PAGINE

..... 21-05-2008

.....

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'Luigi...'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

DECRETO 30.06.2009, n. 63:

Legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Penna Sant'Andrea (TE).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Penna Sant'Andrea (TE) a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 1 datato 19/02//2009 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Penna Sant'Andrea di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 1 datato 19/02//2009 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Penna Sant'Andrea ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n.

68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Penna Sant'Andrea e dalla Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e dalla Ditta.

L'Aquila Li 30.06.2009

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 1

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	D'AMICO ROSANNA VIA VICO DELLA LUNA, 15 - TERRAMO	04/10/1980 A PENNA S. ANDREA	PENNA S. ANDREA	11	76	159,76	4,79	47,93	52,72	159,76
			TOTALE			159,76	4,79	47,93	52,72	159,76

PESCARA LI 19/02/2009
 NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIORIE DEI MANUFATTI

IL TECNICO INCARICATO
 (Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

VISTO
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 (Dott.ssa Marzia Di MARZIO)

Marzia Di Marzio

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Beni Forestali e Foreste
 La presente copia composta di n. fasciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Pescara, li 15-6-09

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marzia Di Marzio



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/493:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta COLETTA Claudio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 con-

vertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Avezzano (AQ) in data 01.04.2009 prot. n. 46110, la Ditta COLETTA Claudio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Aielli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 61 del 10.02.2001 scaduto il 31.10.2005;

Vista la nota dell’UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’ac-

cettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. COLETTA Claudio nato a Aielli (AQ) il 08.11.1946 ed ivi residente in Via Fucino 15, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 15.800 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 10, 1 e 21, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 76,30;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/494:
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PETROLIO Silvio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Avezzano (AQ) in data 04.03.2009 prot. n. 31251, la Ditta PETROLIO Silvio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato

con atto n. 980 del 07.12.2000 scaduto il 31.10.2003;

Vista la nota dell’UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11. 2009 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza

dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. PETROLIO Silvio nato a Celano (AQ) il 15.05.1941 ed ivi residente in Via Starzi, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6480 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 38(b e 36, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 31,93;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e

contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
*SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/495:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CURTI Luciano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 06.05.2009 prot. n. 52646, la Ditta CURTI Luciano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2005;

Vista la nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transitereb-

bero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11. 2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. CURTI Luciano nato a Celano (AQ) il 13.12.1957 ed ivi residente in Via Del Vecchio, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3510 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 54, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,95;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
 AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
 FORESTALE, CACCIA E PESCA,
 EMIGRAZIONE
 SERVIZIO FORESTE,
 DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/496:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CURTI Concezio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del

demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 06.05.2009 prot. n. 52648, la Ditta CURTI Luciano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2005;

Vista la nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee “a favore del Sig. CURTI Concezio nato a Avezzano (AQ) il 22.09.1954 e residente a Celano (AQ) in Via Monte Morrone, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3300 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 61, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,94;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/497:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Elio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie,

revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 29.04.2009 prot. n. 50610, la Ditta PIETROSANTE Elio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 980 del 07.12.2000 scaduto il 31.10.2005;

Vista la nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di

disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11. 2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. PIETROSANTE Elio nato a Celano (AQ) il 22.09.1954 ed ivi residente in Via Fonte Grande, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di

mq. 740 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 103/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 3,56;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
*SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/498:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Alessandro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Avezzano (AQ) in data 24.03.2009 prot. n. 41810, la Ditta FIDANZA Alessandro, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2005;

Vista la nota dell’UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’ac-

cettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. FIDANZA Alessandro nato a Celano (AQ) il 24.02.1933 ed ivi residente in Via Delle Torri 21, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4930 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 71, 74, 87, 159 e 109, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 28,31;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100

L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/499:
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Agostinella.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Avezzano (AQ) in data 04.03.2009 prot. n. 31245, la Ditta FIDANZA Agostinella, ha

chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 115 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2005;

Vista la nota dell’UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. ra FIDANZA Agostinella nata a Celano (AQ) il 03.01.1946 ed ivi residente in Via O. Ranelletti 171, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3316 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 73, 86 e 161, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,23;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
*SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/500:
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Angelo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 26.08.2008 prot. n. 91276, la Ditta BALIVA Angelo, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2005 intestato a Vicaretti Maria;

Vista la nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al

patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. BALIVA Angelo nato a Celano (AQ) il 01.06.1962 e residente a Grosseto in Via Aurelia Sud, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2830 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 138, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammontata ad euro €. 13,67;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
 AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
 FORESTALE, CACCIA E PESCA,
 EMIGRAZIONE

*SERVIZIO FORESTE,
 DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/501:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CASCIOLA Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 14.05.2008 prot. n. 56880, la Ditta CASCIOLA Giovanni, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 1421 del 15.06.1998 scaduto il 31.10.2003 intestato a Casciola Umberto;

Vista la nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con

le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee “a favore del Sig. Casciola Giovanni nato a Pescina (AQ) il 16.05.1959 e residente a Avezzano (AQ) in Via P. Gobetti, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2700 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 54, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 11,91;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del-

l'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2009, n. DH7/502:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Collarmele (AQ) - Ditta FABRIZI Maria Domenica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida

al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 31.03.2009 prot. n. 45342, la Ditta FABRIZI Maria Domenica, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Collarmele (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 584 del 11.03.1998 scaduto il 31.10.2003 intestato a Del Flacco Angelo;

Vista la nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore della Sig. ra FA-

BRIZI Maria Domenica nata a Avezzano (AQ) il 27.04.1981 e residente a Collarmele (AQ) in Via C. Battisti, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3080 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Collarmele (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 38, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 13,99;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Avezzano (AQ) n. 59611 del 27.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e

contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE
AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DH5/28:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole" - D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Misura 1.2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Azione 1 - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i. Sospensione della presentazione delle domande di aiuto dal 01/07/09 al 31/08/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Considerato che la Commissione Europea con Decisione n. C(2008)701 del 15/02/08 ha definitivamente approvato il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Abruzzo (CCI20071T06RPO01);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518

del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Viste le D.G.R. con le quali si è proceduto all'approvazione dei bandi pubblici per l'attivazione delle seguenti Misure:

- Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008;
- Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole" - D.G.R. n. 751 del 07/08/2008;
- Misura 1.2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Azione 1 - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008;

Viste le D.G.R. n. 1080 del 13/11/2008, n. 86 del 02/03/09 e n. 174 del 31/03/09 con le quali si è proceduto all'approvazione delle rettifiche, integrazioni e modifiche al Bando della Misura 1.1.2;

Viste le D.G.R. n. 1078 del 13/11/2008, n. 87 del 02/03/09 e n. 177 del 31/03/09 con le quali si è proceduto all'approvazione delle rettifiche, integrazioni e modifiche al Bando della Misura 1.2.1;

Viste le D.G.R. n. 1079 del 13/11/2008, n. 88 del 02/03/09 e n. 176 del 31/03/09 con le quali si è proceduto all'approvazione delle rettifiche, integrazioni e modifiche al Bando della Misura 1.2.3;

Viste le D.D. n. DH5/31, DH5/30 e DH5/33 del 17/11/08 con le quali, tra l'altro, è stato determinato l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto delle Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure e in particolare per le Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 è stato individuato il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali;

Vista la D.D. n. DH5/22 del 28/04/09 con la quale, tra l'altro, è stato prorogato fino al

30/06/09 il termini per la presentazione delle domande delle Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3;

Considerato che i bandi pubblici delle Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 ai Paragrafi 1 comma 4 stabiliscono che “Con Determinazione Dirigenziale (D.D.) del Servizio Interventi Strutturali, da pubblicare sul *B.U.R.A.*, si provvederà a stabilire la data di chiusura di presentazione delle domande nel caso di variazione del P.S.R. o per la conclusione del Programma a seguito dell’utilizzo delle risorse disponibili”;

Considerato che sono in via di attuazioni le variazioni del P.S.R. 2007/13 e in particolare delle seguenti Misure:

- Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori";
- Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole";
- Misura 1.2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” – Azione 1;

Ritenuto opportuno procedere alla sospensione, dal 01/07/09 al 31/08/09, dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di rinviare a successivo provvedimento la riapertura dei termini;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di sospendere i termini di presentazione delle domande di aiuto dal 01/07/09 al 31/08/09 delle seguenti Misure:
- Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori";
- Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole";
- Misura 1.2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” – Azione 1;
- di rinviare a successivo provvedimento la riapertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto delle suddette Misure;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pio De Nicola

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 14.05.2009, n. DG11/94:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per assegnazione numero definitivo impresa alimentare “Faieta & Faieta S.a.s.” via Molines Sanfelice 11 Pescara e stabilimento in Località Barberi, comune di Collecervino (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -

1. di aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impresa alimentare della Ditta “Faieta & Faieta S.a.s.” sede legale in via Molines Sanfelice 11, Pescara e stabilimento loc. Barberi, comune di Collecervino (PE);
2. di assegnare per la ditta in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

IT

V0716

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

Impianto: stabilimento di trasformazione, categoria: 9 – latte crudo e derivati;

Il Sig. FAIETA Gianni, c.f. FTA GNN 51P17 C853K, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuta a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

3. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. U. S. L. di Pescara che provvederà al ritiro della precedente determinazione;
4. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
6. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 15.06.2009, n. DG11/115:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 – volturazione della ragione sociale impresa alimentare dalla ditta “Torrente Seafood s.r.l.”, alla Ditta “Torrente Seafood s.r.l. in liquidazione”, sede legale in Rimini, via Coronelli 39 e stabilimento in via Pacinotti 21, comune di Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -

1. che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedenti normative di settore con il n. IT 362 CE della ditta “**Torrente Seafood s.r.l.**” è variata a favore della ditta subentrante “**Torrente Seafood s.r.l. in liquidazione**” sede legale in Rimini (RN) via Coronelli 39 e stabilimento sito nel Comune di Avezzano (AQ), via Pacinotti 21;
2. di mantenere il numero unico di riconoscimento definitivo

IT

362

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

stabilimento di trasformazione, categoria 8 – prodotti della pesca (sezionamento, affumicatura e confezionamento).

Il Sig. Berti Renato, c.f. BRT RNT 37M06 H294I, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

3. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. U. S. L. di Avezzano/Sulmona che

è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

4. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
6. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 15.06.2009, n. DG11/117:
Reg. CE 853/2004 e Deliberazione di G.R. 950/2006: aggiornamento atto di riconoscimento impresa alimentare Ditta "Natur Trota Srl", stabilimento sito in Via L'Aquila, n. 9, 65022 Bussi sul Tirino (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA
**- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa -**

1. di annullare la propria precedente determinazione DG/11/249 del 28.11.2008;
2. che lo stabilimento della Ditta "Natur Trota Srl" legale rappresentante Brazzalotto Paolo, con sede legale in Viale del Lavoro, n. 45, 37036 San Martino Buon Alberto (VR) e stabilimento in via L'Aquila, n. 9, 65022 Bussi sul Tirino (PE) è riconosciuta con il numero:

IT

1978

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 per le attività di:

- impianto: locale di cernita e sezionamento
categoria: 8 – prodotti della pesca.

Il Sig. BRAZZALOTTO Paolo, codice fiscale **BRZ PLA 57R07 G688W**, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. USL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

3. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. U. S. L. di Pescara – Presidio Scaffa;
4. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
6. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 24.06.2009, n. DG11/120:

Reg. (CE) n. 1774/2002 del 03.10.2002. Cambio ragione sociale Impianto di Magazzinaggio Categoria 3 della Ditta "D'Antuono Giuseppe" - con sede legale ed impianto ubicati nel comune di Introdacqua (AQ) al Km.2 della Strada Statale 479 - che assume la denominazione di "D'Antuono Giuseppe s.a.s. di Paolini Maria Nicola & C." Attribuzione riconoscimento definitivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni
e le finalità riportate in premessa -

- la variazione della ragione sociale dell'Impianto di Magazzinaggio Categoria 3 prima denominato "**D'Antuono Giuseppe**" che assume la denominazione di "**D'Antuono Giuseppe s.a.s. di Paolini Maria Nicola & C.**" con sede legale ed impianto - rimasti invariati - ubicati nel comune di Introdacqua (AQ) al Km.2 della Strada Statale n.479, già autorizzato con numero di riconoscimento provvisorio **919/MAG3** assegnato il 18.05.2006 con nota prot. 12277/11;
- di attribuire, contestualmente, all'Impianto di Magazzinaggio Categoria 3 di proprietà della Ditta in parola, il seguente numero di **riconoscimento definitivo**:

IT

919-MAG 3

CE

- la Sig.ra **Maria Nicola Paolini** Legale Rappresentante della Ditta "**D'Antuono Giuseppe s.a.s. di Paolini Maria Nicola & C.**" - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo - è tenuta a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipo-

logia dell'attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

- di attribuire al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona, competente per territorio, le funzioni di vigilanza sulla struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni vigenti;
- di informare, del presente atto, il Sindaco del Comune ove ha sede la Ditta in oggetto;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Sanità ai sensi dell'art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002;
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Pescara, li

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 13.05.2009, n. DR4/29:

Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i. - Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.- D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. COMUNE DI LECCE DEI MARSI. - Discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Pretito" nel Comune di Lecce dei Marsi (AQ). Approvazione del Piano di chiusura della discarica con adeguamento alle direttive del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 208 del Decre-

to Legislativo n. 152 del 03.04.2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. e della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, il progetto di adeguamento trasmesso dalla Ditta A-CIAM SpA per conto del Comune di Lecce Dei Marsi relativo alla discarica per rifiuti urbani non pericolosi sita in località Pretito del Comune di Lecce dei Marsi di cui all’Ordinanza n. 499 del 30.03.2000, in conformità agli elaborati di seguito riportati:

Elaborati a firma dei progettisti, Ing. Paolo Recchia e Ing Antonio Capassi:

- **All. 1 - Elaborato A:** Indicazioni di carattere generale, Piano di gestione Operativa, Piano di Ripristino ambientale, Piano di gestione Post- Operativa, Piano di sorveglianza e controllo.
 - **All. 2 - Elaborato B:** Valutazione dei costi di adeguamento.
 - **All. 3 - Elaborato C:** Piano Finanziario.
 - **All. 4** - Dati riguardanti il personale addetto alla gestione della discarica.
 - **All. 5** - Scheda di identificazione della discarica.
 - **All. 6** - Tabella di dettaglio delle tipologie di rifiuti smaltiti nel triennio 2000-2002, e dei relativi quantitativi per singolo codici CER
 - **All. 7** - Curriculum vitae del Direttore tecnico Ing. Paolo Recchia
 - **All. 8 – Tav.1:** Planimetria generale della discarica ed impianti a servizio
 - **All. 9 - Tav.2:** Planoaltimetria, sezione, particolare copertura finale.
- 2) di autorizzare il Comune di Lecce dei Marsi alla chiusura e alla post gestione della discarica in oggetto e alla realizzazione di quanto indicato al precedente punto 1);
- 3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al

punto 2) è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale del Gdl del 2 Marzo 2005 relativamente alla fase di chiusura e post gestione della discarica, e nello specifico:

- **Relativamente al progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali:**
 - Divieto di variazione del profilo finale della discarica previsto nel progetto autorizzato.
 - Per le sezioni della discarica nelle quali si è raggiunto il profilo finale dei rifiuti previsto in progetto, l’adozione di ogni intervento finalizzato alla riduzione delle infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo della discarica e del ristagno delle stesse alla sommità dei rifiuti abbancati.
- **Relativamente al piano di sorveglianza e controllo si prescrive:**
 - Entro **30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, definire, d’intesa con il dipartimento dell’ARTA competente per territorio, delle frequenze e modalità di campionamento per i parametri indicati nell’All. 2 al D.lgs 36/2003.
 - Entro **30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, Realizzare un secondo pozzo di monitoraggio per il controllo delle acque di falda, il cui posizionamento andrà concordato con l’ARTA competente per territorio.
- **Relativamente alla realizzazione del pacchetto di chiusura della discarica e de:**
 - Entro **120 giorni** dalla notifica del presente provvedimento ultimare la copertura finale della discarica;
- **Relativamente alla realizzazione degli**

ulteriori interventi previsti nel PdA.

- Realizzazione entro il **16.07.2009**;
- 4) di prescrivere al Comune di Lecce dei Marsi, il rispetto, altresì, di quanto di seguito elencato:
- entro il termine relativo all'ultimazione della copertura finale della discarica (**120 gg**), comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio;
 - il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
 - trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 2 lett. l) del D.Lgs n.36/03 e s.m.i. con cadenza annuale (**entro il 31 Gennaio** dell'anno successivo all'anno oggetto delle verifiche) al Servizio scrivente, alla Provincia di L'Aquila ed all'ARTA territorialmente competente una relazione in merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati;
 - ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. il gestore della discarica deve notificare al Servizio scrivente, alla Provincia di L'Aquila ed all'ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
- 5) di prescrivere all'ARTA territorialmente competente, la trasmissione annuale al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di una relazione sull'andamento della gestione successiva alla chiusura;
- 6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 7) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è di anni **10**, a partire dalla data di notifica della stessa al soggetto interessato, e che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- 8) di prescrivere che, al fine della post – gestione trentennale della discarica in oggetto, almeno **180** giorni prima della scadenza della presente autorizzazione il Comune in oggetto dovrà presentare apposita domanda di rinnovo;
- 9) di prescrivere che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA, la data di conclusione dei lavori di cui al precedente punto 4) entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla conclusione dei lavori stessi;
- 10) di prescrivere al Comune di Lecce dei Marsi la trasmissione, prima dell'avvio dei lavori di chiusura di cui al precedente punto 3), di apposite garanzie finanziarie, relative alla fase di post-gestione della discarica, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.;
- 11) di stabilire che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con Ordinanza n. 499 del 30.03.2000, con conseguente richiamo di tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;

- 12) di disporre che la frequenza ed i parametri analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Dipartimento ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo Scrivente Servizio, ove questa ne riscontri la necessità e/o l'opportunità, in funzione di una maggiore sicurezza di controllo ambientale del sito, fermo restando che la frequenza di controllo ed i parametri da controllare non eccedano quanto previsto, in materia, dal D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i.;
- 13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di L'Aquila;
- 14) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge al Comune di Lecce dei Marsi;
- 15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 13.05.2009, n. DR4/32:

Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i. – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.- D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. COMUNE DI

CELLINO ATTANASIO. – Discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località C.da Conti del Comune di Cellino Attanasio (TE) - Approvazione del Piano di chiusura della discarica con adeguamento alle direttive del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di approvare ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, il progetto di adeguamento trasmesso dal Comune di Cellino Attanasio relativo alla discarica per rifiuti urbani non pericolosi sita in località località C.da Conti del Comune di Cellino Attanasio (TE) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 12.09.2005, in conformità agli elaborati di seguito riportati:

Elaborati datati Settembre 2005 a firma dell'Ing. Marco Sciarra e del Geol. Primo Falcioni.

A1- Relazione tecnica descrittiva;

B1- Inquadramento territoriale;

B2- Planimetria stato attuale con indicazione delle sezioni area interessata dal progetto di chiusura;

B3- Planimetria copertura finale con impianto di smaltimento acque superficiali;

B4- sezioni

Elaborati - sezione di identificazione, piano di gestione post-mortem, piano di sorveglianza e controllo, piano di ripristino ambientale;

Elaborato - piano finanziario;

- di autorizzare il Comune di Cellino Attana-

sio alla chiusura e alla post gestione della discarica in oggetto e alla realizzazione di quanto indicato al precedente punto 1);

3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 2) è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nei verbali del Gdl del 26 Gennaio 2006 alla luce della nota dell'ARTA Dipartimento di Teramo nota prot. n. 5931/BT/GR del 18.07.06, di seguito riportate:

- **Entro 30 giorni** dalla data di notifica della presente autorizzazione:

- Trasmissione al Servizio Gestione Rifiuti della Regione e all'ARTA Dipartimento di Teramo, di adeguati elaborati progettuali (sezioni, profili) relativi al pacchetto di chiusura della discarica così come indicato al punto 2.4.3. dell'All. I al D. lgs. 36/2003, conservando comunque lo strato minerale compattato dello spessore $\geq 0,5$ e di conducibilità idraulica $\geq 10^{-8}$ m/s.

- **Entro il 16.07.2009:**

- Realizzazione di tutte le opere previste nel piano di adeguamento e nell'Ordinanza n. 37 del 15.05.02 compatibili con le modalità realizzative e gestionali di cui al presente provvedimento (pozzi estrazione biogas ecc..)

- **Entro 120 gg** dalla data di notifica della presente autorizzazione realizzare i seguenti interventi:

- Realizzazione del pacchetto di chiusura della discarica così come indicato al punto 2.4.3. dell'All. I al D. lgs. 36/2003, conservando comunque lo strato minerale compattato dello spessore $\geq 0,5$ e di conducibilità idraulica $\geq 10^{-8}$ m/s.

4) di prescrivere al Comune di Cellino Attana-

sio. il rispetto, altresì, di quanto di seguito elencato:

- entro il termine relativo all'ultimazione della copertura finale della discarica (**120 gg**), comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio;

- il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

- trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 2 lett. 1) del D.Lgs n.36/03 e s.m.i. con cadenza annuale (**entro il 31 Gennaio** dell'anno successivo all'anno oggetto delle verifiche) al Servizio scrivente, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA territorialmente competente una relazione in merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati;

- ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. il gestore della discarica deve notificare al Servizio scrivente, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

5) di prescrivere all'ARTA territorialmente competente, la trasmissione annuale al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di una relazione sull'andamento della gestione successiva alla chiusura;

6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e orga-

- nismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 7) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è di anni **10**, a partire dalla data di notifica della stessa al soggetto interessato, e che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
 - 8) di prescrivere che, al fine della post – gestione trentennale della discarica in oggetto, almeno **180** giorni prima della scadenza della presente autorizzazione il Comune in oggetto dovrà presentare apposita domanda di rinnovo;
 - 9) di prescrivere che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA, la data di conclusione dei lavori di cui al precedente punto 3) entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla conclusione dei lavori stessi;
 - 10) di prescrivere al Comune di Cellino Attanasio la trasmissione, prima dell'avvio dei lavori di chiusura di cui al precedente punto 3), di apposite garanzie finanziarie, relative alla fase di post-gestione della discarica, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.;
 - 11) di stabilire che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 12.09.2005, con conseguente richiamo di tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;
 - 12) di disporre che la frequenza ed i parametri

analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Dipartimento ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo Scrivente Servizio, ove questa ne riscontri la necessità e/o l'opportunità, in funzione di una maggiore sicurezza di controllo ambientale del sito, fermo restando che la frequenza di controllo ed i parametri da controllare non eccedano quanto previsto, in materia, dal D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i.;

- 13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Teramo;
- 14) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge al Comune di Cellino Attanasio;
- 15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 24.06.2009, n. DR4/75:
Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i, Art. 208 – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 – Decreto Legislativo

25.07.2005 n. 151 - Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 e s.m.i., Art. 45 – Società DESTEEEL S.p.A. – Sede Legale: Via Fabio Filzi n. 28 – 66034 LANCIANO (CH) – Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto adibito alla messa in riserva, selezione, frantumazione e riduzione volumetrica di rottami ferrosi e non ferrosi equivalenti alle fasi R4 ed R13 dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 da ubicarsi nella Zona Industriale della Val di Sangro – Località “Saletti” nel Comune di Paglieta (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., Art. 208 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 (*Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*) – Decreto Legislativo 25.07.2005 n. 151 (*Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*) - Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*) e s.m.i., Art. 45 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*) – il progetto presentato dalla Società DESTEEEL S.p.A. – Sede Legale: Via Fabio Filzi n. 28 – 66034 LANCIANO (CH) – Sede Operativa: C.da Saletti – Zona Industriale Val di Sangro – in data 04.08.2008, per la realizzazione ed esercizio di un impianto a-

dibito alla messa in riserva, selezione, frantumazione e riduzione volumetrica di rottami ferrosi e non ferrosi equivalenti alle fasi **R4** (*Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici*) ed **R13** (*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*) dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 da ubicarsi nella Zona Industriale della Val di Sangro – Località “Saletti” nel Comune di Paglieta (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 15 Particelle 4280, 4279, 4276, 4284, 348, 4290, 190, 350, 193, 349, 391, 196, 392, 472, 9, 117, 326, 106, 101, 4267, 4263, 221, 4260, 4258, 4255, 220, 136, 219, 218, 4377, 4728, 4248, 4246, 4244, 109, 4243, 340, 143, 142, 141, 140, 139, 4391, 4388, 4387, 4384, 4381, per una superficie complessiva di 51.188 mq e **una potenzialità di circa 650.000 t/a** in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Giorno 09 Mese di Luglio Anno 2008

Studio Geo Sacco: Dott. Geologo Roberto Sacco – Società Thema Progetti: Dott. Ing. Alfredo Di Nardo, Dott. Ing. Pino Cotelles-
sa;

- Allegato 1)** Elaborato - Relazione tecnica;
- Allegato 2)** Elaborato A – Elenco elaborati;
- Allegato 3)** Elaborato A-01.00 – Relazione tecnica;
- Allegato 4)** Elaborato - Stralcio Planimetrico del vigente P.R.G., Tavola di Zonizzazione (ASI) e provvedimento di localizzazione SUAP con stralcio di planimetria catastale;
- Allegato 5)** Elaborato – Relazione geologica-idrogeologica-ambientale

con vincoli esistenti sul territorio;

- Allegato 6)** Tavola – Corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell’area oggetto dell’ intervento;
- Allegato 7)** Tavola – Planimetria in scala 1:5.000, con l’indicazione delle distanze dei fabbricati limitrofi, estesa per un raggio di ml 1.000;
- Allegato 8)** Tavola A-01.01 – Planimetria generale localizzazione e stralcio catastale scala 1:2.000;
- Allegato 9)** Tavola A-01.02 – Planimetria indici urbanistici scala 1:500;
- Allegato 10)** Tavola A-01.03 – Lay out stabilimento scala 1:500;
- Allegato 11)** Tavola A-01.04 – Planimetria destinazione superfici scala 1:500;
- Allegato 12)** Tavola A-01.05 – Planimetria aree esterne scala 1:500;
- Allegato 13)** Tavola A-01.06 – Planimetria antincendio scala 1:500;
- Allegato 14)** Tavola A-01.07 – Planimetria rete fognaria e raccolta acque prima pioggia scala 1:500;
- Allegato 15)** Tavola A-01.08 – Planimetria allacciamenti scala 1:500;
- Allegato 16)** Tavola A-01.09 – Palazzina uffici, piante, sezione, prospetti scala 1:100;
- Allegato 17)** Tavola A-01.10 – Capannone 1 pianta scala 1:200;
- Allegato 18)** Tavola A-01.11 – Capannone 1 sezione e prospetti scala 1:200;
- Allegato 19)** Tavola A-01.12 – Capannone 2 pianta scala 1:200;

Allegato 20) Tavola A-01.13 – Capannone 2 sezione e prospetti scala 1:200;

Allegato 21) Tavola A-01.14 – Capannone 3 pianta scala 1:200;

Allegato 22) Tavola A-01.15 – Capannone 3 sezione e prospetti scala 1:200;

Allegato 23) Tavola A-01.06 – Mulino scala 1:250;

Allegato 24) Tavola A-01.17 – Cabina elettrica di trasformazione mulino piante scala 1:100;

Allegato 25) Tavola A-01.18 – Cabina elettrica di trasformazione mulino sezione e prospetti scala 1:100;

Allegato 26) Tavola A-01.19 – Centrale trattamento acque pianta, sezione, prospetti scala 1:100;

Allegato 27) Tavola A-01.20 – Cabina allaccio elettrico piante, prospetti e sezione scala 1:100;

Allegato 28) Tavola A-01.21 – Capannone 4 pianta, sezione, prospetti scala 1:200;

- 2) di autorizzare la Società DESTEEEL S.p.A. alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i., l’iniziativa di cui al punto 1);
- 3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad **anni dieci (10)** dalla notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dalla Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
- 4) **di adempiere nella fase di costruzione dell’impianto a quanto sottoindicato:**

In attesa delle direttive previste all'art. 45, comma 2 della L.R. 45/07 in merito all'esercizio provvisorio e collaudo funzionale dell'impianto, si prescrive quanto segue:

4.1 Limitatamente alla fase di costruzione dell'impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi dell'art. 3, allegato A, della D.G.R. n. 790/2007.

4.2 Terminati i lavori di costruzione, si prescrive l'invio della comunicazione di avvio dell'impianto e di esercizio provvisorio dello stesso, preceduta dall'invio all'Autorità Competente:

- a. della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;
- b. di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,
 - il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.

4.3 Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto deve presentare il collaudo dell'impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- a. la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- b. la funzionalità dei sistemi di stoccaggio

e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;

- c. l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - d. il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - e. l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;
 - f. le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
- 5) di precisare che l'autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. n. 45/2007 e s.m.i.;
- 6) di autorizzare la Società DEESTEL S.p.A. in oggetto ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., all'esercizio dell'impianto indicato al punto 2), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:

Della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Alimentazione, Caccia e Pesca – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti:

6.1) Gli interventi non potranno essere realizzati nella eventualità e nella necessità di trasformazione d'uso delle aree che nell'attualità degli interventi siano definibili boscati ai sensi della legislazione nazionale e regionale;

Della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria

Locale di Lanciano-Vasto

6.2) Manutenzione costante dei filtri dei sistemi di abbattimento emissivi;

Del Comune di Paglieta (CH):

6.3) Entro tre mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, la Ditta trasmetta lo studio sul monitoraggio acustico da effettuarsi anche nel periodo di esercizio notturno all'ARTA, alla A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale di Lanciano -Vasto, al Comune e alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti;

6.4) Nella fase di esercizio dell'impianto nonché nella fase di ripristino dell'area la Società DESTEEL S.p.A. trasmetta adeguate garanzie finanziarie ai sensi delle normative vigenti (D.G.R. 790/2007);

dell'A.R.T.A - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti:**6.5) “Parere tecnico - Settore Rifiuti**

“Dalla documentazione trasmessa a codesto Spett.le Servizio a questo Dipartimento (relazione tecnica, elaborati grafici relativi alla planimetria generale impianto con indicazione degli impianti fissi da realizzare, planimetria generale della rete acque bianche e nere e di prima pioggia, relazione geologica), è stato possibile constatare che la Ditta in parola intende svolgere le attività di cui in premessa su un'area individuabile nel foglio di mappa n. 15 del Comune di Paglieta alle particelle indicate nella planimetria redatta dal geom. Giustino Di Nella allegato alla Deliberazione n. 264 del 20/9/2007 (allegato B), di estensione pari a c.a. 52.000 mq complessivi, ubicata nella zona industriale Loc. Saletti del Comune di Paglieta (CH).

Da quanto è stato possibile accertare dall'esame delle planimetrie allegato, le aree destinate a strutture coperte si estendono

per ca. 16.000 mq, mentre quelle adibite a piazzali interni, a parcheggi per gli operatori ed a verde, sono rispettivamente di ca 28.000 mq, 400 mq, e di 5.500 mq.

Le aree utilizzate per lo svolgimento delle attività (aree di movimentazione rifiuti e interno dei capannoni), come dichiarato nella relazione tecnica, sarà totalmente impermeabilizzata (pavimentazione industriale e fibre di acciaio dello spessore di 20 mm.) e dotata di rete fognaria per il successivo trattamento delle acque meteoriche e/o sversamenti accidentali.

Le restanti aree (parcheggio auto degli addetti e sosta autocarri), saranno realizzate con pavimentazione in betonella e asfalto.

Sulla superficie totale del lotto in oggetto, sono realizzati i seguenti capannoni e fabbricati industriali separati tra loro e organizzati in base alla logistica delle funzioni specifiche che interverranno nel ciclo di lavorazione (così come descritte nella relazione tecnica redatta dallo Studio Geo Sacco).

II CAPANNONE n. 1

*è suddiviso in tre locali distinti, identificabili come aree **2, 3 e 4**.*

Tali strutture sono utilizzati rispettivamente come siti di deposito rifiuti consistenti in:

- *metalli non ferrosi “bianchi” (area 2), per un quantitativo di deposito pari a ca. 5.000 tonn/anno;*
- *metalli non ferrosi “rossi” (area 3), per un quantitativo in deposito pari a ca. 5.000 tonn/anno;*
- *metalli ferrosi (area 4), per un quantitativo in deposito pari a ca. 10.000 tonn/anno;*

*In tali aree i rifiuti saranno sottoposti alle operazioni di **recupero R13**.*

II CAPANNONE n. 2

è suddiviso in due locali distinti, identificabili come aree **5a** e **5b**.

Essi saranno utilizzati per:

- il deposito del fluff (area **5a**);
- il deposito, selezione e cernita del "flusso secondario" (area **5b**).

IL CAPANNONE n. 3

è suddiviso in due locali distinti, identificabili come aree **6a** e **6b**, che saranno utilizzati per il:

- posizionamento della Cesoià (area **6a**);
- deposito del materiale da cesoiare (area **6b**) da inviare alla Linea di produzione n. 1 per un quantitativo in deposito pari a ca 2.800 tonn/anno;

In tali aree i rifiuti saranno sottoposti alle operazioni di **recupero R4**.

La superficie dell'area aziendale identificabile come area 7 sarà impiegata per:

- il posizionamento del Mulino per le successive attività di frantumazione e macinazione eseguite nella linea 2 come di seguito descritto.

In tale area i rifiuti saranno sottoposti alle operazioni di **recupero R4**;

Le rimanenti aree identificabili con i numeri **1, 8, 9, 10, e 11** saranno adibite rispettivamente per la palazzina uffici, la centrale trattamento acque, la centrale elettrica, il lavaggio mezzi e l'officina ad uso interno.

L'impianto di trattamento è composto da due distinte Linee di Produzione:

- la **Linea 1** (per la lavorazione di rottame voluminoso pari a 50.000 tonn/anno);
- la **Linea 2**, (per la lavorazione di carcasse auto pressate e rottame da raccolta pari a ca 600.000 tonn/anno),

deputate a trattare le diverse tipologie di

rifiuto in ingresso impianto.

In dettaglio:

- o la **Linea 1**, dove verrà installata la **presso-cesoia** con i relativi componenti accessori, è deputata a ridurre volumetricamente il rottame di grande dimensione (rottami di demolizione e di raccolta), in modo da ottenere una MPS idonea da conferire ad acciaierie.
- o La **Linea 2**, composta da **premacinatore/macinaio, mulino a martelli, deferrizzatore** (per la separazione del materiale pesante ferroso da quello non ferroso), **sistema aeralico** (per la separazione del materiale leggero (fluff) dal materiale pesante non ferroso (flusso secondario), garantisce oltre ai necessari adeguamenti volumetrici del materiale, anche la separazione dei flussi tra il prodotto finito da destinare alla vendita (proler) e dei sottoprodotti (fluff), da destinare ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, nonché dei materiali di scarto (flusso secondario) da destinare anch'essi alla vendita e/o ad impianti di recupero per la successiva selezione e cernita.

Nel suo complesso l'impianto sarà realizzato per la lavorazione ed il trattamento di rifiuti consistenti principalmente in:

- Rottame leggero di varia dimensione, spessore e forma;
- Parti di autoveicoli;
- Elettrodomestici (rottame bianco);
- Rottame di raccolta di dimensioni varie;
- Pacchi di autoveicoli bonificati;
- Acciaio di spessore inferiore a 4 mm;
- Telai, lamiere di piccolo spessore, carcasse e carter di alluminio, nonché motori elettrici e metalli.

Dalle attività sopra descritte verranno prodotte:

Il **Proler**, costituito da materiale ferroso (destinato alla vendita come materia prima seconda), sarà depositato in cumuli, all'aperto, nell'area situata a valle del mulino, pronto per essere destinato alle acciaierie.

Il quantitativo max in deposito sarà di 20.000 tonn..

Il **Fluff**, costituito da plastica e gomma finemente tritati (CER 19 10 04), provenienti prevalentemente dalla frantumazione dei componenti non metallici presenti nei rottami di origine automobilistica (destinato al successivo recupero e/o smaltimento), sarà depositato al coperto nell'area identificata con la sigla **5a**.

Il quantitativo max in deposito sarà di ca.

3.500 tonn.

Il **Flusso secondario** (CER 19 10 06), costituito da un miscuglio di plastiche pesanti, frazioni di copertoni (CER 19 12 04), alluminio (17 04 02), rame (17 04 01), acciaio e leghe di metalli non ferrosi (CER 16 01 18 – 19 12 03), legno (CER 19 12 07), frazioni di prodotti tessili CER 19 12 08, destinato al successivo recupero mediante selezione e cernita alle rispettive aree di deposito precedentemente individuate come **2** e **3**, sarà depositato preliminarmente (D15) al coperto nell'area **5b**.

Il quantitativo max in deposito sarà di ca. 2.300 tonn.

Relativamente alle tipologie di rifiuto (CER 2008) che la ditta DESTEEEL S.p.A. intende trattare sul sito in oggetto, esse risultano essere:

ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN INGRESSO IMPIANTO DA AVVIARE ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO

CER ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs. n. 152/06 e D.Lgs. n. 4/08	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO
10 02 10	Scagli di laminazione	R13 e R4
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi.	R13 e R4
12 01 02	Polveri e articolato di materiali ferrosi.	R13 e R4
15 01 04	Imballaggi metallici.	R4
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.	R4
16 01 17	Metalli ferrosi.	R4
16 01 18	Metalli non ferrosi.	R13 e R4
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti .	R13 e R4
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13.	R4
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.	R13 e R4
17 04 01	Rame, Bronzo, Ottone.	R13 e R4
17 04 02	Alluminio.	R13 e R4
17 04 03	Piombo.	R13 e R4
17 04 04	Zinco.	R13 e R4

17 04 05	Ferro e Acciaio.	R13 e R4
17 04 06	Stagno.	R13 e R4
17 04 07	Metalli misti.	R13 e R4
19 12 02	Metalli ferrosi.	R4
19 12 03	Metalli non ferrosi.	R13 e R4
20 01 40	Metallo.	R13 e R4
20 03 07	Rifiuti ingombranti.	R4
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO Tonn./anno - 650.000 ca.		

Complessivamente i codici dei rifiuti che la Ditta DESTEEEL S.p.A. intende trattare presso l'impianto in oggetto sono pari a 21, tutti appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi.

Si segnala che, nella planimetria 3 – layout-flussi materiali interni – alla pag. 50 della relazione tecnica, relativa all'area 6b (deposito preliminare del rottame da cesoiare – operazioni di recupero R4 -, e nella planimetria 4 layout –flussi materiali in uscita – alla pag. 51 della sopra citata relazione tecnica, relativa all'area 2, sono stati esclusi rispettivamente i codici CER 16 02 09* - 16 02 15* e 16 02 13* (area 6b) e il codice CER 16 02 15* (area 2), perché non congrui con dette attività in quanto rifiuti pericolosi.

In relazione a quanto riportato dalla relazione tecnica e dagli elaborati presentati, considerato che:

Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare avverrà al coperto, nonché nelle apposite aree distinte del piazzale aziendale, altre sotto il capannone aziendale per essere successivamente inviati presso ditte autorizzate per le successive operazioni di recupero e/o smaltimento (di cui la ditta ha prodotto elenco);

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi recuperabili, avverrà in modo separato per ciascuna tipologia;

Presso l'impianto saranno accettati i soli rifiuti solidi consistenti in rottami ferrosi e

non ferrosi, tutti di natura non pericolosa; Il trattamento delle acque meteoriche e delle acque di prima pioggia, sarà effettuato in un apposito impianto di trattamento di tipo chimico-fisico, tali acque depurate, comprese quelle di seconda pioggia, saranno scaricate nella fogna Consortile (o impiegate parzialmente per la reintegrazione delle perdite dovute ad evaporazione che si producono nell'impianto di raffreddamento); mentre le acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa, ecc.) saranno scaricate direttamente nella rete consortile;

I fanghi derivati dalla depurazione delle acque di cui al punto precedente (CER 19 08 14), ed eventuali sostanze oleose in esse presenti (Surnatanti), saranno depositati preliminarmente (D15) in appositi contenitori separati e smaltiti in impianti autorizzati;

La superficie aziendale è provvista di una apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di appositi pozzetti di ispezione;

Sono state precisate i processi tecnologici, le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti ed i quantitativi da trattare, le attività da cui provengono i rifiuti, i metodi di trattamento e di recupero, nonché indicate le MPS ed i rifiuti che vengono prodotte a seguito di detta attività;

Considerata inoltre la completezza della documentazione presentata così come prevista dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e D.Lgs.

n. 4/08 (ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97), questo Dipartimento esprime **parere favorevole** alla realizzazione e all'esercizio di quanto richiesto in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Il deposito dei rifiuti metallici ferrosi e quelli non ferrosi pericolosi dovrà avvenire in area coperta e ben separati tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati;
- 2) In particolare tutte le aree, di deposito rifiuti e di deposito materiali recuperati (MPS), dovranno essere segnalate da apposite targhe riportanti la denominazione (deposito rifiuti – deposito materiali MPS);
- 3) I rifiuti destinati al recupero e stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l'uso di barriere mobili o fisse tali da non generare miscele fra di loro;
- 4) Tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 5) Tutte le aree destinate a contenere i rifiuti e le aree di deposito delle MPS prodotte dovranno essere provviste di apposita etichetta riportante il rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
- 6) Per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione degli automezzi in uso dall'azienda (officina), la Ditta dovrà indicare, su apposita planimetria (scala 1:200), le relative aree di deposito in attesa dello smaltimento finale;
- 7) Dovrà essere indicato il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione di deposito

preliminare dei rifiuti, nonché specificato se esiste personale di custodia e, nel caso positivo, precisare se la stessa è continua o meno;

- 8) Dovranno essere prese in considerazione tutte le precauzioni possibili in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- 9) Le acque reflue domestiche e quelle industriali dovranno avere linee separate e munite ognuno di idoneo pozzetto di ispezione accessibile;
- 10) Fornire relazione di valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. quadro n. 447/95 redatta da un tecnico competente entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento;
- 11) Dovrà essere presentata relazione tecnica indicante le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento;

6.5.1) "Parere tecnico – Settore Siti Contaminati"

Dall'esame della documentazione geologica a corredo del progetto per la realizzazione di un impianto adibito alla messa in riserva, selezione, frantumazione e riduzione volumetrica di rottami ferrosi e non ferrosi della Ditta Desteel S.p.A., consistente nella Relazione Geologica, Idrogeologica, Ambientale a firma del Dr. Geol. Roberto Sacco si evince quanto di seguito riportato.

L'impianto dovrà sorgere in una porzione della pianura alluvionale del F. Sangro in una zona che non ricade nelle aree perimetrate dal PAI ed esterna ad aree esondabili ed in "zona 3" della nuova classificazione sismica, in un'area B1 (Trasformabilità mi-

rata) ambito fluviale ed in un sito SIC IT1401112.

Nel sito sono stati realizzati n. 8 sondaggi attrezzati successivamente a piezometro per consentire il prelievo delle acque sotterranee (liv. Piez. Posto a circa - 5m) ed effettuare la valutazione dello stato chimico. Il monitoraggio delle acque sotterranee svolto dalla ditta nel marzo 2008 ha evidenziato il superamento dei limiti tabellari alla Parte IV, Titolo V, tab 2, All. 5 del D.Lgs. 152/06 per Manganese. Dalla tabella riepilogativa dei risultati delle analisi chimiche, si osserva inoltre che il parametro cloroformio nei piezometri P2 e P8 presenta concentrazioni di 0,13 e 0,14 µg/l, prossime al valore limite di 0,15 µg/l.

Si ritiene la documentazione nel suo complesso esaustiva, pertanto si esprime **parere tecnico favorevole**, con la seguente prescrizione:

- 1) effettuazione di un'ulteriore monitoraggio delle acque sotterranee in contraddittorio con l'ARTA entro 60 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, inserendo nei controlli anche eventuali pozzi presenti a monte del sito, al fine di verificare l'andamento dei composti: manganese e cloroformio;

6.5.2) “Parere tecnico – Settore inquinamento atmosferico

Dall'esame della relazione tecnica si evince che per tale impianto sono previste emissioni in atmosfera provenienti dalle captazioni localizzate a valle del mulino a martelli.

Considerato che per dette emissioni sono stati previsti idonei sistemi di abbattimento, e che sono stati previsti valori limite inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente, si esprime, per quanto di competenza, **parere tecnico favorevole**, con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- 1) Dalla data di messa in esercizio del-

l'impianto, che dovrà essere comunicata almeno quindici giorni prima dell'evento, la Ditta dovrà effettuare, entro i trenta giorni successivi, due monitoraggi alle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio;

Le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli Enti preposti entro quindici giorni e dovranno essere riportate su apposito registro, vidimato dall'Autorità Competente, sul quale verranno riportati anche i risultati di cui al successivo Punto 3.

- 2) *La Ditta resti impegnata ad adottare tutti gli accorgimenti utili ad impedire ogni pericolo per la salute ed a mitigare l'impatto sull'ambiente, ponendo particolare attenzione alla perfetta efficienza dei sistemi di abbattimento; le date e la tipologia degli interventi di manutenzione dovranno essere riportate sull'apposito registro, anch'esso vidimato dall'Autorità competente;*
- 3) *Si osservi una frequenza di autocontrollo **semestrale** per il punto di emissione **E1** così come riportato sul Q.R.E. datato 26.01.2009.”;*
- 7) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 8.1 Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- 8.2 Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 8.3 Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 8.4 Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 8.5 Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- 9) di richiamare la Società DESTEEL S.p.A. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i. e alla trasmissione **con cadenza semestrale**, alla Provincia di Chieti – Macrostruttura F – Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
- 10) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*) comma 13 (*Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida l'autorizzazione è revocata*) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*) comma 16 (*Qualora a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:*
- a) *alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;*
 - b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;*
 - c) *alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;*
- 11) **di obbligare la Società:**
- di possedere, nel corso della fase di realizzazione del complesso impiantistico, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Ter-

minata la medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;

- di prestare prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- **al rispetto di quanto previsto dall'art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l'accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell'autorizzazione e condizione per l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto dispo-**

sto dall'art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.), **comma 3** (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), **comma 4** (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), **comma 5** (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), **comma 6** (La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

- 12) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi,

nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

13) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società DESTEEEL S.p.A. - Sede Legale: Via Fabio Filzi n. 28 – 66034 LANCIANO (CH);

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Paglieta (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
NODALI ED INTERMODALI

DETERMINAZIONE 02.04.2009, n. DE3/13:

Opere di Completamento dell'Interporto Chieti – Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Misura 1.1. Servizio di supporto tecnico al RUP. Contratto Rep. 2893 dell'1 dicembre 2005. Corrispettivo da contratto € 126.210,40 (oltre IVA). ATI: RINA Industry s.p.a. (caprogruppo) e Europrogetti & Finanza s.p.a.. Erogazione somme in acconto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

a) di dare atto che con propria determina n. 09/DE3 del 07/03/2007 ha provveduto ad affettuare l'impegno complessivo della somma di € 31.826.682,23 ripartita sui pertinenti capitoli 12410, 12411 U.P.B. 02.02.006 e 12490 U.P.B. 02.02.010, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2007, come segue:

- capitolo (Stato)	12410/R/07	impegno € 2.106.926,35
- Capitolo (Comunitario)	12411/R/07	impegno € 11.365.308,23
- Capitolo (Regione)	12490/R/07	impegno € 18.354.447,65

Totale € 31.826.682,23

giusta i moduli assunzione impegno rispettivamente nn. 717/2007; 718/2007, e 716/2007, e che, pertanto, la somma complessiva di € 47.707,06 di cui alla fatture n. 1446 RY, del 30/06/2008 (per € 33.299,86) della Soc. RINA Industry di Genova e fattura n. 86 del 10/07/2008 (e 14.407,20) della Soc. Europrogetti & Finanza di Roma, trova capienza negli indicati capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

h) di liquidare ed erogare, a favore della A.T.I. RINA Industry s.p.a di Genova e Europrogetti & Finanza di Roma, in esecuzione dell'art. 8, punto 8.1, lett. a) del vigente Contratto Rep. n. 2893 del 1/12/2005, registrato a L'Aquila al n. 2207, serie 1, del 06/12/2005 concernente "l'Affidamento del servizio di supporto tecnico al responsabile del procedimento (Art. 8 DPR n. 554/99) e di verifica e validazione degli elaborati progettuali (Art. 30, comma 6, L. n. 109/94 e s. m. ed i.) relativi all'intervento di completamento dell'Interproto Val Pescara sito in Manoppello, giusta l'attestazione resa dal RUP, su ciascuna delle indicate fatture (ALL. 1 e All. 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento, la indicata somma complessiva di € **47.707,06** (IVA compresa), a valere quale corrispettivo a saldo per la espletata attività di verifica della progettazione definitiva, contenuta detta somma nel limite del previsto 70% del 45%, dell'importo complessivo contrattuale di € 151.452,48 (e ripartita in ragione delle previste percentuali: 69,80% per RINA Industry e 30,20% per Europrogetti), che trova capienza nei capitoli 12410/R/2007, 12411/R/2007 e 12490/R/2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, e ripartita in detti capitoli, secondo gli importi come meglio specificato nella sottostante tabella:

Beneficiario	(6,62%) Capitolo 12410	(35,71%) Capitolo 12411	(57,67%) Capitolo 12490	Totale fattura
Rina Industry s.p.a.	€ 2.204,45	€ 11.891,38	€ 19.204,03	€33.299,86
Europrogetti & Finanza s.p.a.	€ 953,76	€ 5.144,81	€ 8.308,63	€14.407,20
TOTALE	€ 3.158,21	€ 17.036,19	€ 27.512,66	€47.707,06

i) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento dell'importo complessivo di 47.707,06 (IVA compresa) quale corrispettivo contrattuale in favore dei beneficiari come da seguente prospetto:

Beneficiario	IBAN	Importo da pagare	Totale fattura
Rina Industry s.p.a.	IT 74 I 03332 01400 000000943484	€33.299,86	saldo fattura n. 1446 RY del 30/06/2008
Europrogetti & Finanza s.p.a.	IT 82 R 08327 03239 00000000300	€14.407,20	saldo fattura n. 86 del 10/07/2008
TOTALE		€47.707,06	

b) di esprimere di aver accertato in ordine alla presente:

I la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e/o miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;

II l'applicazione di procedure di gestione e di controllo finanziario, intese a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recupera-

re gli importi indebitamente pagati;

III che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, ancorché notificati, non sospesi in virtù dell'art. 39, punto 2 del Regolamento CE.

- c) di dare atto che il capitolo 12490 U.P.B. 02.02.010 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capitale da finanziare con mutuo per 13.000.000,00 di euro, giusta allegato prospetto di cui alla L.R. n. 48/2006;
- d) di attestare, pertanto, espressamente come in effetti attesta che la quota di spesa di cui al presente provvedimento da imputata al capitolo 12490/R/2007, finanziato con mutuo, è una spesa di investimento a sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, lett. b), della Legge 24/12/2003, n. 350;
- e) di richiedere al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;
- f) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- g) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale;
 - alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

Pescara li, 02 aprile 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Costantini

A seguito di procedura di verifica, di cui all'art.2 del Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione ai pagamenti, così come indicato nel dispositivo, ai termini dell'art. 3 dello stesso Decreto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
NODALI ED INTERMODALI

DETERMINAZIONE 22.04.2009, n. DE3/17:

Lavori di "Ampliamento dell'Interporto Chieti – Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Misura 1.1. Opere da realizzare in progetto di finanza. Determinazione dirigenziale n. DC6 Espr. 244 del 30/03/2009. Deposito indennità di esproprio ditte non concordatarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- a) di dare atto che con propria determina n. 09/DE3 del 07/03/2007 ha provveduto ad effettuare l'impegno complessivo della somma di € 31.826.682,23 ripartita sui pertinenti capitoli 12410, 12411 U.P.B. 02.02.006 e 12490 U.P.B. 02.02.010, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2007, come segue:

- capitolo 12410/R/07 impegno € 2.106.926,35
(Stato)

- capitolo 12411/R/07 impegno € 11.365.308,23 (Comunitario)
- capitolo 12490/R/07 impegno € 18.354.447,65 (Regione)

Totale € 31.826.682,23

giusta i moduli assunzione impegno rispettivamente nn. 717/2007, 718/2007, e 716/2007, e che, pertanto, la somma complessiva di € 1.299.724,55, in parola, trova capienza negli indicati capitoli che presen-

tano la necessaria disponibilità;

- b) di liquidare ed erogare a valere sugli impegni assunti con la citata determinazione 9/DE3 del 07/03/2007, da imputare ai capitoli 12410/R/2007, 12411/R/2007 e 12490/R/2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, la somma complessiva di € 1.299.724,55, ripartita nei vari capitoli, secondo gli importi ed i soggetti, come meglio specificato nella sottostante tabella:



	(6,62%) Capitolo 12410	(35,71%) Capitolo 12411	(57,67%) Capitolo 12490	totale complessivo
STACCIOLI ERNESTO nato a Tirana il 23/02/194	€ 30.276,38	€ 163.318,61	€ 263.752,01	€ 457.347,00
RUCCO E DOMENICO DI MARZIO S.R.L. CON SEDE IN CHIETI	€ 38.885,43	€ 209.758,09	€ 338.749,63	€ 587.393,15
OMEGA ECOLOGIA s.a.s. di Daniele Iezzi & C.	€ 524,30	€ 2.828,23	€ 4.567,47	€ 7.920,00
CREMONESE UMBERTO nato a Ginevra (Svizzera) il 09/07/1963	€ 16.355,66	€ 88.226,70	€ 142.482,04	€ 247.064,40
Totale	€ 86.041,77	€ 461.131,63	€ 749.551,15	€ 1.299.724,55

€ 47.156,34

€ 254.313,54

€ 410.801,52

€ 712.331,



- b) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale a provvedere ai versamenti, atti a costituire il deposito amministrativo in favore di ciascuno dei beneficiari come specificato nel seguente prospetto

N	Ditta Catastale	Recapito	Codice Fiscale/P.IVA	Indennità
1	STACCIOLI ERNESTO nato a Tirana il 23/02/1945	C.da S. Maria Arabona, 48 65024 Manoppello (PE); c/o Procuratore sig. Silvio Sergiacomo - via Perugia - 65100 Pescara	STC RST 45B23 Z100D	€ 457.347,00
2	RUCCO E DOMENICO DI MARZIO S.R.L. CON SEDE IN CHIETI	Via Tirino, 99 - 66100 Chieti	000-90-96-0691	€ 587.393,15
3	OMEGA ECOLOGIA s.a.s. di Daniele Iezzi & C.	V.le della Stazione, 3 65024 Manoppello (PE)	015 27 31 0682	€ 7.920,00
4	CREMONESE UMBERTO nato a Ginevra (Svizzera) il 09/07/1963	Via G. D'Annunzio, 47 65024 Manoppello (PE)	CRM MRT63L09 Z133B	€ 247.064,40



- costituente elenco deposito ditte non concordatarie di cui alla trasmessa determina dirigenziale DC6 Espr. 244, del 30/03/2009, del Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione LL.PP., che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, attraverso l'utilizzo delle n. 4 schede Mod. 125 bis T del Ministero dell'Economia e delle Finanze, precompilate, da effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, sulla contabilità speciale n. 1019 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila;
- c) di richiedere, al citato Servizio Ragioneria e Credito **di provvedere ad eseguire, entro il prescritto termine di 30 giorni dal ricevimento della disposizione** DC6 Espr. 244 del 30/03/2009 **e pertanto entro il termine del 02/05/2009**, il deposito delle indicate somme a favore dei previsti soggetti come sopra esposto;
- d) di dare atto che il capitolo 12490 U.P.B. 02.02.010 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capitale da finanziare con mutuo per 13.000.000,00 di euro, giusta allegato prospetto di cui alla L.R. n. 48/2006;
- e) di attestare, pertanto, espressamente, come in effetti attesta, che la quota di spesa di cui al presente provvedimento da imputare al capitolo 12490/R/2007, finanziato con mutuo, è una spesa di investimento a sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, lett. b), della Legge 24/12/2003, n. 350;
- f) di richiedere al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;
- g) di disporre ai sensi dell'art. 26, comma 7, DPR n. 327/01, la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale;
 - al Servizio Attività Internazionali della Giunta regionale – Autorità di Gestione del DocUP;
 - Al Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione LL.PP.;
 - alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

Pescara li, 22 Aprile 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Costantini

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

ALL. "A"

DETERMINAZIONE N. DC6 Espr. 244DEL 30 MAR. 2009

Pos. PE R/ TU/ 22 - 1b

DIREZIONE LL.PP, AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

La presente copia composta di n. due fasciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

UFFICIO ESPROPRI

Pescara, 16/04/09
Il Funzionario

OGGETTO Lavori di "ampliamento dell'interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla mobilità principale" - in località Manoppello Scalo (PE). Project Financing per l'attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1.

Determina di deposito ex art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*VISTO il DPR 8 giugno 2001 n. 327 (e ss. modifiche ed integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;***PRESO ATTO** che con deliberazione n. 207 del 05/03/2007, la G.R. ha disposto:

- di approvare il progetto di finanza relativo al completamento dell'interporto Val Pescara, sito in Manoppello, presentato dalla Società Di Vincenzo Dino & C. s.p.a., quale società mandataria, nella sua versione aggiornata - Rev. 03 del 14/12/2006, in tutti i documenti tassativamente indicati dall'art. 37 bis della L. n. 109/94, e s.m. e i., che unitariamente considerati costituiscono la proposta di project financing;
- autorizzare il Servizio Infrastrutture di Trasporti Nodali e Intermodali della Direzione Trasporti e Mobilità, al fine dell'esproprio delle aree occorrenti ai lavori in argomento a porre in essere tutte le attività amministrative previste dal DPR n. 327/2001, previa indizione di Conferenza di Servizi e successivo raggiungimento di Accordo di Programma con il Comune di Manoppello per la variazione dello strumento urbanistico con conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 10, comma 1, del citato decreto e dichiarazione di pubblica utilità dell'opere di che trattasi;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 comma 1 lettera b), dell'art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. nonché dell'art. 8 della legge 241/1990 con nota raccomandata A/R n. RA/34951 del 30.03.2007 e con avviso datato 16.04.2007 pubblicato sul BURA n. 24 ordinario del 02.05.2007, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai fini urbanistici e del procedimento espropriativo - mediante indizione, da parte della Direzione Regionale Trasporti, Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali e Intermodali, (DE3) di una conferenza di servizi e successivo raggiungimento dell'accordo di programma - diretto alla variazione dello strumento urbanistico del Comune di Manoppello con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere in oggetto;

VISTI i verbali delle conferenze di servizi datati 11.06.2007 e 11.07.2007 di cui costituiscono parte integrante i pareri, i nulla osta, indicazioni e prescrizioni espressi dai soggetti istituzionali coinvolti anche in merito alle osservazioni;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 12.12.2007, tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Manoppello, recante la variazione dello strumento urbanistico con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 10 del D.P.R. 327/2001) e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

concernente il completamento dell'Interporto Val Pescara in Comune di Manoppello mediante progetto di finanza;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 54 del 17.04.2008, pubblicato sul BURA n. 3 straordinario del 09.05.2008, con il quale è stato:

- approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 12.12.2007, tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Manoppello di cui sopra;

- dato atto che sono dispiegati gli effetti concernenti la variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Manoppello per le aree individuate dal Progetto preliminare approvato in parola e con le destinazioni indicate nel progetto stesso;

- dato atto che, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, l'approvazione dell'Accordo di Programma per la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Manoppello comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulla totalità delle aree interessate alla realizzazione dell'opera di completamento dell'Interporto di cui trattasi;

- dato atto, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, che la pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell'Accordo di Programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità della citata opera e di indifferibilità e urgenza dei lavori di realizzazione della stessa;

VISTA la determina dirigenziale del Servizio Infrastrutture di Trasporti Nodali ed Intermodali citato, n. DE3/ 65 del 31/12/2008, con la quale è stato approvato, il progetto definitivo prodotto dal Concessionario R.T.I. "Di Vincenzo Dino & C. s.p.a." (mandatario) e "Toto s.p.a." (mandante), redatto da PROGER s.p.a., titolato "Ampliamento dell'Interporto Chieti - Pescara ed Opere esterne di collegamento alla viabilità principale" - project financing per l'attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1, comprensivo degli elaborati e del piano particellare di esproprio;

RILEVATO che gli elaborati progettuali relativi al piano particellare di esproprio ed elenco ditte interessate dal procedimento espropriativo, approvati in uno con la determina dirigenziale n. DE3/ 65 del 31/12/2008 di cui al punto precedente, editi come Rev. 02 del giugno 2008 e Rev. 03 del dicembre 2008, codificati con codice elaborato dagli D.00.00. O.PP.01; D.00.00. O.PP.03; D.00.00. O.PP.04; D.00.00. U.12.02; D.00.00. U.12.03; D.00.00. U.12.04; D.00.00. U.12.05 sono distinti rispettivamente in SUB "A" AREA INTERNA ALL'INTERPORTO, SUB "B" AREA SVINCOLO A SUD DELL'AUTOSTRADA e SUB "C" AREA SVINCOLO A NORD DELL'AUTOSTRADA;

PRESO ATTO che nel citato D.P.G.R. n. 54 del 17.04.2008 manca l'espressa determinazione del termine entro il quale va emanato il provvedimento di esproprio, e che detto provvedimento potrà essere emanato entro anni cinque dalla data di efficacia del decreto medesimo e pertanto dal 09.05.2008;

RILEVATO che con note raccomandate A/R n. RA/6312 del 15.01.2009 e A/R n. RA/ 11758 del 27.01.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3 del DPR 327/2001 è stata data notizia dell'atto di approvazione del progetto definitivo dell'opera di che trattasi;

PRESO ATTO che i provvedimenti di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/2001, comprensivi dell'indicazione delle indennità provvisorie, n.DC6 Espr. 238 del 05.02.2009 e n.DC6 Espr. 239 del 12.02.2009, sono stati notificati nelle forme previste per gli atti processuali civili, rispettivamente con note n. RA/ 17513, 17516 e 17518 del 05.02.2009 e n. RA/ 24410 del 19.02.2009;

PRESO ATTO che le immissioni in possesso, in esecuzione delle determine n.DC6 Espr. 238 / 2009 e n.DC6 Espr. 239 / 2009, sopra richiamate, sono avvenute rispettivamente in data 25.02.2009 e in data 12.03.2009 come da verbali di pari data in atti;

PRESO ATTO che le ditte:

1. Staccioli Ernesto nato a Tirana il 23/02/1945 giusto verbale n. 2 del 25/02/2009;
2. Di Marzio s.a.s. con sede in Chieti giusto verbale n. 3 del 25/02/2009;
3. Omega Ecologia s.a.s. di Daniel Iezzi con sede in Manoppello, giusto verbale n. 1 del 12/03/2009;
4. Cremonese Umberto nato in Svizzera il 09/07/1963, giusto verbale n. 2 del 12/03/2009;

non hanno accettato l'indennità offerta, così come indicato nei provvedimenti n.DC6 Espr. 238/09 e n.DC6 Espr. 239/09 citati;

RITENUTO pertanto di dover predisporre l'elenco ditte non concordatarie come di seguito indicato:

N	Ditta Catastale	Recapito	Codice Fiscale/ P. IVA	Indennità €.
1	Staccioli Ernesto nato a Tirana il 23/02/1945	C.da S. Maria Arabona, 48 65024 Manoppello (PE) c/o procuratore sig. Silvio Sargiacomo Via Perugina, 9 - 65100 Pescara	STC RST 45B23 Z100D	€ 457.347,00
2	Rocco e Domenico Di Marzio s.r.l. con sede in Chieti	Via Tirino, 99 - 66100 Chieti	000-90-96-0691	€ 587.393,15
3	Omega Ecologia s.a.s. di Daniel Iezzi & c.	Viale della Stazione, 3 65024 Manoppello (PE)	015 27 31 0682	€ 7.920,00
4	Cremonese Umberto nato in Svizzera il 09/07/1963	Via G. D'Annunzio, 47 65024 Manoppello (PE)	CRM MRT 63L09 Z133B	€ 247.064,40

PRESO ATTO che non si è verificata alcuna scadenza dei termini di esproprio, di occupazione d'urgenza e dei lavori;

RITENUTO di dover provvedere al deposito delle somme come sopra specificato, presso la Cassa DD. PP., ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/01;

Visto il D Lg.vo 30.06.2003, n. 196;

Vista la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art. 5 c. 2 lett. a;

DETERMINA

- 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è fatto obbligo alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità - Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali di eseguire, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente disposizione, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, in favore delle ditte non concordatarie, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nei piani particellari allegati alle determine n.DC6 Espr. 238 del 05.02.2009 e n.DC6 Espr. 239 del 12.02.2009 richiamate nelle premesse, di cui al seguente elenco:

N	Ditta Catastale	Recapito	Codice Fiscale/ P. IVA	Indennità €.
1	Staccioli Ernesto nato a Tirana il 23/02/1945	C.da S. Maria Arabona, 48 65024 Manoppello (PE) c/o procuratore sig. Silvio Sargiacomo Via Perugina, 9 - 65100 Pescara	STC RST 45B23 Z100D	€ 457.347,00
2	Rocco e Domenico Di Marzio s.r.l. con sede in Chieti	Via Tirino, 99 - 66100 Chieti	000-90-96-0691	€ 587.393,15
3	Omega Ecologia s.a.s. di Daniel Iezzi & c.	Viale della Stazione, 3 65024 Manoppello (PE)	015 27 31 0682	€ 7.920,00
4	Cremonese Umberto nato in Svizzera il 09/07/1963	Via G. D'Annunzio, 47 65024 Manoppello (PE)	CRM MRT 63L09 Z133B	€ 247.064,40

- 2) di dover dare notizia del presente provvedimento al terzo che risulti titolare di un diritto;


- 3) le somme sopra citate, riferite all'indennità di esproprio, non comprendono i rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 40 comma 5 del citato DPR 327/2001;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Fausto Fanti)

Fausto Fanti




L'Esteriore



(firma)

Il responsabile dell'Ufficio



(firma)

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO NODALI ED INTERMODALI

DETERMINAZIONE 29.04.2009, n. DE3/18:

Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Misura 1.1. Intervento di "Ampliamento dell'Interporto Chieti - Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Modifica Determinazione DE3/17, del 22/04/2009, inerente alla richiesta di costituzione del deposito della indennità di esproprio per le ditte non concordatarie in attuazione della determinazione DC6 Espr 244, del 30/03/2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- a) di prendere atto del proprio provvedimento DE3/17 del 22/04/2009, concernente "Lavori di "Ampliamento dell'Interporto Chieti - Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Misura 1.1. Opere da realizzare in progetto di finanza. Determinazione dirigenziale n. DC6 Espr. 244 del 30/03/2009. Deposito indennità di esproprio ditte non concordatarie" con la quale veniva autorizzato il Servizio Ragioneria e Credito - Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio ed Attività Sportive - a provvedere ai versamenti, atti a costituire il deposito amministrativo, in favore di ciascuno dei beneficiari come specificato nel seguente prospetto:

N	Ditta Catastale	Recapito	Codice Fiscale/P.IVA	Indennità
1	STACCIOLI ERNESTO nato a Tirana il 23/02/1945	C.da S. Maria Arabona, 48 65024 Manoppello (PE); c/o Procuratore sig. Silvio Sergiacomo - via Perugia -65100 Pescara	STC RST 45B23 Z100D	€ 457.347,00
2	ROCCO E DOMENICO DI MARZIO S.R.L. CON SEDE IN CHIETI	Via Tirino, 99 - 66100 Chieti	000 90 96 0691	€ 587.393.15
3	OMEGA ECOLOGIA s.a.s. di Daniele Iezzi & C.	V.le della Stazione, 3 65024 Manoppello (PE)	015 27 31 0682	€ 7.920,00
4	CREMONESE UMBERTO nato a Ginevra (Svizzera) il 09/07/1963	Via G. D'Annunzio, 47 65024 Manoppello (PE)	CRM MRT63L09 Z133B	€ 247.064,40

costituente elenco deposito ditte non concordatarie, di cui alla determinazione dirigenziale DC6 Espr. 244, del 30/03/2009, del Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione LL.PP., a mezzo mandato da effettuare attraverso l'utilizzo delle precompilate n. 4 schede (una per ognuno delle indicate ditte catastali), Mod. 125 bis T, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Deposito da effettuare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della disposizione DC6 Espr. 244 del 30/03/2009 e pertanto entro il ter-

mine del 02/05/2009, come disposto dalla medesima indicata determinazione DC6 Espr 244 del 2009;

- b) di ravvisare la necessità di dover espungere da tutti i prospetti presenti (n. 4 prospetti) nella adottata indicata determinazione DE3/17, del 22/04/2009 nonché nei relativi due prospetti presenti nella adottata determinazione DC6 Espr. 244 del 30/03/2009 del Servizio Infrastrutture e Servizi allegata alla indicata determinazione DE3/17, il record relativo alla ditta catastale in parola

come da seguente prospetto, giusta la prodotta nota della stessa Soc. R. & D. Di marzio s.r.l., datata 24/04/2009, di accettazione della indennità provvisoria offerta, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

2	ROCCO E DOMENICO DI MARZIO S.R.L. CON SEDE IN CHIETI	Via Tirino, 99 – 66100 Chieti	000 90 96 0691	€ 587.393.15
---	---	-------------------------------	----------------	--------------

- c) di ritenere eliminato, quale allegato della indicata determinazione DE3/17 del 22/04/2009, la pre-compilata scheda Mod. 125 bis T del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale domanda di costituzione di deposito definitivo amministrativo a favore della ditta catastale Rocco e Domenico Di Marzio s.r.l. con sede in Chieti;
- d) di disporre, pertanto, che il nuovo prospetto di cui tenere conto in dette determinazione DC6 Espr. 244 del 30/03/2009 nonché DE3/17 del 22/4/2009, ai fini di individuazione delle ditte catastali e quindi del relativo deposito indennità da costituire, assume la seguente connotazione:

N	Ditta Catastale	Recapito	Codice Fiscale/P.IVA	Indennità
1	STACCIOLI ERNESTO nato a Tirana il 23/02/1945	C.da S. Maria Arabona, 48 65024 Manoppello (PE); c/o Procuratore sig. Silvio Sergio- como - via Perugia -65100 Pescara	STC RST 45B23 Z100D	€ 457.347,00
2				
3	Omega Ecologia s.a.s. di Daniele Iezzi & C.	V.le della Stazione, 3 65024 Manoppello (PE)	015 27 31 0682	€ 7.920,00
4	CREMONESE UMBERTO nato a Ginevra (Svizzera) il 09/07/1963	Via G. D'Annunzio, 47 65024 Manoppello (PE)	CRM MRT63L09 Z133B	€ 247.064,40
Totale				€712.331,40

- e) di confermare quanto disposto, in merito, dalla indicata determinazione DE3/17 del 22/04/2009, circa l'impegno delle risorse necessarie cui far riferimento per contemperare la spesa complessiva degli indicati € 712.331,40;
- f) di precisare di liquidare ed erogare a valere sugli impegni assunti con la determinazione 9/DE3 del 07/03/2007, da imputare ai capitoli 12410/R/2007, 12411/R/2007 e 12490/R/2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, la somma complessiva di € 712.331,40 ripartita nei vari capitoli, secondo gli importi ed i soggetti, come meglio specificato nella sottostante tabella:

	(6,62%) Capitolo 12410	(35,71%) Capitolo 12411	(57,67%) Capitolo 12490	Totale complessivo
STACCIOLI ERNESTO nato a Tirana il 23/02/194	€ 30.276,38	€ 163.318,61	€ 263.752,01	€457.347,00
ROCCO E DOMENICO DI MARZIO S.R.L. CON SEDE IN CHIETI	=====	=====	=====	=====
OMEGA ECOLOGIA s.a.s. di Daniele Iezzi & C.	€ 524,30	€ 2.828,23	€ 4.567,47	€ 7.920,00
CREMONESE UMBERTO nato a Ginevra (Svizzera) il 09/07/1963	€ 16.355,66	€ 88.226,70	€ 142.482,04	€247.064,40
Totale	€47.156,34	€254.373,54	€410.801,52	€712.331,40

g) di precisare, altresì, che rimane confermata ogni ulteriore disposizione della indicata determinazione DE3/17 del 22/04/2009 ivi compreso l'autorizzazione al Servizio Ragioneria e Credito a provvedere ai versamenti atti a costituire il deposito amministrativo in favore dei restanti beneficiari, come specificati nel sottostante prospetto,

costituente elenco deposito ditte non concordatarie, attraverso mandato di pagamento a mezzo delle precompilate schede Mod. 125 bis/T (restanti n. 3 schede) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da effettuare presso la CC.DD.PP., sulla contabilità speciale n. 1019, accesa presso la Tesoreria Provinciale

N	Ditta Catastale	Recapito	Codice Fiscale/P.IVA	Indennità
1	STACCIOLI ERNESTO nato a Tirana il 23/02/1945	C.da S. Maria Arabona, 48 65024 Manoppello (PE); c/o Procuratore sig. Silvio Sergia- como - via Perugia -65100 Pescara	STC RST 45B23 Z100D	€ 457.347,00
2	ROCCO E DOMENICO DI MARZIO S.R.L. CON SEDE IN CHIETI			
3	OMEGA ECOLOGIA s.a.s. di Daniele Iezzi & C.	V.le della Stazione, 3 65024 Manoppello (PE)	015 27 31 0682	€ 7.920,00
4	CREMONESE UMBERTO nato a Ginevra (Svizzera) il 09/07/1963	Via G. D'Annunzio, 47 65024 Manoppello (PE)	CRM MRT63L09 Z133B	€ 247.064,40

dello Stato di L'Aquila;

h) di disporre di depennare il record relativo alla ditta catastale Rocco & Domenico Di Marzio s.r.l. di Chieti, presente nei prospetti di cui alla determinazione DE3/17 del 22/04/2009, ai fini di pubblicazione della stessa sul BURA, ai sensi dell'art. 26, comma 7, DPR n. 327/01;

i) che il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale della propria determinazione DE3/17 del 22/04/2009, già inviata al Servizio Ragioneria e Credito con nota prot. 3507/DE3 del 23/04/2009;

j) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale;

- Al Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione LL.PP.;
- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

Pescara li, 29 Aprile 2009

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott. Fausto Fanti

SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO NODALI E INTERMODALI.
IL DIRIGENTE - RUP
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO NODALI ED INTERMODALI

DETERMINAZIONE 30.04.2009, n. DE3/19:

Intervento di Completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica. APQ 7 – risorse previste pari a € 7.769.716,62 e DocUP Abruzzo 2000-2006, Misura 1.1 – risorse previste pari a € 12.656.220,67. Attività di supporto al RUP. Erogazione somme per € 32.237,59.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- di dare atto che con propria determinazione n. DE3/5 del 30.01.2007 ha provveduto ad effettuare l'impegno complessivo della somma di € 976.511,80 sul cap. 12490 U.P.B. 02.02.010, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2007, giusta cedolino impegno n. 624/2007, e che pertanto la prevista somma di € 10.018,25 trova capienza nell'indicato

capitolo 12490/R/2007, che presenta la necessaria disponibilità, giusta cedolino impegno n. 624/2007;

- di impegnare la restante complessiva somma di € 22.219,34 (€ 32.237,59 – € 10.018,25) sugli individuati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presentano la necessaria disponibilità, giusta reiscrizione con determinazione DD7/6 del 6 febbraio 2009, del Servizio Bilancio, secondo la ripartizione di seguito riportata:

- quanto a	€ 14.865,91	sul cap. 12356 U.P.B. 02.02.009;
- quanto a	€ 1.150,00	sul cap. 12410 U.P.B. 02.02.006;
- quanto a	€ 6.023,43	sul cap. 12411 U.P.B. 02.02.006
Totale	€22.219,34	

- di liquidare ed erogare a valere sugli impegni assunti, la complessiva somma di € 32.237,59, che trova capienza nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, a valere sulle risorse previste e stanziare con l'APQ 7, (per € 14.865,91) e il DocUP Abruzzo 2000-2006, Misura 1.1 (per € 17.371,68), quale importo necessario al pagamento delle spettanze richieste dai creditori, come indicato nella sottostante prospetto:

SOGGETTI	TITOLO SPESA		RISORSE APQ cap. 12356/C/2009	RISORSE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 MISURA 1.1		
	fattura n..... del.....	importo		cap. 12410/C/2009 6,62%	cap 12411/C/2009 35,71%	cap. 12490/R/2007 57,67%
Dott. Ilaria Valentini	34 del 26.11.2008	€ 8.440,77	€ 8.440,77	=====	=====	=====
Ing. E. De Berardis	08 del 15.12.2008	€ 17.371,68	=====	€ 1.150,00	€ 6.203,43	€ 10.018,25
Ing. E. De Berardis	09 del 15.12.2008	€ 6.425,14	€ 6.425,14	=====	=====	=====
TOTALE		€32.237,59	€14.865,91	€1.150,00	€6.203,43	€10.018,25

4. di dare atto che il capitolo 12490 U.P.B. 02.02.010 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capitale da finanziare con mutuo per 13.000.000,00 di euro, giusta allegato prospetto di cui alla L.R. n. 48/2006;
5. di attestare, pertanto, espressamente, come in effetti attesta, che la quota di spesa di cui al presente provvedimento da imputare al capitolo 12490/R/2007, finanziato con mutuo, è una spesa di investimento a sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, lett. b), della Legge 24/12/2003, n. 350;
6. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento della complessiva somma di **€32.237,59**, e ad emettere i mandati di pagamento in favore di ciascun dei beneficiario, **operando le ritenute di legge esposte in fattura**, secondo il prospetto di seguito indicato e con accredito sui rispettivi c/c bancari:
 - D.ssa Ilaria Valentini con sede in Teramo, mediante l'accredito sul c/c IBAN IT94Q 07026 15300 270, presso Banca di Teramo di Credito Cooperativo s.c, con causale: "pagamento fattura n. 34 del 26.11.2008" - importo € 7.088,08 e ritenuta d'acconto € 1.352,69, giusta l'indicata fattura n. 34/2008 (ALL.1), come liquidata, per la regolarità della prestazione eseguita, dal RUP Ing. C. Quartaroli del Provveditorato Interregionale OO.PP.;
 - Ing. Edmondo De Berardis con sede in Teramo, mediante l'accredito sul c/c IBAN IT27O 01005 15300 00000011880, presso Banca Nazionale del Lavoro, sede di Teramo, con causale: "pagamento fatture n. 08/2008 e 09/2008 entrambe del 15.12.2008" - importo € 14.533,17 + € 5.375,28 nonché ritenuta d'acconto per € 2.838,51 + € 1.049,86, giusta le indicate fatture n. 8 e

9/2008 (ALL. 2 e 3), come liquidate, per la regolarità della prestazione eseguita, dal RUP ing. C. Quartaroli del Provveditorato Interregionale OO.PP.:

fatture allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di richiedere al Servizio Ragioneria e Credito copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;
8. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*;
9. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito;
 - al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di L'Aquila;
 - alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

Pescara li, 30 Aprile 2009

IL DIRIGENTE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO NODALI ED INTERMODALI

DETERMINAZIONE 21.05.2009, n. DE3/21:

Intervento di Completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica. DocUP Abruzzo 2000-2006, Misura 1.1. – risorse previste pari a €12.656.220,67. Liquidazione di spese. Pagamento spese sostenute su fatture per €333.842,32.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Beneficiari	35,71% Capitolo 12411	6,62% Capito- lo 12410	57,67% Capitolo 12490	Totale
PRISMO Universal	119.215,09	22.100,36	192.526,87	333.842,32
TOTALI	119.215,09	22.100,36	192.526,87	333.842,32

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito di questa Giunta Regionale a provvedere al pagamento della complessiva somma di **€333.842,32**, emettendo i mandati di pagamento in favore di:

- PRISMO Universal S.p.a con sede in Roma, mediante l'accredito sul c/c I-BAN IT74F 03226 03204 000030047209, presso UNICREDIT Banca d'Impresa S.p.a., filiale Roma Tiburtina, via Bari, 11 - con causale: pagamento fattura n. 112 del 30.04.2009;

3. di dare atto che il Capitolo 12490 U.P.B. 02.02.010 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capiatle da finanziare con mutuo per 13.000.000,00 di euro, giusta allegato prospetto di cui alla L.R. n. 48/2006;

4. di attestare, pertanto, espressamente, come in effetti attesta, che la quota si spesa di cui al presente provvedimento da imputare al capitolo 12490/R/2007, finanziato con mutuo, è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, lett. b), della Legge 24/12/2003, n. 350;

4. di richiedere al Servizio Ragioneria e Credi-

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di impegnare a valere sulle economie riscritte e **di liquidare ed erogare** la complessiva somma di **€333.842,32** sugli individuati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presentano la necessaria disponibilità, giusta reiscrizione con determinazione DD7/6 del 6 febbraio 2009, del Servizio Bilancio, secondo la ripartizione di seguito riportata:

to copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;

5. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*;

6. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria e Credito;

- al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di L'Aquila;

- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

- al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

Pescara li, 21 Maggio 2009

IL DIRIGENTE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO NODALI ED INTERMODALI

DETERMINAZIONE 21.05.2009, n. DE3/22:

**Intervento di Completamento del Centro
Smistamento Merci della Marsica. APQ 7 –
risorse previste pari a € 7.769.716,62 Soc.
Prismo Universal Italiana S.p.a. - Pagamento
fattura importo pari a €285.648,62.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di impegnare la complessiva somma di € **285.648,62** sul capitolo 12356 – UPB. 02.02.009, dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presentano la necessaria disponibilità, giusta reiscrizione della complessiva somma di € 1.516.031,44 sull'indicato capitolo, con determinazione DD7/6 del 6 febbraio 2009, del Servizio Bilancio;
- 3 di liquidare ed erogare a favore della impresa Prismo Universal Italiana S.p.a di Roma, la complessiva somma di € **285.648,62** (I-VA inclusa), sul capitolo 12356 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, a valere sulle risorse previste e stanziare con l'APQ 7, quale importo necessario al pagamento della emessa fattura n. 113 del 30.04.2009, riportante la dicitura <finanziamento APQ n. 7 del 16/09/2002>, in riferimento allo stato avanzamento lavori di cui al certificato n. 9 (pagamento ottava rata) dell'importo di € 238.040,52 (IVA esclusa) come contabilizzato dal RUP - Ing. C. Quartaroli – quale credito residuo vantato dall'impresa mede-

sima;

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 285.648,62, e ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della impresa Prismo Universal Italiana S.p.a di Roma, mediante accredito sul c/c IBAN IT61J 03226 03204 000030082748, presso Unicredit Banca d'Impresa S.p.a., filiale Roma Tiburtina, via Bari, 11, con causale: "pagamento fattura n. 113 del 30.04.2009", giusta l'indicata fattura n. n. 113 del 30.04.2009 (ALL.1), emessa in riferimento allo stato avanzamento lavori di cui al certificato n. 9 (pagamento ottava rata) (ALL.2) dell'importo di € 238.040,52 (IVA esclusa) come contabilizzato dal RUP - Ing. C. Quartaroli, del Provveditorato Interregionale OO.PP., quale credito residuo vantato dall'impresa medesima;
5. di richiedere al Servizio Ragioneria e Credito copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;
6. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*;
7. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito;
 - al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di L'Aquila;
 - alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

Pescara li, 21 Maggio 2009

IL DIRIGENTE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 23.06.2009, n. DE4/047:

Seggiovia biposto "Campo dei Venti – Colle Abetone" (1384-1775) situata in Comune di Fano Adriano (TE). Modifica scadenza autorizzazione pubblico esercizio fissata con Determinazione Dirigenziale n. DE4/110 del 29/12/2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DE4/110 del 29/12/2008 è stata rilasciata l'autorizzazione al pubblico esercizio per la seggiovia biposto "Campo dei Venti – Colle Abetone" (1384-1775) situata in Comune di Fano Adriano (TE) e gestita dalla Prato Selva S.r.l. di Fano Adriano (TE), con scadenza fissata al termine della stagione invernale 2014/2015;
- ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la Prato Selva S.r.l., con nota del 23/12/2008, aveva trasmesso una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'avvenuta stipula del contratto di fitto d'azienda tra Prato Selva Srl e Gran Sasso Teramano S.p.A (proprietaria dell'impianto);
- con nota datata 04/05/2009, la Prato Selva S.r.l. ha trasmesso il contratto d'affitto di

ramo d'azienda stipulato in data 22/12/2008 con la Gran Sasso Teramano S.p.A. che, all'art. 4, fissa la scadenza del medesimo al 30/04/2009;

- con nota del 18/06/2009 la Prato Selva S.r.l. ha trasmesso il Contratto stipulato con la Gran Sasso Teramano S.p.A in data 16/06/2009 con il quale viene prorogata la scadenza del contratto di affitto di ramo d'azienda sopra citato al 30/09/2009;
- in data 19/06/2009 la Prato Selva S.r.l. ha inviato, tramite fax, lo copia della polizza di assicurazione n. 2025692, stipulata il 20.12.2008 con la Reale Mutua Assicurazioni, con durata fino al 01/01/2011 e con pagamento del premio con rate semestrali (è stata prodotta l'attestazione di avvenuto pagamento per il semestre gennaio-luglio 2009);

Considerato che è necessario adeguare la scadenza dell'autorizzazione al pubblico esercizio dell'impianto in oggetto fissata con D.D. n. DE4/110 del 29/12/2008 (termine stagione invernale 2014/2015) con quella del contratto di ramo di affitto di azienda (30/09/2009);

Visto l'art. 21 della L.R. 08.03.2005 n. 24;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77, art. 5 "Autonomia della Funzione Dirigenziale";

DETERMINA

- di fissare al 30/09/2009 la scadenza dell'autorizzazione al pubblico esercizio per la seggiovia biposto "Campo dei Venti – Colle Abetone" (1384-1775), situata in Comune di Fano Adriano (TE) e gestita dalla Prato Selva S.r.l. di Fano Adriano (TE), precedentemente stabilito con D.D. n. DE4/110 del 29/12/2008 come coincidente con il termine stagione invernale 2014/2015;
- di inviare la presente ordinanza alla Prato Selva S.r.l., alla Gran Sasso Teramano S.p.A., al Direttore di Esercizio dott. ing.

Marco Cordeschi ed al Comune di Fano Adriano (TE);

- di inviare la presente disposizione al *Servizio BURA*, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 23.06.2009, n. DE4/048:

Seggiovia biposto "Pilone di Mezzo – Corno Piccolo" (1493,90 – 1801,60) situata in Comune di Pietracamela (TE). L.R. 24/2005, sospensione del pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DE4/112 del 29/12/2008 è stata rilasciata l'autorizzazione al pubblico esercizio per la seggiovia biposto "Pilone di Mezzo – Corno Piccolo" (1493,90 – 1801,60), situata nel Comune di Pietracamela (TE) e gestita dalla SIGET S.r.l. di Pietracamela, con scadenza al 18/12/2043;
- ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la Siget S.r.l., con nota del 23/12/2008, aveva trasmesso una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'avvenuta stipula del contratto di fitto d'azienda tra Siget Srl e Gran Sasso Teramano S.p.A (proprietaria dell'impianto);
- con nota datata 04/05/2009, la Siget S.r.l. ha trasmesso il contratto d'affitto di ramo

d'azienda stipulato in data 22/12/2008 con la Gran Sasso Teramano S.p.A. che, all'art. 4, fissa la scadenza del medesimo al 30/04/2009;

- con nota del 18.06.2009 la Siget S.r.l. ha trasmesso il Contratto stipulato il 16/06/2009 con la Gran Sasso Teramano S.p.A, con il quale le viene concesso la sola custodia degli impianti di risalita di Prati di Tivo, tra cui quello in oggetto fino al 31/10/2009;

Considerato che in mancanza di un atto formale di affitto di ramo d'azienda che assegni alla Siget S.r.l. la titolarità della gestione della Seggiovia "Pilone di Mezzo – Corno Piccolo", non è consentito il pubblico esercizio del medesimo impianto;

Visto il DPR 5/72, art. 3, con cui sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario le funzioni amministrative Statali in materia di verifica sulla regolarità dell'esercizio di servizi filoviarini e di funivie di ogni tipo;

Visto il DPR 616/77;

Visto il DPR 753/80;

Visto il D.M. 1533 del 05/06/1985;

Vista la L.R. n. 24 del 08/03/2005 che ribadisce la competenza della Regione Abruzzo all'emanazione dei provvedimenti di rilascio, di revoca, di decadenza e di sospensione del pubblico esercizio dei sistemi di trasporto esercizi a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie;

Vista la L.R. 14/09/1999 n. 77, art. 5, Autonomia della Funzione Dirigenziale;

DETERMINA

- a) di sospendere il pubblico esercizio della Seggiovia biposto "Pilone di Mezzo – Corno Piccolo" (1493,90 – 1801,60) situata in Comune di Pietracamela (TE);

- b) di inviare la presente ordinanza alla SIGET S.r.l., alla Gran Sasso Teramano S.p.A., al Direttore di Esercizio dott. ing. Marco Cordeschi, all'USTIF di Napoli, all'USTIF Sezione di Pescara, al Comune di Pietracamela (TE) e al Comando Stazione Carabinieri di Pietracamela (TE), per l'attivazione delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza;
- c) di inviare la presente disposizione al *Servizio BURA*, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 23.06.2009, n. DE4/049:

Seggiovia quadriposto "Prati di Tivo – Fonte Cristiana" (1443,60-1542,30) situata in Comune di Pietracamela (TE). L.R. 24/2005, sospensione del pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DE4/111 del 29/12/2008 è stata rilasciata l'autorizzazione al pubblico esercizio per la seggiovia quadriposto "Prati di Tivo – Fonte Cristiana" (1443,60-1542,30), situata nel Comune di Pietracamela (TE) e gestita dalla SIGET S.r.l. di Pietracamela, con scadenza al 18/12/2043;
- ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la Siget S.r.l., con nota del

23/12/2008, aveva trasmesso una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'avvenuta stipula del contratto di fitto d'azienda tra Siget Srl e Gran Sasso Teramano S.p.A (proprietaria dell'impianto);

- con nota datata 04/05/2009, la Siget S.r.l. ha trasmesso il contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 22/12/2008 con la Gran Sasso Teramano S.p.A. che, all'art. 4, fissa la scadenza del medesimo al 30/04/2009;
- con nota del 18.06.2009 la Siget S.r.l. ha trasmesso il Contratto stipulato il 16/06/2009 con la Gran Sasso Teramano S.p.A, con il quale le viene concesso la sola custodia degli impianti di risalita di Prati di Tivo, tra cui quello in oggetto fino al 31/10/2009;

Considerato che in mancanza di un atto formale di affitto di ramo d'azienda che assegni alla Siget S.r.l. la titolarità della gestione della Seggiovia "Pilone di Mezzo – Corno Piccolo", non è consentito il pubblico esercizio del medesimo impianto;

Visto il DPR 5/72, art. 3, con cui sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario le funzioni amministrative Statali in materia di verifica sulla regolarità dell'esercizio di servizi filoviari e di funivie di ogni tipo;

Visto il DPR 616/77;

Visto il DPR 753/80;

Visto il D.M. 1533 del 05/06/1985;

Vista la L.R. n. 24 del 08/03/2005 che ribadisce la competenza della Regione Abruzzo all'emanazione dei provvedimenti di rilascio, di revoca, di decadenza e di sospensione del pubblico esercizio dei sistemi di trasporto esercizi a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie;

Vista la L.R. 14/09/1999 n. 77, art. 5, Autonomia della Funzione Dirigenziale;

DETERMINA

- a) di sospendere il pubblico esercizio della Seggiovia quadriposto "Prati di Tivo – Fonte Cristiana" (1443,60-1542,30) situata in Comune di Pietracamela (TE);
- b) di inviare la presente ordinanza alla SIGET S.r.l., alla Gran Sasso Teramano S.p.A., al Direttore di Esercizio dott. ing. Marco Cordeschi, all'USTIF di Napoli, all'USTIF Sezione di Pescara, al Comune di Pietracamela (TE) e al Comando Stazione Carabinieri di Pietracamela (TE), per l'attivazione delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza;
- c) di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Luigi De Collibus

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

COMUNE DI ATESSA (CH)
Piazza Municipio 1
Cap 66041 Atessa

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ per lavori di: "Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 3,284 MWp".

AVVISO AL PUBBLICO**Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.**

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo

da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 3,284 MWp

PROPONENTE

Comune di Atessa, Piazza Municipio 1, tel. 0872/850421, fax 0872/850413, info@comunediatessa.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La tipologia di opera rientra nel campo di applicazione di cui all'Allegato IV del D.Lgs 4/08 "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", punto 2) "Industria energetica ed estrattiva", comma c) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'opera sarà realizzata su un terreno situato nel Comune di Atessa (CH) distinto al catasto al foglio 21 p.lle 53, 54, 136 e 153 di mq. 99.960

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di 3,284 MWp. L'energia elettrica sarà immessa nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, il cosiddetto "conto energia". La tipologia di impianto fotovoltaico è riconducibile al tipo non integrato architettonicamente e sarà collegato alla rete di media tensione ENEL tramite opportuna cabina di trasformazione BT/MT, avrà una produzione media annua di 4.052,62 MWh.

descrizione sommaria del progetto, comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

COMUNE DI ATESSA
Piazza Municipio 1
Cap 66041 Ateessa
Dott. Nicola Cicchitti

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (Provincia di Teramo) – Corso Mazzini, 34 – 64010 Civitella del Tronto - Tel 0861/918321- fax 0861/918324 - UFFICIO ESPROPRIAZIONI- Prot. 5968 del 10.06.2009 - ESTRATTO DEL DECRETO D'ESPROPRIO per i "Lavori di sistemazione dell'arredo urbano e della viabilità nelle Frazioni Valle S. Angelo, Villa Lempa, Collebighiano, Piano S. Pietro, Cerqueto, Rocche".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis...

DECRETA

In favore del Comune di Civitella del Tron-

to (TE) è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per i Lavori di sistemazione dell'arredo urbano e della viabilità nelle frazioni di questo Comune ed identificati:

- ditta catastale: Rotoloni Teresa, Monti Franco e Monti Maria Antonietta proprietari – Foglio n. 19, p.lla 103 – consistenza mq. 80,00;
- ditta catastale: Di Sabatino Bruno, Di Sabatino Fioravante, Di Sabatino Marco, Di Sabatino Patrizia proprietari – Foglio n. 9, p.lla 290 – consistenza mq. 440,00;

a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono:

Il presente provvedimento è notificato nelle forme degli atti processuali civili;

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso l'agenzia del territorio – settore conservatoria registri immobiliari. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio;

Il presente estratto viene trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione in cui si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

...omissis....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Adalgisa Vinciguera

COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso del 30 Maggio 2008.

REG. RB. N. 177
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P.
 Art. 7 L.R. 96/96 - presso L' Azienda Territoriale per l' Edilizia Residenziale di Lanciano

CLASSIFICATO	GRADUATORIA DEFINITIVA COMUNE DI MOZZAGROGNA - Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP del 30.05.2008	Condizioni soggettive Art.8 - A							Condizioni oggettive Art.8 - B					TOTALE PUNTI									
		Reddito art.21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglia di nuova formazione	Per presenza handicapati	Emigrati e profughi	Punti max 5	A1	A2	A3	A4	A5		A6	B1	B1.1	B1.2	B2	B3	B4	Strato o rilascio	punti max 9
1°	MELIZZA ANTONIO			2																			3
2°	CORCIONE MIRELLA	2																					2
3°	FIORE GIUSEPPE CLAUDIO		1																				1
4°	DI MATTEO NICOLETTA																						0

La presente graduatoria è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 3 giugno 2009.

Lanciano, li 10 giugno 2009



IL PRESIDENTE
 Dott. Camillo Romandini

COMUNE DI PIANELLA (PE)

Intervento di realizzazione di una struttura ricettiva con annessa abitazione dei conduttori e recinzione. Ditta Di Valerio Demetrio - Pratica SUAP n. 734/2008. Approvazione Variante PRG - art. 5 DPR 447/98 e s.m.i..

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

Visti il D.Lgs 112/98 ed il D.P.R. 447/98 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/06/2009, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 D.Lgs 267/2000, è stata approvata la Variante al P.R.G. per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Pianella, 25/06/2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Loredana Scotolati

COMUNE DI VILLALAGO (AQ)

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al Bando di Concorso n. 1 anno 2007.

Pag. - 1 -

**Commissione Circondariale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Sede di SULMONA
Bando di Concorso n. 1 anno 2007
Graduatoria DEFINITIVA per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. in Villalago**


N. d'ord.	Richiedente	Punteggio per le condizioni soggettive					Punteggio per le condiz. oggettive					Punteggio Totale	
		Nucleo Familiare N°	Reddito familiare A 1	Nucleo familiare A 2	Anziani A 3	Famiglia di nuova formaz. A 4	Handicap A 5	Emigrati e Profighi A 6	Disagio abitativo B 1	Alloggio Sovraffoll. B 2	Alloggio antigienico B 3		Sfratto o riascio B 4
1	RUSTI SERIT	5	1	3							2		6
2	GATTA GIULIANO	2									2		2
3	ZAPATA GONZALES	2									2		2
4	MEKSHIQI FEZI	4		2									2
5	GROSSI NELLO	3		1									1
6	GAROFOLARIO	2											0

ESCLUSI : Picconi Simona : per mancanza di certificazione essenziale

Tarullo Pasquale: poiché già assegnatario di alloggio E.R.P

**GLI INTERESSATI POSSONO FARE RICORSO AVANTI AL T.A.R. d' ABRUZZO ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE GRADUATORIA SUL B.U.R.A. (BOLL. UFFICIALE DELLA
REGIONE ABRUZZO)**

IL SEGRETARIO
(Dr. Di Fusco Salvatore)



IL V. PRESIDENTE
(Luigi Di Ramio)

Sulmona, 5-6-2009

ABRUZZO STRADE S.r.l.
Torrevecchia Teatina (CH)

Procedura di verifica di assoggettabilità per lavori di: “Aumento potenzialità di un impianto per i rifiuti da costruzione e demolizione”.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

Oggetto:

AUMENTO POTENZIALITÀ DI UN IMPIANTO PER I RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.

Proponente

Ditta: ABRUZZO STRADE S.R.L.

Via Fondo Valle Alento n. 6
Torrevecchia Teatina (CH)
P.IVA/C.F./ISCR.CCIAA:
01721480695
E.mail: abruzzostrade@tin.it

Normativa di riferimento

L'attività rientra nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 4/2008 Allegato IV, punto 7, lettera z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t./giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Localizzazione dell'intervento

Via Fondo Valle Alento n. 6 - Torrevecchia Teatina (CH)

Descrizione dell'intervento

L'attività in oggetto è già autorizzata in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi al fine del trattamento di rifiuti provenienti da costruzioni e demolizione. Con questo progetto intende aumentare le tipologie di rifiuti da trattare.

Ufficio Regionale Competente

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.*, decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

F.to ABRUZZO STRADE S.R.L.

BM.ENERGIA s.r.l.
S.Egidio Alla Vibrata (TE)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ per lavori di: “IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU INSEGUITORI BIASSIALI 1MW”.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA

SU INSEGUITORI BIASSIALI 1MW

PROPONENTE

BM.ENERGIA s.r.l.

Viale Dei Fiori, 72 - Fraz. Faraone 64016
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Partita I.V.A.: 01730440672 - Codice Fiscale: 01730440672 - Tel: 0861-840480 - Fax: 0861-843829 E-MAIL: bm.energia@gmail.com

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Punto 2, Lett. C, All. IV, D.Lgs. 4/2008

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di S.Egidio Alla Vibrata (TE), distinto in catasto terreni al foglio n. 8, particelle n. 12, 27, 81, 110, 121 e 154.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 998kWp, per la conversione diretta dell'energia solare in energia elettrica, da realizzarsi nel Comune di S. Egidio Alla Vibrata (TE), su un terreno di proprietà privata.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

BM.ENERGIA S.R.L.

Viale dei Fiori 72

Cap 64016 S.Egidio Alla Vibrata (TE)

L'Amministratore Unico

Per. Ind. Antonello Mandozzi

GRUPPO RINNOVA SRL

Via Quintino Sella, 4
20121 MILANO

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ per lavori di: "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di 743.60 Kwp".

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto fotovoltaico a terra della potenza di 743.60 Kwp

PROPONENTE

Gruppo Rinnova srl, con sede in Milano, via Q. Sella, 4 – tel. 02-86997445 – fax 02-48019792 – e –mail info@grupporinnova.com

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 16-1-2008 n.4 (ulteriori disposizioni correttive integrative del D.Lgs.152/2006), allegato IV, paragrafo 2, punto c): "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Bellante, provincia di Teramo, località Chiareto.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 743.60 Kwp per la produzione di energia elettrica. L'impianto è costituito da 130 tavole di 26 pannelli ciascuna e occupa una superficie di ca. 12.112 mq.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

GRUPPO RINNOVA SRL
Via Quintino Sella, 4
20121 MILANO
Ing. Paolo Gaggero

LIFE S.R.L.
SERVIZI PER L'ECOLOGIA
CHIETI SCALO (CH)

Verifica di assoggettabilità punto 7 lett. zb allegato IV al D.LGS. n. 4/2008.

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

Oggetto:

Attività di Messa in Riserva (R13) e Recupero/riciclo (R4) dei metalli e dei composti metallici – modifiche sui quantitativi e tipologie di rifiuto e adeguamento gestionale.

Ditta Proponente:

Life S.r.l., Zona Industriale - via Marino Turchi, 20 – 66100 Chieti Scalo Tel./fax 0871.54571 - 540616

Normativa di riferimento:

Dlgs n. 4 del 16.01.08. All. IV parte II, punto 7 – Progetti di infrastrutture, lettera zb *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte IV del D.lgs 3 Aprile 2006 n. 152;*

Localizzazione dell'intervento:

Comune di Chieti provincia di Chieti, via M. Turchi, 20 - area distinta al foglio 12 particella 4336

Descrizione dell'intervento:

Attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi e riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici autorizzata e iscritta nel Registro Provinciale delle Imprese (R.I.P) di Chieti con il n. 139/2006 del 11.04.06 – richiesta di modica tipologie e quantitativi di rifiuti e adeguamento impiantistica.

Ufficio Regionale Competente

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali -Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.*, decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

LIFER S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Angelo Fabrizio Bellia

INDUSTRIA BOSCHIVA
NICHIPORUK SVETLANA
Montereale (AQ)
PROCEDURA DI VERIFICA DI AS-

SOGGETTABILITÀ per lavori di: “Ampliamento quantitativo di un impianto di trattamento rifiuti da costruzione e demolizione con potenzialità maggiore di 10 t/giorno”.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Ampliamento quantitativo di un impianto di trattamento rifiuti da costruzione e demolizione con potenzialità maggiore di 10 t/giorno.

PROPONENTE

Industria Boschiva Nichiporuk Svetlana,
Via Mazzini, 11 – San Vito 67015 Montereale (aq) – P.IVA e Cod. Fisc.: 01580940664,
Tel./Fax 0862902584, mail
info@abruzzoambiente.eu

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

All. 4 del D.L. n. 4/2008, comma z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui

all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Montereale (AQ), Via Mondragone – S.Vito, foglio catastale n°46 p.lla 178.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ampliamento quantitativo di un impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione con potenzialità maggiore di 10 t/giorno.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

L'Aquila 29/06/2009

**INDUSTRIA BOSCHIVA
NICHIPORUK SVETLANA
Via Mazzini, 11 – San Vito
67015 Montereale (AQ)
Nichiporuk Svetlana**

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

A seguito della DELIBERAZIONE 27.11.2008, n. 1140 di GIUNTA REGIONALE :
**Aggiornamento del prezzo di abbonamento annuale al
“Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” (BURA),
delle tariffe per le inserzioni e del costo del singolo Bollettino Ufficiale**

si rende noto quanto segue:

- canone annuale dell’abbonamento al BURA: €198,38
- bollettino fino a 190 pagine: €1,40 oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione
- bollettino superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- inserzioni nel BURA: € 1,47 a rigo del testo da pubblicare (foglio uso bollo massimo 61 battute a rigo)
- si lascia invariato (€1,81 a rigo) il prezzo delle inserzioni contenenti titoli o altro con caratteri grandi o in grassetto

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999
(art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008),
si comunica che

**" L’accesso al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, per via informatica,
è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono
carattere di ufficialità e legalità"**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
si è trasferita, causa sisma del 6 Aprile 2009,
in via Leonardo da Vinci - 67100 L’Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3
tel. 0862/363474 – fax 0862/363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it